

305.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7747	Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	7745
Atti di un procedimento penale (Annunzio della trasmissione ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	7746	Missioni valedoli nella seduta del 21 dicembre 1995	7745
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	7746	Mozione Pistone ed altri n. 1-00220	7573
Disegno di legge S. 2019 (approvato dal Senato) n. 3448 (Ordini del giorno)	7577	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	7746
Disegno di legge S. 2156 (approvato dal Senato) n. 3447:		Proposta di legge S. 2154 (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 2576-B (Articolo 3)	7575
(Articoli)	7584	Proposte di legge:	
(Prospetto di copertura)	7589	(Adesione di un deputato)	7745
(Emendamenti all'articolo 1)	7594	(Annunzio)	7745
(Subemendamenti all'emendamento 2. 30 del Governo)	7600	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	7746
(Emendamento 2. 30 del Governo)	7612	Quarta nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 (Variazioni al disegno di legge)	7741
(Emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo agli articoli 3, 4, 5)	7670	Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 (Variazioni al disegno di legge)	7739
(Ordini del giorno)	7681		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

MOZIONE PISTONE ED ALTRI (1-00220)

MOZIONE

La Camera,

premesso che è stata approvata dal Senato all'unanimità, con una unica voce contraria, la mozione del 16 novembre 1995 n. 1-00166, relativa alla nota questione dell'estradizione del cittadino italiano Pietro Venezia;

considerato che le assicurazioni ricevute dal nostro Governo non appaiono tali da garantire in modo assoluto che l'autorità giudiziaria della Florida non infligga al nostro connazionale la pena capitale;

che in quello Stato tale estrema sanzione è prevista ed applicata;

che il potere di sospensione dell'eventuale sanzione capitale costituisce una facoltà politica e non un dovere istituzionale, per l'autonomia che gli Stati Uniti consentono, sia alle Corti che allo stesso Governatore, rispetto all'autorità centrale del Governo degli Stati Uniti;

che la documentazione pervenuta al Governo italiano dal Governo statunitense non appare tale da fornire il requisito

della garanzia assoluta, tale da escludere il rischio della sanzione capitale all'estradando Pietro Venezia;

impegna il Governo:

a sospendere l'esecuzione della estradizione del cittadino Pietro Venezia, consentendo così che la Camera dei deputati approfondisca nel merito la questione, anche alla luce dei precedenti giuridici e diplomatici già intervenuti tra i due Stati;

a riferire immediatamente alla Camera in ogni caso prima di ogni eventuale esecuzione dell'estradizione.

(1-00220)

« Pistone, Pecoraro Scanio, Voccoli, Calabretta Manzara, Magrone, Finocchiaro Fidelbo, Cefaratti, Leonardelli, Di Lello Finuoli, Strik Lievers, Maiolo, Biondi, Grimaldi, Aloï, Giacco, Conte, Chiaromonte, Lumia, Aprea, Guerra, Moroni, Incorvaia, Taurino, Chiavacci, Monticone, Toia, Giulietti, Jervolino Russo, Lombardo, Lorenzetti, Gatto, Riccio, Sgarbi, Ayala, Lucà, Cecconi, Paggini ».

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 2154. — NORME CONTRO LA
VIOLENZA SESSUALE (APPROVATA DALLA CAMERA E
MODIFICATA DAL SENATO) (2576-B)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO
DAL SENATO

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-bis. - (*Violenza sessuale*). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2019. — BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1996-1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3448)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la legge n. 222 del 1985, all'articolo 48, prevede che l'ammontare della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia utilizzata dallo Stato per interventi straordinari, calamità naturali, fame nel mondo e conservazione dei beni culturali;

considerato che l'Italia ha un tasso di natalità fra i più bassi in Europa e che da più parti si sollecita la predisposizione di normative a tutela della famiglia;

rilevato che alcune organizzazioni ed enti privi di scopi di lucro che si occupano di studi, assistenza e ricerca rivolta in particolare ai minori sono costrette, per mancanza di fondi, a limitare la propria attività se non addirittura alla chiusura totale,

impegna il Governo:

ad emanare in tempi brevi i provvedimenti necessari affinché parte della quota di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 sia devoluta per sostenere associazioni o enti o fondazioni senza scopo di lucro, che abbiano le finalità sopra menzionate e che non abbiano ricevuto sovvenzioni da parte dello Stato ad altro titolo.

9/3448/3.

Ceresa, Calderoli, Provera, Sticotti, Signorini.

La Camera,

considerato:

a) le esperienze dei *Medecins sans frontieres* e la crescente necessità di una operatività « a braccio lungo » in operazioni miste di soccorso/polizia internazionale/genio (ad esempio Kurdistan o Ruanda);

b) la presenza, a Bari, della Base di *peace-keeping* dell'ONU ed i fortissimi costi dell'organizzazione del *peace-keeping*;

c) la necessità di ricostruire una civile convivenza tra gruppi di persone all'interno di Paesi esteri, con la conseguente necessità di impiegare tecniche non letali per il mantenimento dell'ordine pubblico in condizioni di elevata tensione;

d) l'eccessiva « combattività » delle Forze d'intervento rapido dei vari paesi del mondo, peraltro necessaria;

e) la presenza nel corpo dei carabinieri e della Guardia di finanza di reparti operativi elevabili al rango di reggimenti: il « Tuscania », i battaglioni mobili carabinieri dotati di corazzati e blindo con pezzi da 25 mm, i « baschi verdi »;

f) la presenza, entro le divisioni regionali carabinieri, di reparti cacciatori eliportati ed a cavallo specializzati nelle attività antisommossa e di ricerca nelle campagne, sia appiedate che montane;

g) l'esistenza del Corpo militare della Croce rossa e della sanità militare;

impegna il Governo:

a studiare le modalità d'organizzazione d'un reparto di formazione destinabile alla polizia militare ed al soccorso umanitario internazionale nelle sue varie forme (sanità, consegna derrate, sminamento, eccetera), affiancabile alle organizzazioni internazionali (Tale reparto dovrebbe essere dedicato a Salvo D'Acquisto).

9/3448/6

Baldi.

La Camera,

considerato:

a) la situazione geopolitica del bacino del Mediterraneo, nonché la presenza di folte comunità di cittadini italiani oltremare;

b) l'esperienza delle missioni Somalia 2 e 3 e l'esperienza delle esercitazioni "Tramontana 1994" ed "Ardente 1994" e la costituzione della Forza navale UEO con comando in Italia;

c) la presenza e capacità dei battaglioni, elevabili a reggimenti, "S. Marco", Lagunari, "COMSUBIN";

d) il fatto che il costo di tre-quattro navi da sbarco tutto-ponte sarebbe pari alla spesa per due sommergibili, che dovrebbero essere forse realizzati assemblando materiali stranieri, ma avrebbe un impatto geostrategico enormemente maggiore rispetto ai natanti subacquei;

e) l'allargabilità del ponte di volo delle navi da sbarco attualmente in possesso della marina nonché l'eventuale recupero dello scafo della nave Vittorio Veneto;

impegna il Governo

a studiare le modalità di più efficace ed economica costituzione ed equipaggia-

mento d'un reparto di formazione in grado di sbarcare ed elisbarcare sulle coste di tutto il Mediterraneo, posponendo gli investimenti in grandi sottomarini (Il reparto andrebbe dedicato a Venezia).

9/3448/7

Lembo, Baldi.

La Camera,

considerati:

a) la spesa preventivata di oltre 16 mila miliardi (a valori attuali) per l'Eurocaccia EF 2000 e le disponibilità finanziarie per l'ammodernamento dell'aeronautica nel periodo d'acquisizione dell'EF 2000 (24 mila miliardi a valori attuali);

b) il prevedibile addensarsi delle minacce all'instaurazione di un più pacifico ordine mondiale nel primo decennio del 2000 e la situazione geopolitica del Mediterraneo e l'inevitabile impiego delle capacità NATO d'aereo-trasporto in caso di grandi operazioni;

c) la necessità di contribuire ai progetti NATO per i nuovi aerei radar ed alla difesa missilistica d'area;

d) la necessità di garantire un adeguato dominio dell'area al di sopra delle aree d'impiego delle Forze anfibe e per consentire il successo di massicce operazioni di controaviazione in caso d'attacchi - magari con ordigni NBC - contro il territorio italiano;

e) il possesso attuale d'una sessantina di velivoli di tipo G222 e C130H, nonché la disponibilità sul mercato di decine di velivoli del tipo Tornado o C130H, di seconda mano, tutti adeguatamente aggiornabili a costi molto inferiori (1/4 od anche 1/8) rispetto al nuovo;

f) il costo d'oltre 7 mila miliardi preventivato per una completa linea di quadrielica Euro-Hercules del tipo FLA (Future Large Aircraft);

impegna il Governo

a studiare le modalità per destinare prioritariamente le risorse finanziarie alla superiorità aerea ed alla controaviazione nonché per rinforzare lo schieramento dell'aeronautica militare nelle basi sarde e sicule.

9/3448/8

Bosisio, Baldi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio,

rilevato che l'articolo 4, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 104, prevede che « ai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti in cui esistono insediamenti militari verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della Nato o di Paesi alleati »;

ricordato che nei comuni di Brindisi, Caserta, Pozzuoli, Augusta e Vibo Valentia, tutti al di sotto dei 100.000 abitanti, esistono insediamenti militari (caserme, depositi, basi ONU e NATO) il cui personale è rapidamente aumentato negli ultimi anni e può essere ulteriormente potenziato in futuro;

considerato che, nonostante gli oneri a carico degli enti locali della zona siano cospicui, le amministrazioni dei comuni sopra citati non hanno mai potuto contare su alcuna entrata aggiuntiva secondo quanto previsto dalla citata legge n. 104 del 1990,

impegna il Governo

a predisporre le misure necessarie per garantire alle amministrazioni comunali dei comuni di Brindisi, Caserta, Pozzuoli,

Augusta e Vibo Valentia, così come a tutte le municipalità che si trovano in analoga situazione, le risorse previste dalla richiamata legge n. 104 del 1990.

9/3448/9

Mormone, Manzoni, Cuscutà, Bono.

La Camera,

premesso che:

il capitolo 1222 della Tabella 1/A - Presidenza del Consiglio dei ministri - relativo a « contributo alle regioni per la realizzazione di centri di accoglienza per immigrati ed esuli » è soppresso nella considerazione che si tratta di attività da realizzarsi da parte delle regioni, con relativi trasferimenti globali di risorse, in attuazione delle nuove « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », collegate alla finanziaria 1996;

tuttavia la legislazione vigente attribuisce ancora allo Stato il compito di finanziare i centri di accoglienza (articolo 11, comma 3, della legge n. 39 del 1990) e più in generale di definire, e quindi di finanziare, il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento degli stranieri immigrati (comma 3 dell'articolo 2 della legge citata); le « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » collegate alla finanziaria 1996 non prevedono l'attribuzione di alcuna competenza, neppure delegata, alle regioni in materia di accoglienza degli immigrati;

fino a che non venga modificata la legge statale (articolo 11 citato), e conseguentemente fino a che non vengano approvate leggi regionali in materia, il finanziamento di centri di accoglienza sarà impossibile per il 1996, sia per lo Stato (non vi sono neppure residui da utilizzare) sia per le regioni (non vi sono e non possono esservi leggi da attuare);

impegna il Governo:

a) a finanziare per 30 miliardi e con provvedimento d'urgenza per l'anno 1996 i centri di accoglienza da realizzarsi dalle regioni;

b) a prevedere nel prossimo decreto di programmazione dei flussi di immigra-

zione idonei interventi sociali ed economici, assicurando i relativi stanziamenti.

9/3448/10. *

Vigneri, Maselli, Signorino, Jervolino Russo, Moroni, Bielli.

* Testo riformulato nel corso della seduta.

*DISEGNO DI LEGGE S. 2156 — DISPOSIZIONI PER
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLU-
RIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996)
(APPROVATO DAL SENATO) (3447)*

**ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO I.****DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO****ART. 1.**

1. Per l'anno 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.900 miliardi, al netto di lire 12.400 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1996 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 368.200 miliardi per l'anno finanziario 1996.

2. Per gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 158.300 miliardi ed in lire 146.500 miliardi, al netto di lire 6.000 miliardi per l'anno 1997 e lire 5.682 miliardi per l'anno 1998, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire

416.000 miliardi ed in lire 377.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1997 e 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 128.000 miliardi ed in lire 101.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 385.500 miliardi ed in lire 331.000 miliardi.

ART. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1996-1998, restano determinati per l'anno 1996 in lire 12.400 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e in lire 2.699,035 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1996 e triennale 1996-1998, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1996, in lire 3.029,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1996, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa

tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1996, 1997 e 1998 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, delle Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo — con esclusione del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) — della scuola e delle università è determinata, rispettivamente, in lire 2.590 miliardi, in lire 5.700 miliardi e in lire 6.840 miliardi.

10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1996, 1997 e 1998 sono determinate, rispettivamente, in lire 1.040 miliardi, in lire 2.310 miliardi e in lire 2.790 miliardi, ivi compresa la somma di lire 50 miliardi annui per la riforma del sistema retributivo dell'alta dirigenza.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all'articolo 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa o sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale non soggetto a contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

12. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1996, 1997 e 1998, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici

non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è determinata, rispettivamente, in lire 2.340 miliardi, in lire 5.370 miliardi e in lire 6.490 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verrà determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA E PER LA FAMIGLIA

ART. 3.

1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il drenaggio fiscale è riconosciuto esclusivamente con riferimento alla detrazione per i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di impresa di cui all'articolo 79 del predetto testo unico. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale è riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge a carico per un ammontare complessivo di

lire 990 miliardi nelle seguenti misure: lire 240.000 annue per i titolari di reddito imponibile fino a lire 30 milioni; lire 144.000 per i redditi imponibili compresi fra lire 30 e 60 milioni; lire 72.000 per i redditi imponibili compresi fra lire 60 e 100 milioni. Tali misure potranno essere proporzionalmente variate al fine di rispettare il predetto limite di lire 990 miliardi.

2. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutate in lire 1.020 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la famiglia e la solidarietà sociale, e nei limiti della maggiore spesa di lire 1.890 miliardi per il 1996, di lire 1.885 miliardi per il 1997 e di lire 1.875 miliardi a decorrere dal 1998, ricomprendendo le risorse di cui all'articolo 47-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato per i nuclei con figli minori, in misura decrescente al crescere del reddito familiare e, viceversa, crescente al crescere dei componenti il nucleo, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a più basso reddito e con quattro o più componenti. Il medesimo decreto prevede, altresì, una maggiorazione del 25 per cento dell'assegno per i nuclei con un solo genitore e stabilisce l'accesso all'assegno dei nuclei di tre o più componenti con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle attualmente previste per il beneficio. È abrogato il primo periodo del predetto comma 3 dell'articolo 47-*quinquies* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

4. Per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI-Radiotelevisione italiana spa, è determinato nella misura di lire 40 miliardi.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

ART. 4.

1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, per il potenziamento, la velocizzazione ed una moderna distribuzione della rete ferroviaria nazionale e locale, lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per un importo di lire 8.940 miliardi mediante il versamento di due rate annuali di lire 1.770 miliardi ciascuna per gli anni 1997 e 1998 e di tre rate annuali di lire 1.800 miliardi ciascuna per gli anni 1999, 2000 e 2001. Tale programma di ulteriori investimenti, nel rispetto delle indicazioni approvate dal Parlamento e dall'articolo 5 della decisione CEE n. C(94) 3581 del 16 dicembre 1994 riserva:

a) una quota non inferiore al 35 per cento alle regioni ed alle zone di cui all'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 2081/93 attraverso specifici accordi regionali di programma, in base all'articolo 6 comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

b) una quota non inferiore al 35 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio delle trasversali nazionali, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia;

c) una quota non superiore al 15 per cento destinata alla velocizzazione, al qua-

druplicamento delle tratte nazionali e all'alta velocità, procedendo ad una verifica di compatibilità ambientale.

2. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere coordinati al fine di realizzare:

a) il potenziamento del sistema ferroviario nazionale attraverso il contestuale sviluppo dei collegamenti con le reti ferroviarie interregionali e regionali;

b) lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato merci-passeggeri;

c) il rispetto delle compatibilità ambientali e territoriali nei progetti di attraversamento dei nodi urbani per la velocizzazione ed il potenziamento della rete ferroviaria nazionale.

3. Per i fini di cui al comma 2 il coordinamento tra i diversi sistemi di trasporto di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 deve essere realizzato attraverso la revisione di quelle componenti e di quegli aspetti del contratto di programma tra Ferrovie dello Stato spa e Governo per il periodo 1994-2000, ivi compreso il sistema Alta velocità, che siano in contrasto con gli indirizzi medesimi.

4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta, entro il 31 marzo 1996, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono un parere obbligatorio entro trenta giorni, il programma degli interventi di cui al comma 1 e i relativi oneri finanziari, nonché entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1996, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal contratto di programma e sull'utilizzazione da parte delle Ferrovie dello Stato spa delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato e dall'Unione europea e sugli effetti che tali interventi determinano sul sistema nazionale dei trasporti, sia in termini quantitativi che qualitativi.

5. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo pensioni gestito

dall'impresa Ferrovie dello Stato spa è stabilito in lire 1.600 miliardi per l'anno 1996.

6. Il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore dell'impresa Ferrovie dello Stato spa, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, è rideterminato in lire 640 miliardi per l'anno 1996.

7. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha luogo a decorrere dall'anno 1997.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 5.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1996 in lire 1.000 miliardi, al netto degli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui lire 450 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente,

la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata per l'anno 1996 in lire 23.000 miliardi, ed è assegnata per lire 17.208 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.177 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.219 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.313 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 80 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1996 in lire 74.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilanci effettuati.

CAPO V.

NORME FINALI

ART. 6.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(Articolo 6, comma 1)

(*) Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo approvato dal Senato, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 6, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 1996
(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1996	1997	1998
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
1) Oneri di natura corrente da coprire			
Tabella « A » legge finanziaria (1) (differenza rispetto a legislazione vigente)	2.703	5.464	3.403
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria):			
onere contratti dipendenti pubblici	3.630	8.010	9.630
disavanzo Fondo pensioni F.S.	1.600	—	—
separazione assistenza-previdenza	1.000	1.000	1.000
assegno nucleo familiare	1.890	1.885	1.875
Minori entrate correnti:			
provvedimento collegato	56	283	202
articolato legge finanziaria	740	620	1.020
Maggiori spese correnti nette:			
provvedimento collegato	30	90	60
tabella « C » legge finanziaria	—	—	—
Totale oneri da coprire . . .	11.649	17.352	17.190

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1995

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 6, comma 1)

	1996	1997	1998
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
2) Mezzi di copertura.			
Nuove o maggiori entrate:			
tabella « C » legge finanziaria	—	—	—
provvedimenti collegati (2)	11.927	9.973	10.263
Riduzioni di spese correnti:			
tabelle legge finanziaria:			
tabella « C » (economie nette)	675	773	1.001
tabella « E »	1	1	1
articolato legge finanziaria	587	1.336	1.603
provvedimenti collegati	10.666	5.953	6.363
Totale mezzi di copertura	23.856	18.036	19.231
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (-)	+ 12.207	+ 684	+ 2.041

NOTE:

	1996	1997	1998
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al lordo degli accantonamenti di segno negativo e al netto delle seguenti regolazioni debitorie pregresse	4.731	8.471	8.878
1996 - > miliardi 12.400;			
1997 - > miliardi 6.000;			
1998 - > miliardi 5.682;			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3, A.S. 2019/bis) (al netto delle regolazioni debitorie)	- 2.028	- 3.007	- 5.475
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente	2.703	5.464	3.403

(2) Di cui 5.285 miliardi nel 1996, 3.500 miliardi nel 1997 e 3.500 miliardi nel 1998 registrati come accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie nelle tabelle « A » e « B » allegate alla legge finanziaria.

**PER LE TABELLE ALLEGATE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO
DI LEGGE FINANZIARIA, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
SI VEDA LO STAMPATO N. 3448-A/3447-A**

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 2500 miliardi; al comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1997 di lire 5.000 miliardi e per il 1998 di 7000 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella E, legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989: disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, modificare gli impianti come segue:

1996: — 2.500.000;
1997: — 5.000.000;
1998: — 7.000.000.

1. 15.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito,
Martinelli, Roscia, Tonizzo.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1996 di 200 miliardi; al comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 rispettivamente di lire 400 e 700 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'università, legge n. 186 del 1988

e legge n. 223 del 1995: Agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527) modificare gli importi come segue:

1996: — 200.000;
1997: — 400.000;
1998: — 700.000.

1. 24.

Ostinelli.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 200 miliardi; al comma 2 ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1997 di lire 400 miliardi, e per il 1998 di 500 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: legge n. 433 del 1991. Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa di cui all'articolo 1, comma 1, contributo straordinario alla regione Sicilia per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici, (tesoro, cap. 8778):

1996: — 200.000;
1997: — 400.000;
1998: — 500.000.

1. 16.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito,
Piergiorgio Martinelli, Roscia, Tonizzo.

Ai commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per il 1996 di lire 131,5 miliardi e per ciascuno degli anni 1997 e 1998, di lire 150 miliardi.

Conseguentemente:

alla tabella C, alle voci: Ministero del tesoro: legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984): Art. 18, quinto comma: Fondo rotativo SACE (cap. 8186), modificare gli importi come segue:

1996: - 150.000;
1997: - 150.000;
1998: - 150.000;

alla tabella D, legge 31 gennaio 1994, n. 77. Nuove disposizioni per le zone montane (Risorse agricole: cap. 8375), modificare l'importo come segue:

1996: + 18.500.

1. 9.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Ai commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997 e 1998, di lire 100 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella B, (Accantonamenti di segno positivo), alla voce: Ministero dell'industria modificare gli importi come segue:

1996: -;
1997: + 50.000;
1998: + 50.000.

Alla tabella C, alla voce: Ministero del tesoro, legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1994): Art. 18, quinto comma: Fondo rotativo SACE, modificare gli importi come segue:

1996: - 150.000;
1997: - 150.000;
1998: - 150.000.

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (cap. 7560/Industria):

1996: + 50.000.

1. 32.

Muzio, Cocci, De Angelis, Lenti, Galdelli, Carazzi, Luigi Marino.

Ai commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 100 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7900), modificare gli importi come segue:

1996: - 100.000;
1997: - 100.000;
1998: - 100.000.

1. 11.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito, Piergiorgio Martinelli, Roscia, Tonizzo.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 100 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 1990, (cap. 7900), modificare gli importi come segue:

1996: - 100.000.

1. 61.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito, Martinelli, Roscia, Tonizzo.

Ai commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, dei seguenti importi:

1996: - 96.200;
1997: - 400.000;
1998: - 550.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (Capp. 7504, 7527), modificare gli importi come segue:

1996: - 96.200;
1997: - 400.000;
1998: - 550.000.

1. 5.

Strik Lievers, Vigevano, Calderisi, Taradash, Vito.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, per il 1996 di lire 65 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la seguente voce: Legge n. 317 del 1993: Art. 4 Completamento piani ricostruzione post-bellica (lavori pubblici cap. 9310):

1996: - 65.000;
1997: -;
1998: -.

1. 60.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito, Piergiorgio Martinelli, Roscia, Tonizzo.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di lire 61 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni della

legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a favore dell'economia, articolo 4 (tesoro: cap. 7738) modificare gli importi come segue:

1996: - 61.000.

1. 23.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito, Piergiorgio Martinelli, Roscia, Tonizzo.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 60 miliardi; al comma 2 ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 60 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 385 del 1978, adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (capitolo 6682), modificare gli importi come segue:

1996: - 60.000;
1997: - 60.000;
1998: - 60.000.

1. 20.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito, Piergiorgio Martinelli, Roscia, Tonizzo.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 60 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, Legge n. 163 del 1985, Fondo unico per lo spettacolo (Attività di prosa - cap. 6676), modificare gli importi come segue:

1996: - 60.000;

1. 1.

Orsenigo, Porta, Marano.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 51.041.466.000.

Consequentemente, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985: Fondo unico dello spettacolo (Credito cinematografico della BNL - cap. 7871) modificare gli importi come segue:

1996: - 51.041.466.000.

1. 2.

Orsenigo, Porta, Marano.

Ai commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 50 miliardi.

Consequentemente, alla tabella A (Ministero del lavoro e della previdenza sociale modificare gli importi come segue:

1996: + 50.000;
1997: + 50.000;
1998: + 50.000.

Alla tabella C (Ministero dei lavori pubblici): decreto legislativo n. 143 del 1994, istituzione dell'ENAS, art. 3, spese per il funzionamento (cap. 2102) modificare gli importi come segue:

1996: - 100.000;
1997: - 100.000;
1998: - 100.000.

1. 29.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Ai commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 50 miliardi.

Consequentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro apportare le seguenti variazioni:

1996: -;
1997: + 100.000;
1998: + 100.000.

Alla tabella C (Ministero del tesoro): legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984), art. 18, quinto comma: fondo relativo SACE (cap. 8186), modificare gli importi come segue:

1996: - 150.000;
1997: - 150.000;
1998: - 150.000.

Alla tabella D, aggiungere la voce: decreto-legge n. 547 del 1994: interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1 - contributi sugli interessi Cassa credito alle imprese artigiane (cap. 7743):

1996: + 100.000.

1. 8.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Ai commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 50 miliardi.

Consequentemente, alla tabella C, legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984),

art. 18, quinto comma: fondo relativo SACE (cap. 8186), *modificare gli importi come segue:*

1996: - 150.000;
1997: - 150.000;
1998: - 150.000.

Alla tabella D, aggiungere la voce: decreto-legge n. 396 del 1994: ristrutturazione del comparto siderurgico (industria, cap. 7556):

1996: +100.000.

Alla tabella B, alla voce Ministro dell'industria, modificare gli importi come segue:

1996: -;
1997: + 100.000;
1998: + 100.000.

1. 26.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 50 miliardi; al comma 2 ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 50 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 764 del 1975: liquidazione dell'ente gioventù italiana; legge n. 146 del 1980 articolo 37 (occorrenze relative alla liquidazione nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), decreto-legge n. 285 del 1980 convertito con modificazioni nella legge

n. 441 del 1980 all'articolo 12 (liquidazione enti soppressi) (capitolo 4585), *modificare gli importi come segue:*

1996: - 50.000;
1997: - 50.000;
1998: - 50.000.

1. 19.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito, Roscia, Tonizzo.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 50 miliardi; al comma 2 ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 146 del 1980, articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'Ente poste italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (capitolo 4432), modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000;
1997: - 50.000;
1998: - 50.000.

1. 18.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito, Roscia, Tonizzo.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 50 miliardi; al comma 2 ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 50 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990:

stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capitoli 4532 e 8173), *modificare gli importi come segue:*

1996: - 50.000;
1997: - 50.000;
1998: - 50.000.

1. 21.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito,
Roscia, Tonizzo.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 50 miliardi; al comma 2 ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1997 e il 1998 di lire 50 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 610 del 1982: riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capitolo 4531), modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000;
1997: - 50.000;
1998: - 50.000.

1. 22.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito,
Roscia, Tonizzo.

All'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 30 miliardi.

Alla tabella E, inserire la voce: Legge n. 67/1988, art. 17, comma 1, Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219/1981, (cap. 7500/Bilancio):

1996: - 30 miliardi.

1. 57.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito,
Piergiorgio Martinelli, Roscia, Tonizzo.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 10 miliardi; al comma 2 ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, per ciascuno degli anni 1997 e 1998, di lire 10 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 161 del 1980: disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (capitolo 4543), modificare gli importi come segue:

1996: - 10.000;
1997: - 10.000;
1998: - 10.000.

1. 17.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito,
Roscia, Tonizzo.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 4 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la seguente voce: Legge n. 910/1986, articolo 6, comma 6, e articolo 17, comma 10, della legge n. 67/1988 (Fondo per il finanziamento di progetti predisposti dalle regioni Basilicata e Campania per lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981) (capitolo 7089/Bilancio):

- 4.000.

1. 58.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito,
Piergiorgio Martinelli, Roscia, Tonizzo.

Al comma 1 ridurre il limite massimo del saldo netto finanziario e il livello

massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di 505 milioni.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Regio decreto n. 1577 del 1933: gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (capitolo 133):

1966: - 505 milioni.

1. 45.

Roscia, Piergiorgio Martinelli.

Al comma 1 ridurre il limite massimo del saldo netto finanziario e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di 235 milioni.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Regio decreto n. 1663 del 1929: (1549 risorse agricole):

1966: - 235 milioni.

1. 42.

Ostinelli, Gilberti, Malvestito, Piergiorgio Martinelli, Roscia, Tonizzo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Entro il termine di ogni singolo anno, a decorrere dal 1996, tutti i datori di lavoro pubblici sono tenuti a corrispondere ai dipendenti, in occasione del versamento della retribuzione relativa al mese di dicembre, una somma equivalente alla differenza tra l'inflazione reale verificatasi nel corso dell'anno precedente e l'inflazione programmata tra le parti sociali in base alla quale erano stati contrattualmente determinati gli aumenti retributivi.

1. 3.

Carazzi, Marino, Diliberto, Bertinotti, Bellei Trenti, Bogghetta, Brunetti Cocci, Cosutta, De Angelis, De Murtas,

Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

2. 30 DEL GOVERNO.

Alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:

1996: - 10.000 milioni;

1997: -;

1998: -.

Conseguentemente alla tabella B (Ministero dei lavori pubblici) modificare gli importi come segue:

1996: + 10.000 milioni;

1997: -;

1998: -.

0. 2. 30. 1.

Benetto Ravetto, Malan, Costa.

Alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:

1996: + 20.000 milioni;

1997: + 20.000 milioni;

1998: + 20.000 milioni.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1996: - 20.000 milioni;

1997: - 20.000 milioni;

1998: - 20.000 milioni.

0. 2. 30. 2 (Tab. A. 101).

De Angelis, Lenti, Luigi Marino, Carazzi, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Bogghetta, Brunetti, Cocci, Cosutta, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Bellomi, Scotto di Luzio, Podestà, Taddei, Vido.

Alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:

1996: + 2.000 milioni;
1997: + 2.000 milioni;
1998: + 2.000 milioni.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della pubblica istruzione, modificare gli importi come segue:

1996: - 2.000 milioni;
1997: - 2.000 milioni;
1998: - 2.000 milioni.

0. 2. 30. 3.

Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert, Rotondi, Sanza, Fumagalli Carulli, Sacerdoti, Giovannardi.

Alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:

1996: + 700 milioni;
1997: + 200 milioni;
1998: + 200 milioni.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:

1996: - 700 milioni;
1997: - 200 milioni;
1998: - 200 milioni.

0. 2. 30. 4.

Benedetti Valentini, Mazzetto, Scalisi, Tascone, Baiamonte, Porcu, Bizzarri, Colosimo, Tringali, Valensise, Matacena, Menia, Petrelli, Zaccaro, Marengo, Salvo, Vincenzo Basile, Simonelli, Antonio Rizzo, Paolone, Miccichè, Capitaneo, Ciocchetti, Mitolo, Agnaletti, Zen, Parenti, Falvo, Taddei.

Alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:

1996: + 700 milioni;
1997: -;
1998: -.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: 1.600 miliardi con le seguenti: 1.599,3 miliardi.

0. 2. 30. 5 (Tab. A. 55).

Bordon, Lorenzetti, Sbarbati, Brugger.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1996: - 3.205 miliardi;
1997: - 3.205 miliardi;
1998: - 3.205 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, sostituire le parole: in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 miliardi e in lire 6.890 miliardi con le seguenti: in lire 5.485 miliardi, in lire 8.955 miliardi e in lire 10.095 miliardi.

0. 2. 30. 6.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Bellomi, Scotto di Luzio, Podestà, Taddei, Vido.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1996: - 2.925 miliardi;
1997: - 2.925 miliardi;
1998: - 2.925 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: in lire 2.340, in lire 5.370 e in lire

6.490 con le seguenti: in lire 5.265, in lire 8.295 e in lire 9.415.

0. 2. 30. 7 (Tab. A. 502-2. 25 Nuova formulazione).

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Bellomi, Scotto di Luzio, Podestà, Taddei, Vido.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

1996: - 200.000;
1997: - 200.000;
1998: - 200.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle finanze, con i seguenti importi:

1996: 200.000;
1997: 200.000;
1998: 200.000.

0. 2. 30. 8.

Moioli Viganò, Gubert, Giovanardi.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1996: - 150.000;
1997: - 150.000;
1998: - 150.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella A, Ministero della pubblica istruzione, modificare gli importi come segue:

1996: + 150.000;
1997: + 150.000;
1998: + 150.000.

0. 2. 30. 9.

Moioli Viganò, Sacerdoti, Giovanardi.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1996: - 40.000 milioni;
1997: - 40.000 milioni;
1998: - 40.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'interno, legge n. 142 del 1990 - Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610), modificare gli importi come segue:

1996: + 40.000 milioni;
1997: + 40.000 milioni;
1998: + 40.000 milioni.

0. 2. 30. 10.

Gibelli, Castelli, Dosi, Gori, Bartolich, Domenico Basile, Gnutti.

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro: 1996: -32 miliardi.

Ministero per i beni culturali: 1996: + 32 miliardi.

0. 2. 30. 11.

Tatarella, Marengo, Pitzalis, Capitaneo, Bono, Gasparri, Poli Bortone, Valensise.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

1996: -;
1997: - 140.000;
1998: - 140.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, modificare gli importi come segue:

1996: -;
1997: + 140.000;
1998: + 140.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequentare di corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lie 2.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali ».

0. 2. 30. 12.

Gubert, Moioli Viganò, Sacerdoti, Fuscagni, Sanza, Rotondi, Vietti, Giovanardi.

Alla tabella A, Ministro del Tesoro, modificare gli importi come segue:

1996: + 3.000 milioni;
1997: -;
1998: -.

Conseguentemente, alla tabella C: Ministero dei lavori pubblici (cap. 2102 - decreto legislativo 143/94 articolo 3) modificare gli importi come segue:

- 3.000 milioni.

0. 2. 30. 13.

Riccio, Cuscunà, Tringali, Bizzarri, Marengo, Pezzoli, Gaggioli, Messa, Taddei, Colosimo, Cerullo, Cavallini, Pezzella, Mammola, Dallara, Scalisi, Cefaratti, Parenti, Pampi, Antonio Basile, Dell'Utri, Valenti, Savarese.

Alla tabella A, Ministero della pubblica istruzione, modificare gli importi come segue:

1996: + 200.000 milioni;
1997: + 200.000 milioni;
1998: + 200.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: ENAS cap. 2102), modificare gli importi come segue:

1996: - 200.000 milioni;
1997: - 200.000 milioni;
1998: - 200.000 milioni.

0. 2. 30. 14.

Dotti.

Alla tabella A, Ministero della pubblica istruzione, modificare gli importi come segue:

1996: + 60 miliardi;
1997: + 50 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C apportare le seguenti modifiche, alla voce: legge n. 730 del 1983 articolo 18 comma 5 (fondo rotazione Sace - cap. 8186).

1996: - 60 miliardi;
1997: - 50 miliardi.

0. 2. 30. 15.

Commisso, Altea, Calvanese, Bolognesi, Dorigo, Garavini, Guerra, Nappi, Sciacca, Ferrante, Di Rosa, Sbarbati, Crucianelli, Boffardi, Bielli, Vignali, Lumia, Diana, Vannoni, Finocchiaro Fidelbo, Masini, Gracco, Scotto di Luzio, Guerzoni, De Julilo, Manzini, Gatto, La Cerra, Amici, Uccielli.

Alla tabella A, Ministero della pubblica istruzione, variare gli importi come segue:

1996: + 18.000;
1997: + 90.000;
1998: + 350.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS articolo 3, (cap. 2102), variare gli importi come segue:

1996: - 18.000;
1997: - 90.000;
1998: - 350.000.

0. 2. 30. 16.

Sbarbati, Napoli, Meo Zilio, Zen, Commisso, Rossetto, Duca, Giacco, Emiliani, Mariani, Ferrante, Uchielli, Polenta, Jervolino Russo, Burani Procaccini, Mazzetto, Parisi, Bindi, Giacobuzzo, Lia, Toia, Guidi Antonio, Prestigiacomo, Colli, Bassi Lagostena, Lenti, Galdelli, Simeone, Morselli, Ciocchetti, La Saponara, De Murtas, Pistone, Manzoni, Indelli, Aprea, Cova, Bordon, Ugolini, Cartelli, Paggini, Pozza Tasca, Brugger.

Alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, modificare gli importi come segue:

1996: + 8 miliardi;
1997: + 8 miliardi;
1998: + 8 miliardi.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994, Istituzione dell'ENAS (capitolo 2102), modificare gli importi come segue:

1996: - 8 miliardi;
1997: - 8 miliardi;
1998: - 8 miliardi.

0. 2. 30. 17 (ex . A. 102).

Lantella, Costa.

Alla tabella A, Ministero dell'industria, modificare gli importi come segue:

1996: - 25.000;
1997: - 25.000;
1998: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'industria, modificare gli importi come segue:

1996: + 25.000;

1997: + 25.000;
1998: + 30.000.

0. 2. 30. 18 (Tab. A. 232).

De Angelis, Lenti, Luigi Marino, Carazzi, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Bogghetta, Brunetti, Cocci, Cosutta, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Alla tabella A, Ministero dell'industria, modificare gli importi come segue:

1996: + 20 miliardi;
1997: + 20 miliardi;
1998: + 10 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994, articolo 3 (cap. 2102), modificare gli importi come segue:

1996: - 20 miliardi;
1997: - 20 miliardi;
1998: - 10 miliardi.

0. 2. 30. 19 (Tab. A. 54).

Costa.

Alla tabella A, Ministero del commercio con l'estero, legge 83 del 1989: Interventi in favore dei consorzi di PMI, apportare le seguenti variazioni:

1996: + 10 miliardi;
1997: + 10 miliardi;
1998: + 10 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Articolo 3 - Finanziamento e programmazione dell'attività (cap. 2102/Min. lavori pubblici) modificare gli importi come segue:

1996: - 10 miliardi;
1997: - 10 miliardi;
1998: - 10 miliardi.

0. 2. 30. 20.

Leoni Orsenigo, Gnutti.

Alla tabella A, Ministero della sanità, modificare gli importi come segue:

1996: + 91.000;

1997: + 41.000;

1998: -.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, modificare gli importi come segue:

1996: - 91.000;

1997: - 41.000;

1998: -.

0. 2. 30. 21.

Costa, Giovanardi.

Alla tabella A, al Ministero della sanità, variare gli importi come segue:

1996: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, Legge n. 146 del 1980: (Somme dovute all'Ente poste), variare gli importi come segue:

1996: - 1.000.

0. 2. 30. 22 (ex Tab. A. 34).

Sbarbati, Polenta, Duca, Giacco, Emiliani, Mariani, Uchielli, Zen, Commisso, Meo Zilio, Ferrante, Calzolaio, Jervolino Russo, Mazzetto, Lia, Napoli, Indelli, Simeone, Aprea, Prestigiaco, Bindi, Burani Procaccini, Manzoni, Toia, Porcu, Colli, Bassi Lagostena, Guidi, Pistone, De Murtas, Ciocchetti, Galdelli, Lenti, Cova, Mazzuca, Bordon, Ugolini, Cartelli, Paggini, Pozza Tasca, Brugger.

Alla tabella A, Ministero per i beni culturali e ambientali, variare gli importi come segue:

1996: + 10.000;

1997: + 10.000;

1998: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS, articolo 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (capitolo 2102), variare gli importi come segue:

1996: - 10.000;

1997: - 10.000;

1998: - 10.000.

0. 2. 30. 23 (Tab. A. 26).

Simeone, Tatarella, Poli Bortone, Gasparri.

Alla tabella A, Ministero per i beni culturali e ambientali, variare gli importi come segue:

1996: + 3.000;

1997: + 3.000;

1998: + 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, voce: decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS, articolo 3, Spese per il finanziamento (capitolo 2102), variare gli importi come segue:

1996: - 3.000;

1997: - 3.000;

1998: - 3.000.

0. 2. 30. 24.

Moioli Viganò, Sanza, Gubert, Fuscagni, Rotondi, Giovanardi.

Alla tabella A inserire la voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con i seguenti importi:

1996: + 15 miliardi;

1997: + 20 miliardi;

1998: + 20 miliardi.

Conseguentemente alla tabella C alla voce Ministero del tesoro legge n. 146 del 1980 ridurre gli importi come segue:

1996: - 15 miliardi;

1997: - 20 miliardi;

1998: - 20 miliardi.

0. 2. 30. 25.

De Julio, Bracco, Masini, Gal-

liani, Monticone, Galileo Guidi, Manca, Mariani, Agostini, Amici, Pezzoni, Diana, Aloisio, Di Capua, Paoloni, Soda, Stampa, Podestà, Lopodote Gadaleta, Saraceni, Manzini, Bonsanti, Dalla Chiesa, Vannoni, Guerzoni, Cornacchione Milella, Melandri, Guerra, Commisso, Vignali, Nappi, Scalia, Sbarbati, Ugolini, Evangelisti, Grignafini, Meo Zilio.

Nella relazione alla tabella B, sostituire la voce:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'accantonamento è diretto ad assicurare il finanziamento agevolato all'editoria, gli interventi per il Giubileo nonché il Ponte di Messina.

con la seguente:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'accantonamento è diretto ad assicurare il finanziamento agevolato all'editoria, gli interventi per il Giubileo nonché il Ponte di Messina.

Gli stanziamenti per il Giubileo sono finalizzati anche ad interventi volti allo sviluppo, alla razionalizzazione ed all'ammodernamento delle strutture turistiche e ricettive e alla qualificazione dei servizi nonché agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compresa quella comunitaria.

0. 2. 30. 26 (Tab. B. 55).

Tatarella, Bono, Poli Bortone, Gasparri, Valensise.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1996: - 220.000;
1997: -;
1998: -.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la voce: Legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, comma 40, agevolazioni finanziarie alle imprese del commercio, turismo e servizi nel Mezzogiorno:

1996: + 220.000;
1997: -;
1998: -.

0. 2. 30. 27 (Tab. B. 20).

Tofani, Valensise, Bono, Tatarella, Poli Bortone, Gasparri.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1996: - 200.000;
1997: - 200.000;
1998: - 800.000.

alla stessa tabella, Ministero del commercio con l'estero, modificare gli importi come segue:

1996: -;
1997: + 200.000;
1998: + 800.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la voce: Legge n. 295, del 1973 - Finanziamento esportazioni a pagamento differito (cap. 7775 - Tesoro):

1996: + 200.000.

0. 2. 30. 28 (Tab. B. 14).

Gasparri, Bono, Poli Bortone, Valensise, Paolone, Tatarella.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1996: - 25 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la voce: Capitolo 7586 - Presidenza del Consiglio dei ministri legge n. 363/84: terremoto Abruzzo, Molise, Umbria, Campania, Lazio:

1996: + 25 miliardi.

0. 2. 30. 29.

Saia, Di Stasi, Di Fonzo, Aloisio, Luigi Marino, Paoloni, Gerardini, La Volpe, De Angelis, Pistone, Amici, Lenti, Bellei Trenti, Nardini, Di Capua,

Bertotti, Guerra, Grimaldi, Cocci, Scotto di Luzio, Valpiana, Scalia, Nappi, Di Lello Finuoli, Carazzi, Commisso, Crucianelli, Sciacca, Diliberto, Moroni, Saraceni, Mignone, Torre.

Alla tabella B - (Ministero del tesoro) variare gli importi come segue:

- 25.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella D aggiungere la voce: Rifiinanziamento della legge n. 363 del 1984 per interventi connessi agli eventi sismici del 29 aprile 1984, in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (cap. 7586 - Presidenza del Consiglio dei Ministri).

+ 25.000 milioni.

0. 2. 30. 30.

Riccio, Gaggioli, Landolfi, Neri, Morselli, Pace, Patarino, Marengo, Simeone, Sospiri, Paolone, Cuscunà, Zaccheo, Tringali Pitzalis, Dell'Utri, Bizzarri, Mariano, Cefaratti, Bracci, Marengo, Voza, Simonelli, Fonnesu, La Grua, Manzoni, Epifani, Sidoti, La Saponara, Rallo, Enzo Caruso.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

1996: + 2.000 miliardi;

1997: + 2.000 miliardi;

1998: + 2.000 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C apportare le seguenti variazioni: Ministero dei lavori pubblici: Decreto-legge n. 143 del 1994 ENAS: Art. 3 - cap. 7272:

1996: - 2.000 miliardi;

1997: - 2.000 miliardi;

1998: - 2.000 miliardi.

0. 2. 30. 31. (Tab. B. 119).

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei,

Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertinotti, Bellomi, Scotto di Luzio, Podestà, Taddei, Vido.

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1996: + 25.000 milioni;

1997: + 30.000 milioni;

1998: + 30.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C Ministero del tesoro: Legge n. 730 del 1983, (cap. 8186) modificare gli importi come segue:

1996: - 25.000 miliardi;

1997: - 30.000 miliardi;

1998: - 30.000 miliardi.

0. 2. 30. 32. (Tab. B. 18).

Zaccheo, Bono, Valensise, Tatarella, Poli Bortone, Gasparri.

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti modificazioni:

1996: + 100.000 milioni;

1997: + 100.000 milioni;

1998: + 100.000 milioni.

Di cui: rate ammortamento mutui:

1996: 100.000 milioni;

1997: 100.000 milioni;

1998: 100.000 milioni.

0. 2. 30. 33. (Tab. B. 123).

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Bellomi, Scotto di Luzio, Podestà, Taddei, Vido, Lenti.

Alla tabella B, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, modificare gli importi come segue:

1996: + 483;
1997: + 483;
1998: + 434.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli Affari Esteri - Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, modificare gli importi come segue:

1996: - 483;
1997: - 483;
1998: - 434.

0. 2. 30. 34. (Tab. B. 53).

Poli Bortone, Bono, Tatarella, Gasparri.

Alla tabella B, Ministero dell'industria, variare gli importi come segue:

1996: - 220.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella D inserire la voce: Legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, comma 40 - Agevolazioni finanziarie alle imprese del commercio, turismo e servizi nel Mezzogiorno:

1996: + 220.000 milioni.

0. 2. 30. 35.

Dotti.

Alla tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificare gli importi come segue:

1996: + 200.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri legge n. 163 del 1985, articolo 30, comma 7, della legge 1213/1965 apportare la seguente variazione:

1996: - 200.000 milioni.

0. 2. 30. 36. (Tab. B. 26.)

Gnutti, Castelli, Cavaliere, Gibelli.

Alla tabella B, Ministero dell'industria, variare gli importi come segue:

1996: + 50.000 milioni;
1997: + 70.000 milioni;
1998: + 80.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 730 del 1983, - articolo 18, quinto comma - fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186), modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000 milioni;
1997: - 70.000 milioni;
1998: - 80.000 milioni.

0. 2. 30. 37. (Tab. B. 2.)

Gnutti, Graticola.

Alla tabella B, Ministero dell'industria, variare gli importi come segue:

1996: + 50.000 milioni;
1997: + 80.000 milioni;
1998: + 80.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici: decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Enas, modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000 milioni;
1997: - 80.000 milioni;
1998: - 80.000 milioni.

0. 2. 30. 38.

Pezzella, Bono, Gasparri, Poli Bortone, Tatarella, Valensise

Alla tabella B, Ministero dell'industria, variare gli importi come segue:

1996: + 20.000 milioni;
1997: + 20.000 milioni;
1998: + 20.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 730 del 1983 -

articolo 18, quinto comma - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186), modificare gli importi come segue:

1996: - 20.000 milioni;
1997: - 20.000 milioni;
1998: - 20.000 milioni.

O. 2. 30. 39. (Tab. B. 1).

Gnutti, Graticola.

Alla tabella B, Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato, modificare gli importi come segue:

1996: + 10.000 miliardi;
1997: -;
1998: -.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 146 del 1980: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) articolo 38, modificare gli importi come segue:

1996: - 10.000 miliardi;;
1997: -;
1998: -.

O. 2. 30. 40.

Servodio, Viviani, Rizza, Negri, Tattarini, Giacobuzzo, Parisi, Polenta, Lia, Calvi, De Rosa, Stornello, Bassi Lagostena, Pezzoli, Chiesa, Abisio, Bracco, Altea, Scotto di Luzio, Ferrara, Settimi, Scanu, Manzoni, Lopedote Gadaleta, Perinei, Mattioli, Raffaelli, Podestà, Manzini.

Alla tabella C, Presidente del Consiglio, legge n. 163/85 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo variare gli importi come segue:

1996: -;
1997: + 100.000 miliardi;
1998: + 150.000 miliardi.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici decreto

legislativo n. 143 del 1994, articolo 3, cap. 2102, modificare gli importi come segue:

1997: - 100.000 miliardi;
1998: - 150.000 miliardi.

O. 2. 30. 41.

Ciocchetti, D'Onofrio, Saraceni, Giovanardi.

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195, del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: Articolo 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615), modificare gli importi come segue:

1996: + 36.000;
1997: + 36.000;
1998: + 36.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317), modificare gli importi come segue:

1996: - 36.000;
1997: - 36.000;
1998: - 36.000.

O. 2. 30. 42.

Scanu, Scozzari, Calvi, Monticone, Aloisio, Del Gaudio, Cherio, Voza, Innocenti, Porcu, Pasinato, Altea, Soda, Anedda, Manzoni, Massidda, Castelli, Perale, Formenti, Sandrone, Gibelli, Giacco, Messa, Pistone, Antonio Basile, Servodio.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1982. Modificazioni al regime di zucchero e finanziamento aiuti nazionali previsti dalla

normativa comunitaria nel settore biettico-lo-saccarifero (AIMA cap. 4542) modificare gli importi come segue:

1996: - 6.000;

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 201 del 1991: contributi di lotta fitopatologica integrata da attuare anche in cofinanziamento con le Regioni (cap. n. 7243/risorse agricole):

1996: + 6.000;

0. 2. 30. 43. (Tab. C. 148).

Bono, Tatarella, Gasparri, Valensise.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 610 del 1982 - riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (cap. 4531, 4532/P, modificare gli importi come segue:

1996: + 60.000;

1997: + 50.000;

1998: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla medesima rubrica, legge n. 730 del 1983, articolo 18 comma 5 (Fondo rotativo istituito presso la SACE) (cap. 8186), modificare gli importi come segue

1996: - 60.000;

1997: - 50.000;

1998: - 50.000.

0. 2. 30. 44.

Gnutti, Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini Tibaldeo, Stroili, Comino.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 610 del 1982 - Riordinamento dell'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) cap. 4531, 4532/p), modificare gli importi come segue:

1996: + 60.000;

1997: + 50.000;

1998: + 50.000.

Conseguentemente alla stessa tabella, alla medesima rubrica, legge n. 730 del 1983, art. 18 quinto comma - Fondo relativo istituito presso la SACE (cap. 8186), modificare gli importi come segue:

1996: - 60.000;

1997: - 50.000;

1998: - 50.000.

0. 2. 30. 45 (Tab. C. 53).

Poli Bortone, Bono, Gasparri, Tatarella.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 730 del 1983 - art. 18, comma 5 (SACE), (cap. 8186), modificare gli importi come segue:

1996: - 13.750;

1997: -;

1998: -.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, legge n. 185 del 1992: Fondo di solidarietà nazionale - art. 1, comma 3 (cap. 7451), modificare gli importi come segue:

1996: + 13.750;

1997: -;

1998: -.

0. 2. 30. 46.

Gnutti, Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini Tibaldeo, Stroili, Comino.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, Legge n. 730 del 1983 - art. 18, comma 5 (SACE), (cap. 8186), modificare gli importi come segue:

1996: - 13.750;

1997: -;

1998: -.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Legge n. 185 del 1992:

Fondo di solidarietà nazionale — articolo 1, comma 3 (cap. 7451), modificare gli importi come segue:

1996: + 13.750;
1997: —;
1998: —.

O. 2. 30. 47.

Dotti.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, Legge n. 730 del 1983 (cap. 8186), variare gli importi come segue:

1996: - 20.000;
1997: —;
1998: —.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 237 del 1993 (art. 1, comma 1-bis):

1996: + 20.000;
1997: —;
1998: —.

O. 2. 30. 48.

Tattarini, Di Stasi, Agostini, Sales, Lorenzetti, Biricotti, Manganelli, Nardone, Di Capua, Evangelisti, La Saponara, Manca, Lumia, Bonito, Turci, Carli, Calzolaio, Cennamo, Serafini, Diana, Camoirano, Ferrante, Mattina, Chiavacci, Ruffino, Uccielli, Manzini, Pezzoni, Bargone, Beebe Tarantelli, Mariani, Rotundo, Di Stasi, Bonito.

Alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici: decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Enas, modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 399 del 1987 - Fondo nazionale per l'artigianato, rifinanziamento articolo 3:

1996: + 50.000 milioni.

O. 2. 30. 49.

Pezzella, Bono, Gasparri, Valensise, Poli Bortone, Tatarella.

Alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici: decreto legislativo n. 143/94 - Istituzione dell'ENAS, modificare gli importi come segue:

1996: - 40 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella D, della finanziaria, inserire la seguente voce: Legge 83 del 1989 - Contributi consorzi esportazione:

1996: + 40 miliardi.

O. 2. 30. 50.

Pezzoli, Simonelli, Taddei, Marrenco, Cerullo, Pezzella, Rallo, Vincenzo Basile, Antonio Rizzo, Mazzone, Paolone, Marino Buccellato, Mitolo, Pampo, Mariano, Luigi Negri, Aliprandi, Filippi, Baia-monte, Mazzetto, Greco, Massida.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 — Agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:

1996: - 300.000.

Conseguentemente, alla tabella D aggiungere la voce: Rifinanziamento legge n. 32 del 1992 — Terremoto Basilicata, Puglia, Calabria, Campania anni 1980 e successivi, (cap. 7888 — Tesoro):

1996: 300.000.

O. 2. 30. 51 (Tab. C. 120).

Grimaldi, Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Lenti, Moroni, Muzio, Nar-

dini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli, Bertotti, Bellomi, Scotto di Luzio, Podestà, Taddei, Vido.

Alla tabella D, legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il finanziamento delle norme per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Cap. 7100/Risorse agricole) modificare gli importi come segue:

1996: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)- art. 15, comma 20: Fondo di dotazione Sace (cap. 8033/Tesoro), modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000.

0. 2. 30. 52.

Gnutti, Anghinoni, Dozzo, Stroili, Fogliato, Franzini Tibaldeo, Comino.

Alla tabella D, Legge n. 526, del 1982 Cassa Artigiana art. 30 cap. 7743/Tesoro, modificare gli importi come segue:

1996 + 100.000.

Conseguentemente alla medesima tabella D: Decreto legge n. 148 del 1993 (Contributo speciale regione Calabria) art. 3, cap. 8789/Tesoro, modificare gli importi come segue:

1996: - 100.000.

0. 2. 30. 53.

Gnutti.

Alla tabella D, Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia - articolo 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro) modificare gli importi come segue:

1996: +50.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, Legge n. 47 del 1988: Disposizioni

per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/tesoro, (modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000.

0. 2. 30.54. (Tab. D. 2).

Pezzella, Bono, Gasparri, Valen-
-sise, Poli Bortone, Tatarella.

All'articolo 2 aggiungere in fine il seguente comma:

13-bis. Il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1995, recante « Determinazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in materia di interporti », è prorogato di sessanta giorni.

0. 2. 30.55.

Gnutti.

Alla tabella D sopprimere la voce legge n. 237 del 1993 (cao. 7830/Tesoro).

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del tesoro, variare l'importo del 1996 del seguente ammontare:

+ 20 miliardi.

0. 2. 30. 56.

La Commissione.

EMENDAMENTO 2.30 DEL GOVERNO, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA E DELLE ALLEGATE TABELLE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 e le allegate tabelle con il seguente:

ART. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1996-1998, restano determinati per l'anno 1996 in lire 12.400 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.250,485 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1996 e triennale 1996-1998, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto

capitale restano determinati, per l'anno 1996, in lire 3.197,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1996, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1996, 1997 e 1998 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, delle Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo — con esclusione del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) — della scuola e delle università è determinata, rispettivamente, in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 miliardi e in lire 6.890 miliardi ivi compresa la somma di lire 50 miliardi annui per il riequilibrio della retribuzione di posizione dei dirigenti statali in coerenza con gli analoghi trattamenti degli altri dirigenti del pubblico impiego.

10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, per gli anni 1996, 1997 e 1998 sono determinate, rispettivamente, in lire 1.040 miliardi, in lire 2.310 miliardi e in lire 2.790 miliardi, ivi compresa la somma di lire 50 miliardi annui per la riforma del sistema retributivo dell'alta dirigenza.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all'articolo 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa o sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale non soggetto a contrattazione con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

12. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1996, 1997 e 1998, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è determinata, rispettivamente, in lire 2.340 miliardi, in lire 5.370 miliardi e in lire 6.490 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitolaria che verrà determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.			
Presidenza del Consiglio dei ministri	^(a) 395.155	574.155	617.700
Ministero del tesoro	^(a) 12.630.700	^(b) 9.471.300	^(b) 9.420.600
Di cui:			
regolazione debitoria			
1996: 11.400.000			
1997: 5.000.000			
1998: 4.550.000			
rate ammortamento mutui			
1997: 700.000			
1998: 700.000			
Ministero di grazia e giustizia	^(a) 200.000	200.000	200.000
Ministero degli affari esteri	^(a) 170.000	177.200	204.000
Ministero della pubblica istruzione	^(a) 599.930	847.600	897.600
Ministero dell'interno	^(a) 770.000	310.000	260.000
Ministero dei trasporti e della navigazione	^(a) 70.000	220.000	250.000
Di cui: rate ammortamento mutui			
1997: 30.000			
1998: 60.000			

^(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per l'intero importo, al netto delle regolazioni debitorie.

^(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per l'importo di lire 3.500 miliardi, per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . .	^(a) 14.000	440.000	440.000
Ministero della difesa	^(a) 12.000	12.000	12.000
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	^(a) 1.086.200	1.086.450	1.199.150
Di cui:			
regolazione debitoria			
1996: 1.000.000			
1997: 1.000.000			
1998: 1.132.200			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	^(a) 93.000	42.000	94.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . .	^(a) 1.149.000	1.040.000	1.021.000
Ministero della sanità	^(a) 134.000	184.000	234.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	^(a) 12.000	5.000	5.000
Ministero dell'ambiente	^(a) 38.500	36.900	36.900
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	17.374.485	14.646.605	14.885.950

^(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera ^(a) per l'intero importo, al netto delle regolazioni debitorie.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
2) Accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie			
Ministero delle finanze.	<i>(a)</i> - 4.974.485	<i>(b)</i> - 3.500.000	<i>(b)</i> - 3.500.000
Totale accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie	- 4.974.485	- 3.500.000	- 3.500.000
TOTALE TABELLA A	12.400.000	11.146.605	11.385.950

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a tutti gli importi dell'anno 1996 degli accantonamenti di segno positivo, al netto delle regolazioni debitorie.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, relativo al Ministero del tesoro, contrassegnato dalla medesima lettera *b)*, per gli importi di lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Presidenza del Consiglio dei ministri	90.000	145.000	586.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1997: 100.000			
1998: 540.000			
Ministero del tesoro	1.062.000	1.647.000	2.797.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1997: 525.000			
1998: 1.785.000			
Ministero di grazia e giustizia	450.000	500.000	500.000
Ministero della pubblica istruzione	100.000	100.000	50.000
di cui limiti di impegno	50.000	50.000	
Ministero dei lavori pubblici	^(a) 350.500	443.500	653.500
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1996: 105.000			
1997: 165.000			
1998: 225.000			
limiti di impegno			
1996: 47.000			
1997: 47.000			
1998: 47.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 310.515 milioni per l'anno 1996.

Segue TABELLA B

MINISTERI	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dei trasporti e della navigazione	471.500	561.500	661.500
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1996: 150.000			
1997: 450.000			
1998: 550.000			
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	517.000	517.000	566.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	310.000	685.000	785.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1996: 250.000			
1997: 350.000			
1998: 450.000			
Ministero per i beni culturali e ambientali	153.000	153.000	203.000
Ministero dell'ambiente	32.000	60.000	60.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	25.000	565.000	585.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	3.561.000	5.377.000	7.447.000

Segue TABELLA B

MINISTERI	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
2) Accantonamento di segno negativo per incrementi di entrate tributarie			
Ministero delle finanze	^(a) - 310.515	-	-
Totale accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie	- 310.515	-	-
TOTALE TABELLA B . . .	3.250.485	5.377.000	7.447.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo relativo al Ministero dei lavori pubblici, per lire 310.515 milioni per l'anno 1996.

TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
---------------------------	------	------	------

*(milioni di lire)*PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

— ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)

210.000 210.000 210.000

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)

917.000 800.000 750.000

Legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186)

570 570 570

Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'istallazione di una stazione radio-televisiva (cap. 1381)

6.000 6.000 6.000

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1995

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (capp. 2950, 2951, 2966)	205.235	205.235	228.000
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7900)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 428 del 1990: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990): — ART. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) (cap. 2440)	100	100	100
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: — ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615)	240.000	240.000	240.000
	1.778.905	1.661.905	1.634.670

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEL TESORO			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	122.000	122.000	122.000
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505)	50.000	40.000	30.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	260.000	257.000	257.000
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543)	70.000	80.000	90.000
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— ART. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'Ente poste italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banca-posta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	325.000	335.000	335.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 764 del 1975: Liquidazione dell'ente « Gioventù Italiana » (cap. 4585)			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): — ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)	30.000	30.000	30.000
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: — ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)			
Legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173)	100.000	200.000	200.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982 e decreto-legge n. 391 del 1990, convertito, con modificazioni dalla legge n. 48 del 1991: Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)	260.000	85.000	35.000
Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532/p)	240.000	250.000	250.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
— ART. 18, quinto comma: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186)	190.000	275.000	290.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
— ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) (a)	41.883.000	40.530.000	41.819.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9010)	350.000	400.000	400.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632)	575	575	575
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)	250.000	250.000	250.000
	44.130.575	42.854.575	44.108.575

(a) Al netto di lire 2.185 miliardi per l'anno 1996, 1997 e 1998 a carico del capitolo 5958 del Tesoro.

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	8.000	8.000	8.000
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082) .	520.000	650.000	700.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	95.000	95.000	100.000
	633.000	763.000	818.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120)	10.000	10.000	10.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (cap. 3212)	4.750	4.750	5.000
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (cap. 3138)	900	900	900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)	597.000	577.000	627.000
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (cap. 2569)	130	130	130
	603.055	583.055	633.305

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273)	500	500	200
--	-----	-----	-----

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (cap. 2841)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3282)	40.000	40.000	40.000
Legge n. 142 del 1990: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610)	16.650	16.650	16.650
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: — ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782, 2785)	6.392	6.392	6.800
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Rioridino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: — ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236)	400.000	400.000	400.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (cap. 7232/p) .	150.000	150.000	150.000
	663.042	663.042	663.450
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	5.000	5.000	5.000

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1995

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (cap. 2102)	1.942.150	2.016.050	2.018.536
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività – spese in conto capitale (cap. 7272)	3.182.650	3.322.950	3.520.464
	5.129.800	5.344.000	5.544.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (cap. 3401)	8.000	8.000	8.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 7761, 7764, 7765)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304)	450.000	660.000	850.000
	468.000	678.000	868.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)	91.500	91.500	91.500
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (cap. 4791)	32.500	32.500	32.500
	124.000	124.000	124.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

**MINISTERO
DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (capp. 3101, 3534/p, 3535/p, 7972, 7973/p, 7974, 7975, 7979)	50.000	50.000	50.000
– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (cap. 7977)	970	970	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 7451)	161.250	112.750	115.000
	212.220	163.720	166.000

**MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)	475.000	475.000	475.000
---	---------	---------	---------

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Decreto legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056)	24.250	24.250	25.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge n. 106 del 1989: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)	190.000	160.000	150.000
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)	180	180	180
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
– ART. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p)	50.000	50.000	50.000
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (capp. 1297, 7002)	337.850	337.850	375.000
	388.030	388.030	425.180
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. 1538)	3.000	3.000	3.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042)	6.000	6.000	6.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116)	1.520	1.520	1.600
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614)	5.985	5.985	6.300
	16.505	16.505	16.900
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 4635, 4637, 8630/p)	44.500	44.500	44.500
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente: — ART. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501)	238.000	290.500	299.500
	282.500	335.000	344.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7701)	5.200	5.200	5.200
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513)	20.000	15.000	15.000
Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: — ART. 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502)	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Segue TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7324/p)	500.000	500.000	500.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- ART. 24, comma 24: Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518)	64.350	64.350	65.000
Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527)	946.200	1.150.000	1.300.000
Legge n. 399 del 1989: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 2109)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (cap. 1256)	135.200	143.200	175.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1526)	137.000	141.000	144.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, e decreto-legge n. 483 del 1995 (capp. 1527, 1529/p) . . .	5.000	24.000	25.000
	2.872.950	3.102.750	3.289.200
TOTALE GENERALE . . .	58.002.332	57.347.332	59.295.480

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996
	<i>(milioni di lire)</i>
Legge n. 3 del 1963 e legge n. 75 del 1976: Tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (cap. 8636/Lavori pubblici)	2.000
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro)	50.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle norme per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (cap. 7100/Risorse agricole)	50.000
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia: - ART. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)	100.000
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 887 del 1982: Disposizioni in materia di IVA - ART. 9, nono comma: Contributi a cooperative e consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio e del turismo (cap. 8042/Industria)	25.000
Decreto-legge n. 623 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 748 del 1983 - ART. 1, commi 1-ter e 1-quater: Recupero del patrimonio edilizio dell'area Flegrea (cap. 7571/Presidenza)	10.000
Legge n. 887 del 1984: - ART. 12: Costruzione area ricerca di Frascati del CNR (cap. 7506/Università e ricerca)	3.800
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (cap. 8187/Tesoro)	20.000
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria (cap. 7304/Università e ricerca)	50.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia (cap. 9004/Tesoro)	30.000
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - ART. 4: Azioni nel settore agricolo (cap. 7545/Risorse agricole) .	5.000

Segue TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996
<i>(milioni di lire)</i>	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
– ART. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)	1.490.000
– ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (cap. 7740/Lavori pubblici; cap. 8123/Risorse agricole)	20.000
Legge n. 13 del 1989: Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	
– ART. 10: Fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche (cap. 8275/Lavori pubblici)	25.000
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7563/Industria)	65.000
Legge n. 274 del 1989: Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1989-1993 (cap. 7508/Università e ricerca)	500.000
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la difesa dell'ambiente (cap. 7712/Ambiente)	30.000
Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)	5.000
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (cap. 7904/Industria)	30.000
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani di cultura	
– ART. 21: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti e di scuole italiane all'estero (cap. 8001/Affari esteri)	3.000
Legge n. 201 del 1991: Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) (cap. 7243/Risorse agricole)	5.000
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (cap. 7878/Tesoro)	10.000
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese	
– ART. 43 (cap. 7558/Industria)	90.000
– ART. 31 (cap. 7879/Tesoro)	100.000

Segue TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996
	<i>(milioni di lire)</i>
Legge n. 394 del 1991: Legge quadro sulle aree protette (cap. 7410/Ambiente)	48.000
Legge n. 48 del 1982: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (cap. 7596/Lavori pubblici)	10.000
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:	
- ART. 9 (cap. 7279/Trasporti)	75.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:	
- ART. 3, comma 9, e art. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (cap. 8789/Tesoro)	196.000
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:	
- ART. 1, comma 1-bis: Sviluppo cooperazione agricola (cap. 2575/Risorse agricole)	20.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane	
- ART. 25, comma 1 (cap. 8375/Risorse agricole)	15.000
Decreto legislativo n. 506 del 1994: Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) (cap. 7526/Università e ricerca)	10.000
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:	
- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (cap. 9087/Lavori pubblici)	15.000
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:	
- ART. 1: Imprenditorialità giovanile (cap. 7830/Tesoro)	90.000
	3.197.800.

TABELLA E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1995

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 1073 del 1962: Contributi in favore dell'Accademia di danza (cap. 2752/Pubblica istruzione)	- 20,90	- 20,90	- 22,00
Legge n. 720 del 1964: Contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica (cap. 2752/Pubblica istruzione)	- 45,60	- 45,60	- 48,00
Legge n. 1132 del 1966: Contributo in favore della sezione italiana dell'AEDE (Association européenne des enseignants) (cap. 5272/Pubblica istruzione)	- 10,00	- 10,00	- 10,00
Legge n. 283 del 1977: Contributo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) (cap. 3071/Lavoro e previdenza)	- 6,50	- 6,50	- 6,00
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (cap. 9012/Tesoro)	- 196.000	-	-
Legge n. 68 del 1987: Aumento del contributo annuo a carico dello Stato in favore del centro italiano di ricerche e di informazioni sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) (cap. 1355/Bilancio)	- 142,50	- 142,50	- 150,00

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1995

Segue TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1996	1997	1998
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni ecc. istituti credito dir. pubblico (cap. 8017/ Tesoro)	- 50.000	-	-
Decreto-legge n. 26 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali - ART. 3 - Fondo speciale per la ricerca applicata (cap. 7520/p/Università e ricerca)	- 10.000	-	-
	- 256.225,50	- 225,50	- 236

NOTA. Tutte le autorizzazioni di spesa sono soppresse in via permanente.

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine*
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 18, 20.

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
<i>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</i>						
Legge n. 34 del 1991 Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Trasporti e navigazione, cap. 7751)	15.000	20.000	13.500	—	—	3
<i>2. Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 231 del 1975. Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria, cap. 7541)	10.000	—	—	—	—	1
Legge n. 130 del 1983. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)						
- ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994 - ART. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria cap. 7546)	97.000	97.000	60.000	—	—	3
Legge n. 710 del 1985. Interventi in favore della produzione industriale (Industria, cap. 7545)	15.000	15.000	10.000	—	—	1
Legge n. 910 del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).						
- ART. 3, comma 4 Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria, cap. 7548)	25.000	50.500	118.500	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 15, comma 39: Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910)	4.850	—	—	—	—	
Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:						
- ART. 14, comma 3. Fondo speciale per la riconversione della produzione di amianto (Industria: cap. 7560)	4.850	9.700	—	—	—	1
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
- ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: cap. 8032)	25.000	50.000	46.250	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- ART. 2, comma 6: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria cap. 7558)	25.000	50.000	46.250	—	—	3
- ART. 5-bis, comma 3: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria: cap. 7563)	15.000	14.100	—	—	—	3
- ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: cap. 7561)	100.000	100.000	110.400	—	—	3
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: cap. 7556)	100.000	120.000	220.690	—	—	3
	421.700	506.300	612.090	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
3. Interventi per calamità naturali						
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro, cap. 8787)	14.550	9.700	—	—	—	3
Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 (Tesoro: cap. 8787)	19.400	19.400	—	—	—	3
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787, 8809)	12.125	12.125	12.500	55.000	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	1.940	1.940	2.000	10.000	2002	3
Legge n. 879 del 1986. Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.						
- ART. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro capp. 8786, 8787)	40.000	40.000	20.120	56.000	2006	3
- ART. 4 Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché di edifici da adibire a caserme per la polizia di Stato e per i vigili del fuoco (Lavori pubblici: cap. 9050)	2.500	2.500	—	—	—	3
- ART. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	970	970	1.000	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 910 del 1986. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- ART. 6, comma 2: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995 (Bilancio: cap. 7098)	9.700	—	—	—	—	
- ART. 6, comma 6, e articolo 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio cap. 7089)	9.700	—	—	—	—	
Legge n. 67 del 1988. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	95.000	—	—	—	—	
- ART. 17, comma 3. Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995 (Bilancio: cap. 7098)	359.250	294.000	—	—	—	3
- ART. 17, comma 5. Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Tesoro: cap. 8817)	4.850	—	—	—	—	
- Lavori pubblici (Cap. 9051)	20.000	25.000	—	—	—	3
Legge n. 102 del 1990. Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987:						
- Tesoro cap. 7796	4.850	—	—	—	—	
- Bilancio cap. 7083	291.000	457.840	251.160	248.840	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.						
- ART. 6, comma 2. Interventi nei territori colpiti da eventi sismici e movimenti franosi (Presidenza: cap. 7602)	4.750	—	—	—	—	
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
- ART. 1, comma 1. Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)	340.000	450.000	700.000	1.540.000	—	3
Legge n. 505 del 1992: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali:						
- ART. 4, comma 4: Per la continuità dell'attività del bacino sperimentale (articolo 30 della legge n. 183 del 1989) (Lavori pubblici: cap. 7748)	2.910	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: Disposizioni a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (Tesoro: cap. 7866)	236.000	60.000	110.000	—	—	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:						
- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici cap. 9087)	103.000	150.000	396.000	187.000	—	3
	1.572.495	1.523.475	1.492.780	2.096.840		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
4. Interventi nelle aree depresse						
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 1984 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994 - Articolo 2, comma 1 (Tesoro: cap. 9012)	200.000	—	—	—	—	3
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 9012)	6.316.000	13.844.000	14.793.675	—	—	3
Legge n. 275 del 1991. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, e decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: - ART. 2. Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	—	200.000	139.500	—	—	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. - ART. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: cap. 9012)	2.800.000	825.000	1.025.000	—	—	3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali - ART. 1. Imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	290.000	91.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 515 del 1995: Imprenditorialità giovanile (articolo 10) (Tesoro: cap. 7830)	50.000	—	—	—	—	
	9.656.000	14.960.000	15.958.175	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

5. Credito agevolato al commercio

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

- ART. 14, comma 11: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e all'articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) 16.000 16.000 16.000 67.000 1999 3

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) 119.400 51.000 59.600 — — 3

- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044) *soppresso* 79.000 50.000 117.000 1999 3

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) 40.000 30.000 55.000 — — 3

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) 80.000 45.000 100.000 350.000 — 3

- ART. 15, comma 24: Incremento del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043) 700 9.000 — — —

- ART. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'articolo 3-*octies*, del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045) — 14.550 — — — 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- ART. 4: Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio (Industria: cap. 8045)	—	9.700	—	—	—	3
	256.100	254.250	280.600	534.000		

o. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe — Interventi per Venezia.

Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857)	30.000	15.000	—	—	—	2
Legge n. 67 del 1988. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
- TESORO. cap. 8812	4.850	—	—	—	—	
- LAVORI PUBBLICI. cap. 7733	4.850	—	—	—	—	
Legge n. 19 del 1991 e decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
- ART. 2, comma 10 Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto (Tesoro capp. 8775, 8776)	33.950	69.840	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 7. Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro cap. 8777)	40.740	76.630	—	—	—	2
- ART. 8: Contributo alla regione Veneto per interventi in favore delle imprese delle zone mon- tane delle province di Treviso e Belluno (Tesoro cap. 8776)	9.700	—	—	—	—	
- ART. 12 Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (Tesoro cap. 8775)	9.700	—	—	—	—	
Legge n. 139 del 1992. Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.						
- ART. 2, comma 3: Interventi di competenza della regione Veneto (Tesoro, capp. 7864, 7865) . .	35.000	35.000	35.000	—	—	3
- ART. 2, comma 4. Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (Lavori pubblici, cap. 9454)	10.000	10.000	10.000	—	—	3
Decreto-legge n. 444 del 1995 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.						
- ART. 7, comma 2: Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia.						
- TESORO capp. 7864, 7865	3.326	9.029	9.029	—	—	3
- LAVORI PUBBLICI, capp. 9425, 9453, 9454	14.011	41.615	41.615	—	—	3
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE: cap. 7513	476	1.845	1.845	—	—	3
- UNIVERSITÀ E RICERCA: capp. 7321, 7322	1.187	3.011	3.011	—	—	3
	197.790	261.970	100.500	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
7. Provvidenze per l'editoria						
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria						
— ART. 20. Fondo per il credito agevolato editoria (Presidenza cap. 7406)	20.000	10.000	—	—	—	3
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza cap. 7406)	20.000	20.000	20.000	40.000	2000	1
	40.000	30.000	20.000	40.000		
8. Edilizia residenziale e agevolata						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro cap. 7795)	81.000	160.000	311.900	—	—	1
Legge n. 179 del 1992 (art. 2, comma 1) e legge 537 del 1993 (art. 9, comma 8). Norme per l'edilizia residenziale pubblica (Lavori pubblici cap. 8276)	4.850	—	—	—	—	
Legge n. 85 del 1994. Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (Lavori pubblici, cap. 8277)	10.000	—	—	—	—	
	95.850	160.000	311.900	—		

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1995

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
<i>9. Mediocredito centrale.</i>						
Legge n. 526 del 1982. Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.						
- ART. 11. Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) . . .	38.800	19.400	—	—	—	3
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).						
- ART. 8, commi primo e secondo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	48.500	19.400	—	—	—	3
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)						
- ART. 18, commi ottavo e nono. Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	50.000	50.000	113.400	—	—	3
Legge n. 887 del 1984. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- ART. 9 comma 6 Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	39.450	94.600	220.000	—	—	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- ART. 11, comma 6. Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	44.600	104.600	200.000	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993. Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- ART. 2, comma 10. Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	37.500	59.500	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- ART. 1, comma 1, lettera c): Fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: cap. 7775)	50.000	48.500	47.000	—	—	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994:						
- ART. 2, comma 1. Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro cap. 7775)	107.000	117.000	117.000	802.000	2004	3
- ART. 2, comma 6. Fondo centrale di garanzia (Tesoro cap. 7898)	—	30.000	30.000	40.000	—	
	415.850	543.000	727.400	842.000		

10. Artigiancassa.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)

- ART. 3, comma 6 Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, cap. 7743)

67.900 9.700 — — — 3

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)

- ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)

94.000 100.000 100.000 119.750 — 3

Legge n. 321 del 1990. Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, cap. 7743)

84.000 100.000 179.750 — — 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993. Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- ART. 2, comma 4: Aumento fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro cap. 7743)	48.500	48.500	—	—	—	3
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994. Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- ART. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro cap. 7743)	100.000	45.500	—	—	—	3
	394.400	303.700	279.750	119.750		
11. Interventi nel settore dei trasporti						
Legge n. 189 del 1983 Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro cap. 7811)	58.200	77.600	90.000	—	—	3
Legge n. 68 del 1992 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (Trasporti e navigazione cap. 7294)	48.500	—	—	—	—	
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.						
- ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (Trasporti e navigazione cap. 7311)	155.000	155.000	155.000	—	—	3
Decreto-legge n. 501 del 1995. Interventi nel settore dell'autotrasporto per conto terzi:						
- ART. 3: Proroga della legge n. 68 del 1992 (Trasporti e navigazione cap. 7294)	33.000	41.000	—	—	—	
	294.700	273.600	245.000	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
12. <i>Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.</i>						
Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992:						
- ART. 1, comma 7: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)	86.330	—	—	—	—	
Legge n. 831 del 1986. Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: cap. 8422)						
	97.000	—	—	—	—	
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.						
- ART. 27. Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438)	67.474	67.900	150.000	—	—	3
	250.804	67.900	150.000	—		

13. *Interventi nel settore della ricerca*

Legge n. 380 del 1991. Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (Università e ricerca: capp. 7505, 7519)						
	29.991	59.791	—	—	—	3
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- ART. 1, comma 1, lettera d): Fondo per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551)	110.000	110.000	—	—	—	3
- ART. 2, comma 10 Contributo all'ENEA per il programma IGNITOR (Università e ricerca: cap. 7520/p)	9.700	—	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
– ART. 3. Fondo speciale per la ricerca applicata (università e ricerca cap. 7520/p)	54.987	58.437	–	–	–	3
	204.678	228.228	–	–		

14. *Interventi a favore dell'industria navalmecanica.*

Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Trasporti e navigazione cap. 7703)

30.000	30.000	–	–	–	3
--------	--------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 564 del 1993, convertito dalla legge n. 132 del 1994: Provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale:

– ART. 10. Aiuti previsti per i lavori relativi alla costruzione e trasformazione di unità a scafo metallico (Trasporti e navigazione: cap. 7706)

10.000	10.000	10.000	–	–	3
--------	--------	--------	---	---	---

– ART. 21, comma 1. Interventi finalizzati alla costruzione e alla trasformazione di navi (Trasporti e navigazione: cap. 7703)

65.000	65.000	65.000	–	–	3
--------	--------	--------	---	---	---

– ART. 21, comma 2: Interventi a favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: cap. 7706)

25.000	25.000	25.000	–	–	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 287 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 343 del 1995. Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecaniche ed armatoriali:

– ART. 2, comma 1, lettera a): Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione cap. 7703)

–	60.000	60.000	–	–	3
---	--------	--------	---	---	---

– ART. 2, comma 1, lettera b): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione cap. 7706)

15.000	15.000	15.000	–	–	3
--------	--------	--------	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 2, comma 1, lettera c): Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione cap. 7703)	10.000	10.000	10.000	—	—	3
- ART. 2, comma 1, lettera d): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione cap. 7706)	15.000	15.000	15.000	—	—	3
- ART. 2, comma 1, lettera e): Contributi all'Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale (INSEAN) e al Centro studi di tecnica navale (CETENA) (Trasporti e navigazione cap. 7710)	5.000	5.000	5.000	—	—	3
- ART. 3, comma 7, lettera a): Contributo alla Fincantieri per costi sociali della ristrutturazione (prepensionamento e mobilità) (Trasporti e navigazione: cap. 7715)	5.000	33.500	33.500	—	—	3
- ART. 3, comma 7, lettera b): Contributi all'Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale (INSEAN) e al Centro studi di tecnica navale (CETENA) (Trasporti e navigazione: cap. 7710)	—	9.000	9.000	—	—	3
- ART. 3, comma 7, lettera c): Contributo alla Fincantieri per la ristrutturazione del cantiere navalmeccanico di Palermo (Trasporti e navigazione, cap. 7704)	—	2.500	2.500	—	—	3
- ART. 3, comma 7, lettera d): Contributo alle imprese armatoriali e di costruzione navale (Trasporti e navigazione, capp. 7703, 7706)	7.000	67.000	67.000	—	—	3
	187.000	347.000	317.000	—		

15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

- ART. 14, comma 1. Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti e navigazione: cap. 7509)

131.000	141.000	310.000	—	—	3
---------	---------	---------	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)						
Legge n. 910 del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).						
- ART. 7, comma 15: Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (Lavori pubblici: cap. 7274)						
	390.910	237.650	—	—	—	3
17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria						
Legge n. 41 del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- ART. 13, comma 1 Completamento di edifici destinati ad Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)						
	38.800	29.100	—	—	—	3
Legge n. 910 del 1986. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)						
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)						
	139.200	155.500	200.000	—	—	3
	178.000	184.600	200.000	—		
19. Difesa del suolo e tutela ambientale.						
Legge n. 67 del 1988. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).						
- ART. 17, comma 20. Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301)						
	14.550	—	—	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 17, comma 40. Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405)	14.550	—	—	—	—	
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente (Ambiente: capp. 7104, 7712, 7951, 8502)	316.150	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 499 del 1995: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica						
- ART. 16, comma 1: Interventi in materia ambientale (Ambiente: cap. 7708)	15.200	4.800	—	—	—	3
	360.450	4.800	—	—	—	3
21. Interventi in agricoltura.						
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993. Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- ART. 1, comma 2. Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)	87.880	110.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- ART. 1, comma 2: Programma di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)	45.500	100.000	—	—	—	3
	133.380	210.000	—	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge 845/80):

- Lavori pubblici cap. 7740	6.940	—	—	—	—	
- Risorse agricole cap. 8123	24.700	—	—	—	—	

23. Università (compresa edilizia).

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e ricerca: capp. 1256, 1529/p)

211.582	100.000	—	—	—	3
---------	---------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 483 del 1995: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

- ART. 1, comma 2: Interventi di edilizia universitaria - III università di Roma (Università e ricerca, cap. 7325)

19.600	25.900	—	—	—	3
--------	--------	---	---	---	---

231.182	125.900	—	—		
---------	---------	---	---	--	--

24. Impiantistica sportiva

Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92 del 1988: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Presidenza: cap. 7834)

5.000	—	—	—	—	
-------	---	---	---	---	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 67 del 1988. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).						
- ART. 15, comma 8: Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: cap. 7834)	5.000	—	—	—	—	
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Presidenza: cap. 7834)	4.000	4.000	4.000	4.000	1999	3
Legge n. 412 del 1991 Disposizioni in materia di finanza pubblica.						
- ART. 27, comma 3. Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presi- denza, cap. 7834)	20.000	20.000	20.000	60.000	2001	3
	34.000	24.000	24.000	64.000		

25. Sistemazione aree urbane

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652)	80.000	80.000	—	—	—	3
--	--------	--------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
26. Interventi diversi						
Legge n. 66 del 1988 e decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992 Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)	37.600	—	—	—	—	
Legge n. 67 del 1988. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)						
- ART. 17, comma 39. Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882)	10.000	10.000	—	—	—	3
Legge n. 100 del 1990. Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561)	9.000	18.000	—	—	—	3
Legge n. 218 del 1990. Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017)	400.900	225.000	—	—	—	1
Legge n. 10 del 1991 e legge n. 537 del 1993:						
- ART. 12, comma 1: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7718, 7719)	304.431	438.654	—	—	—	3
Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	29.100	9.700	—	—	—	3
Legge n. 267 del 1991 Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Risorse agricole: cap. 7973)	9.700	—	—	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze:						
- ART. 9, comma 4 (Finanze: cap. 7853)	77.600	27.600	50.000	—	—	2
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto Giacomo Leopardi nel mondo (Beni culturali: cap. 7905)	970	970	1.000	3.000	2000	3
Legge n. 212 del 1992 Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro: cap. 9011)	66.500	38.000	—	—	—	1
Legge n. 220 del 1992 Interventi per la difesa del mare:						
- ART. 8, comma 2 Monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento (Ambiente: cap. 8630/p)	19.400	19.400	—	—	—	3
Legge n. 103 del 1993. Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro (Beni culturali: cap. 8103)	19.400	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 121 del 1993, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 204 del 1993: Interventi urgenti a favore del settore minerario:						
- ART. 1, comma 4. Finanziamento totale per i piani di riconversione produttiva (Industria, cap. 7911)	9.700	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 236 del 1993. Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione						
- ART. 3, comma 9 e ART. 8, comma 4-bis. Contri- buto speciale alla regione Calabria (Tesoro, cap. 8789)	293.000	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia.						
- ART. 5-bis, comma 6. Metanizzazione del Mez- zogiorno (Tesoro, cap. 7802)	38.800	—	—	—	—	
Legge n. 317 del 1993. Norme generali per il comple- tamento dei piani di ricostruzione post-bellica:						
- ART. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: cap. 9310)	100.000	—	—	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1996	1997	1998	1999 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 364 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 458 del 1993: Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria (Giustizia, cap. 7001/p) . . .	38.800	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale (Tesoro: cap. 8788)	184.300	184.300	190.000	—	—	2
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
— ART. 1, comma 1, lettera b). Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, cap. 8187)	57.000	19.000	—	—	—	3
— ART. 1, comma 1, lettera f). Fondo di dotazione per il credito alla cooperazione (Tesoro: cap. 8019)	27.000	—	—	—	—	
— ART. 4 Rimborsio delle operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico (rapporti con IRI spa) (Tesoro: cap. 7738)	1.261.000	—	—	—		
	2.994.201	990.624	241.000	3.000		
TOTALE . . .	18.567.130	21.477.997	21.283.695	3.699.590		

Sono conseguentemente modificati i totali relativi alle tabelle, ivi compresi quelli dei fondi negativi delle tabelle A e B.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 6, sostituire le parole: è rideterminato in lire 640 miliardi per l'anno 1996 con le seguenti: è rideterminato in lire 370 miliardi per l'anno 1996, in lire 902 miliardi

per l'anno 1997 e in lire 950 miliardi per l'anno 1998.

2. 30.

Governo.

N.B. Per gli ulteriori emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione, si veda l'Atto Camera n. 3447, fascicolo n. 5.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESEN-
TATI AGLI ARTICOLI 3, 4 E 5 DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: nelle seguenti misure, *fino alla fine del comma con le seguenti:* proporzionalmente alla differenza di imposta che grava sui redditi deiconiugi per l'adozione dei criteri impositivi IRPEF in vigore anziché con quello *splitting* in due metà della somma dei redditi dei due coniugi.

3. 4.

Gubert, Moioli, Viganò, Sacerdoti, Fuscagni.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale è riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge a carico ed un incremento progressivo della detrazione per i figli a carico spettante alle famiglie che possiedono un unico reddito, per un ammontare complessivo di lire 990 miliardi, articolato secondo le seguenti indicazioni:

a) per famiglia monoreddito s'intende la famiglia che possiede un solo reddito effettivo non superiore a lire 12.000.000, al lordo dei contributi ed altri oneri, per ciascun membro che compone il nucleo familiare;

b) per unico reddito effettivo deve intendersi esclusivamente il possesso di:

redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 46 e 47,

comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

redditi d'impresa indicati nell'articolo 115, comma 2, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

c) le detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettanti alle famiglie monoreddito si applicano in misura proporzionale all'età dei figli secondo la seguente tabella:

per i figli di età compresa tra 0 e 5 anni si applica la maggiorazione del 6 per cento;

per i figli di età compresa tra 5 e 10 anni si applica la maggiorazione del 10 per cento;

per i figli di età compresa tra 10 e 15 anni si applica la maggiorazione del 20 per cento;

per i figli di età compresa tra 15 e 20 anni si applica la maggiorazione del 25 per cento;

per i figli di età compresa tra 20 e 26 anni si applica la maggiorazione del 35 per cento.

3. 3.

Fiori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei limiti della maggiore spesa di lire 1.890 miliardi per il 1996, di lire 1.885 miliardi per il 1997 e di 1.875 miliardi a decorrere dal 1998, ricompren-

dendo le risorse di cui all'articolo 47-quinquies, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il Governo è delegato ad emanare entro due mesi un decreto che, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi IRPEF relativa all'anno 1996 riduca il reddito complessivo imponibile di ciascun dichiarante di una quota del consumo medio *pro capite* delle famiglie italiane stabilito dall'ISTAT per ciascuna persona a carico. Tale riduzione riassorbe la detrazione di imposta IRPEF per persone a carico attualmente previste. Il consumo medio *pro capite* preso a riferimento potrà essere differenziato a seconda di particolari condizioni soggettive, quali l'età e la presenza di *handicap*. La quota deducibile dal reddito complessivo di ciascun dichiarante dovrà tenere conto del numero di dichiaranti dei quali ciascun individuo è posto a carico.

3. 7.

Gubert, Moioli Viganò, Sacerdoti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con quattro con le seguenti: con tre.

3. 2.

Venezia, Valensise.

*Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole da: e stabilisce fino alla fine del periodo con le seguenti: e stabilisce l'accesso all'assegno dei nuclei di tre o più componenti rideterminando le fasce di reddito aumentando quelle attualmente previste per i nuclei di due componenti di un importo pari al reddito medio *pro capite* delle famiglie italiane stabilito dall'ISTAT per ciascun componente aggiuntivo del nucleo. Tale importo potrà essere proporzionalmente variato al fine di rispettare il predetto limite dei 1.900 miliardi di lire.*

3. 6.

Gubert, Moioli Viganò, Sacerdoti, Fuscagni.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previste per il beneficio aggiungere le seguenti: che sono rideterminate distintamente in relazione all'aumento di ciascuna unità del numero di componenti del nucleo.

3. 5.

Gubert, Moioli Viganò, Sacerdoti, Fuscagni.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'estensione dell'assegno, in luogo delle quote di miglioramento per i familiari a carico, ai lavoratori autonomi pensionati, ponendo per questi ultimi la maggiore spesa a carico delle gestioni previdenziali interessate.

3. 1.

Pezzella, Bono, Gasparri, Valensise, Poli Bortone.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e con quattro o più componenti aggiungere il seguente periodo: È soppresso il limite di sette componenti, di cui alla tabella allegata al citato decreto-legge n. 69 del 1988.

3. 10.

Toia, Valiante, Servodio.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Trattamento fiscale della famiglia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1997, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché, le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché, conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non inferiore a 0,4 e non superiore a uno; nella determinazione dei coefficienti si terrà conto della circostanza che nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni e si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza;

e) nella determinazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998; a tal fine il Governo potrà stabilire un limite massimo al risparmio di imposta realizzabile con l'applicazione del quoziente familiare che però non potrà essere previsto in misura inferiore alle 800.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo;

f) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo tratta-

mento tributario dei redditi della famiglia; a tal fine il Governo è delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2000 uno o più decreti legislativi concernenti l'ulteriore determinazione dei coefficienti in aumento rispetto alla determinazione iniziale, fermi restando il limite massimo e i criteri indicati nelle lettere precedenti;

g) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonché, per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1998, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1.

3. 0. 1. (6. 0. 1).

Fiori, Valensise.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo dello ferroviario comunitarie il potenziamento, la velocizzazione ed una moderna distribuzione della rete ferroviaria nazionale e locale, lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per un importo di lire 8.940 miliardi mediante il versamento di due rate annuali di lire 1.770 miliardi ciascuna per gli anni 1997 e 1998 e di tre rate annuali di lire 1.800 miliardi ciascuna per gli anni 1999, 2000 e 2001. Tale programma di ulteriori investimenti, nel rispetto delle indicazioni approvate dal Parlamento e dall'articolo 5 della decisione CEE n. C (94) 3581 del 16 dicembre 1994 riserva:

a) una quota non inferiore al 35 per cento alle regioni ed alle zone di cui all'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 2081/93 attraverso specifici accordi regionali di programma, in base all'articolo 6 comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

b) una quota non inferiore al 35 per cento per il potenziamento dei nodi e dei servizi regionali non compresi nel punto a) e per l'ammodernamento, la velocizzazione ed il raddoppio del trasversale nazionale Bologna Verona, Orte Falconara, Pontremolese;

c) una quota non superiore al 15 per cento destinata alla velocizzazione, alla costruzione di nuove linee delle tratte nazionali con caratteristiche tecnologiche aventi velocità massima di 220 km/h ed un voltaggio di 3000 volt.; a seguito della privatizzazione delle FS spa le nuove infrastrutture ferroviarie devono essere realizzate dallo Stato pertanto: deve essere rivista la concessione ed il contratto di programma con le FS spa;

deve essere sciolta la TAV; lo Stato subentra nei contratti già sottoscritti;

2. I punti a), b), c) devono essere coordinati al fine di realizzare: il potenziamento dei nodi e i trasporti ferroviari regionali e di bacino; il potenziamento del trasporto merci: trasporto combinato, intermodalità (nave ferrovia, gomma ferrovia, aeroporti ferrovia) — i valichi internazionali; per i fini di cui ai commi precedenti devono essere rivisti quegli aspetti nel contratto di programma FS spa e Governo per il periodo 1994-2000; il Parlamento si esprime sugli aggiornamenti ai sensi della legge n. 238 del 1993.

3. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo pensioni gestito dall'impresa Ferrovie dello Stato SpA è stabilito in lire 1.600 miliardi per l'anno 1996.

4. Il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodi 1988-1992, in favore dell'impresa Ferrovie dello Stato spa, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, è rideterminato in lire 640 miliardi per l'anno 1996.

5. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha luogo a decorrere dall'anno 1997.

4. 35.

Boghetta, Rizzo, Muzio, Carazzi,
Moroni, Bellei, Luigi Marino,
Nardini, Vocoli, Ventola.

Al comma 1 sostituire le parole da: lo Stato concorre fino alla fine del periodo, con le seguenti: lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie spa per un importo di lire 7.017 miliardi mediante il versamento di due rate annuali di lire 1.389 miliardi cia-

scuna per gli anni 1997 e 1998 e di tre rate annuali di lire 1.413 miliardi ciascuna per gli anni 1999, 2000 e 2001.

4. 1.

Vido.

Al comma 1, all'alinea sopprimere l'ultimo periodo.

4. 4.

Vido.

Al comma 1, dopo le parole indicazioni approvate dal Parlamento aggiungere le seguenti anche in sede di esame dei contratti di programma e di servizio 1994-2000.

4. 39.

Biricotti, Duca, Angelini, Mastroluca, Bova, Taurino.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 33.

Al comma 1, sopprimere la lettera a); conseguentemente, nella lettera b), sostituire le parole: all'obiettivo 1 con le seguenti: agli obiettivi 1, 2 e 5B; nella lettera c) sostituire il numero 25 con il seguente: 30.

0. 4. 33. 1.

Benedetti Valentini.

Al comma 1 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) una quota pari al 25 per cento alle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo per il potenziamento dei nodi ferroviari;

b) una quota pari al 35 per cento alle regioni ed alle zone di cui all'obiettivo 1 di cui al Regolamento CEE n. 2081/93 attraverso specifici accordi regionali di programma, in base all'articolo 6 comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

c) una quota pari al 25 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio delle trasversali nazionali, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia;

d) una quota pari al 15 per cento destinata alla velocizzazione e al quadruplicamento delle tratte nazionali, procedendo ad una verifica di compatibilità ambientale.

4. 33.

Galletti, Scalia, Mattioli.

Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 30 per cento.

Conseguentemente, allo stesso comma 1, lettera c) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

4. 29.

Pasetto.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) una quota non inferiore al 40 per cento alle regioni ed alle zone di cui all'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 2081/93 attraverso specifici accordi regionali di programma, in base all'articolo 6 comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Sono prioritari gli interventi di completamento dei raddoppi ferroviari.

4. 51 (4. 61, 4. 68)

Mastrangeli, Floresta.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

a) una quota non inferiore al 5 per cento per i collegamenti internazionali e trafori relativi.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 30 per cento.

4. 17.

Castelli.

Al comma 1 alla lettera a) la cifra: 35 per cento è sostituita dalla seguente: 40 per cento ed alla lettera b) le parole: 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 30 per cento.

4. 48.

Jannone, Cicu, Floresta, Martinnelli, Martusciello, Mastranngeli, Rosso, Vigevano, Trapani.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: non inferiore con la seguente: pari.

4. 19.

Castelli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: all'obbiettivo 1 aggiungere le seguenti: con priorità per le Regioni in cui vi siano capoluoghi di provincia non raggiunti dalle Ferrovie dello Stato spa.

4. 13.

Venezia, Valensise.

Al comma 1, lettera a) sostituire le seguenti parole: inferiore, con la parola: superiore.

4. 25.

Castelli.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: obiettivo 1, aggiungere le seguenti parole: 2 e 5b.

4. 26.

Castelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

a-bis) Le risorse finanziarie assegnate alle Ferrovie dello Stato spa per investimenti vanno destinate con priorità agli interventi rivolti al superamento degli squilibri in dotazioni d'infrastrutture di trasporto dell'Italia meridionale e consistenti prevalentemente nel raddoppio delle linee interne fondamentali di interesse commerciale.

4. 41.

Moioli Viganò, Sacerdoti, Fuscagnì, Gubert, Rotondi, Sanza.

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).

* 4. 9.

Urso, Marengo, Mariano, Basile.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

* 4. 73.

Muratori, Mammola, Sparacino, Fonnesu, Godino, Savarese.

Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) una quota non inferiore al 55 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio di tutte le trasversali nazionali, i collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato, la velocizzazione, il quadruplicamento delle tratte nazionali e l'alta velocità.

4. 11.

Urso, Marengo, Basile.

Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) la quota restante è equamente divisa per gli interventi programmati nelle regioni del Nord e del Centro.

4. 21.

Castelli.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) una quota non inferiore al 35 per cento per l'ammodernamento, il raddoppio, il quadruplicamento o la velocizzazione delle trasversali nazionali non ricomprese nelle regioni e nelle zone di cui alla lettera a);

c) una quota non inferiore al 15 per cento per favorire lo sviluppo degli itinerari internazionali, per agevolare le modalità di trasporto combinato, per realizzare ulteriori programmi di ammodernamento dei nodi e della rete locale nonché per sviluppare i collegamenti con i porti.

4. 30.

Perticaro, Muratori.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) una quota non inferiore al 25 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio delle trasversali nazionali, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia;

c) una quota non inferiore al 25 per cento destinata al potenziamento, al quadruplicamento delle tratte nazionali ed al potenziamento dei principali nodi ferroviari. Della suddetta percentuale è destinata all'alta velocità una quota non superiore a quanto previsto dal contratto di programma 1994-2000.

4. 20 (Riformulato)

Solaroli, Ostinelli, Castelli, Muratori, Mammola, Cova, Urso.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 10.

Urso, Mariano, Riccio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una quota non inferiore al 35 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio delle trasversali nazionali, per la costruzione della trasversale Metaponto-Matera-Bari, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia.

4. 12.

Venezia, Valensise.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una quota non inferiore al 35 per cento per il completamento dell'ammodernamento e del raddoppio delle trasversali nazionali di valico appenninico, da realizzare già per gli effetti della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e del successivo piano generale dei trasporti del 1991, al fine di garantire continuità dei trasporti sulla fascia tirrenica e adriatica Sud-Padania-Europa.

4. 32.

Canesi, Cordoni, Evangelisti, Maselli, Carli, Scalia, Mattioli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore con la seguente: pari.

4. 18.

Castelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ed alle zone di cui all'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 2081/93.

4. 3.

Vido.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: raddoppio aggiungere: ed il quadruplicamento.

4. 16.

Castelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 14.

Castelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e all'alta velocità.

4. 54.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e all'alta velocità, procedendo ad una verifica di compatibilità ambientale.

4. 6.

Vido.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: non superiore al 15 per cento con le parole: non inferiore al 25 per cento.

4. 22.

Castelli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di redditività.

4. 5.

Vido, Perale.

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: al quadruplicamento delle tratte nazionali e ad alta velocità, le seguenti: ed in particolare all'asse Milano-Venezia.

4. 2.

Vido, Perale, Cavaliere, Dozzo, Flego, Bellomi, Rocchetti, Devecchi, Dallara, Menegon, Castellaneta, Ravetta, Bonafini, Devetag, Molgora, Calderoli, Negri, Tagini, Signorini, Pezzoli, Ballaman, Scarpa, Graticola, Azzano, Battaglia, Baldi, Cavallini, Porta, Marin, Fragassi, Lazzati.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: una quota non superiore, con le seguenti: una quota non inferiore.

4. 8.

Urso, Marengo, Matteoli, Mariano.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: tale quota deve essere destinata anche allo studio di fattibilità del prolungamento dell'alta velocità da Battipaglia a Reggio Calabria e da Venezia a Trieste.

4. 7.

Urso, Marengo, Matteoli, Mariano, Riccio, Basile.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) gli interrealari internodali del progetto alta velocità TAV, sono corrisposti dallo Stato, nella misura del 40 per cento.

4. 55.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi,

Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) le lettere a), b), c) concorrono a realizzare il corridoio Adriatico così come indicato dal Parlamento Europeo.

4. 58.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) per le finalità di cui alle lettere a), b), c) deve essere data priorità ai nodi ed al potenziamento dei servizi ferroviari e di bacino.

4. 61.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Una quota parte pari a dieci miliardi di lire della rata annuale di apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il 1996 prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538, è finaliz-

zata ad uno studio di fattibilità per la realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità fra Venezia e Trieste.

4. 47.

Niccolini, Vascon.

Al comma 2, sostituire l'linea con il seguente: Gli investimenti di cui al comma 1 devono corrispondere alle seguenti finalità:

4. 38.

Biricotti, Duca, Angelini, Mastroluca, Bova, Taurino.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: a) il potenziamento del sistema ferroviario nazionale attraverso l'ammodernamento e il raddoppio delle trasversali nazionali e il quadruplicamento veloce dei fondamentali assi della rete nazionale;

4. 37.

Biricotti, Duca, Angelini, Mastroluca, Bova, Taurino, Scaglia, Galletti, Canesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per l'ammodernamento e il raddoppio, con le parole seguenti: per il raddoppio e l'ammodernamento.

4. 28.

Poli Bortone, Bono.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'applicazione dei contratti di programma, degli accordi per le opere compensative, sottoscritti dallo Stato con la Regione, le provincie, i comuni.

4. 57.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi,

Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le opere a carattere nazionale devono essere valutate contestualmente agli aspetti di carattere ambientale, al rapporto costi e benefici, agli effetti sulla rete con particolare riguardo al trasporto merci ed ai servizi ferroviari regionali e di bacino.

4. 62.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) l'applicazione dei contratti di programma sottoscritti dallo Stato e dalle regioni;

c-ter) il potenziamento e l'ammodernamento dei principali nodi ferroviari;

*** 4. 49.**

Biricotti, Galletti, Angelini, Duca, Mastroluca, Bova, Taurino, Campatelli, Manganelli, Soriero, Di Rosa, Serafini, Vozza, Solaroli, Mattina, Mattioli, Schettino, Sales.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) l'applicazione dei contratti di programma sottoscritti dallo Stato e dalle regioni;

c-ter) il potenziamento e l'ammodernamento dei principali nodi ferroviari;

*** 4. 74.**

Muratori, Mammola, Sparacino, Fonnesu, Godino, Savarese, Biricotti, Castelli, Toia, Urso.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti lettere:

c-bis) l'applicazione degli accordi di programma Stato-regioni;

c-ter) il potenziamento e l'ammodernamento dei principali nodi ferroviari.

4. 36.

Biricotti, Angelini, Duca, Giardiello, Scalia, Galletti.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

c-bis) la garanzia dei collegamenti internazionali.

*** 4. 78.**

Muratori, Mammola, Sparacino, Fonnesu, Godino, Savarese, Castelli, Toia, Biricotti, Urso.

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) la garanzia dei collegamenti internazionali.

*** 4. 23.**

Castelli.

Sopprimere i commi 3 e 4.

4. 24.

Castelli.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, il contratto di programma tra le Ferrovie

dello Stato spa e il Governo per il periodo 1994-2000 è integrato, definendo gli investimenti di cui al comma 1 secondo le percentuali ivi indicate alle lettere a), b) e c) al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2.

4. All'integrazione del contratto di programma di cui al precedente comma si applica la legge 14 luglio 1993, n. 238.

4. 31.

Perticarò, Muratori, Castelli, Urso, Mammola.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 il contratto di programma tra le Ferrovie dello Stato spa e il Governo per il periodo 1994-2000 è integrato definendo gli investimenti di cui al comma 1 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2.

4. All'integrazione del contratto di programma di cui al comma 3 si applica la legge 14 luglio 1993, n. 238.

4. 76.

Mammola, Muratori, Fonnesu, Godino, Savarese, Sparacino.

Sopprimere il comma 3.

*** 4. 50 (4. 40).**

Biricotti, Angelini, Duca, Mastroluca, Bova, Taurino, Campatelli, Manganelli, Soriero, Di Rosa, Serafini, Voza, Solaroli, Mattina, Mattioli, Schettino, Sales.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'aggiornamento del contratto di programma dovuto agli stanziamenti modificati al comma 1 del presente articolo è sottoposto al parere ai sensi della legge n. 238 del 1993 secondo i seguenti criteri:

a) Il parere sui contratti di programma e di servizio da parte delle Commissioni competenti viene espresso in prima istanza tramite la formulazione dei

cambiamenti richiesti. Entro trenta giorni il Ministro può formulare nuovi atti che modifichino *in toto* o *in parte* i contratti di programma e di servizio presentati. Le Commissioni parlamentari competenti entro 15 giorni esprimono il parere che può essere solo negativo o positivo senza ulteriori condizioni.

4. 60.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Il programma di realizzazione dell'alta velocità per il triennio 1996-1997 è sospeso.

4. 69.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberto, Bertinotti, Barzanti, Bellei, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Galdelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in lire 1.000 miliardi, con le seguenti: in lire 2.000 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: decreto-legge n. 143 del 1994; ENAS: Articolo 3 (capitolo 2102), modificare gli importi come segue:

1996: - 1.000.000;

1997: - 1.000.000;

1998: - 1.000.000.

5. 4.

Carazzi, Luigi Marino, Diliberti, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Brunetti, Cocci, Cossutta, De Angelis, De Murtas, Baldelli, Grimaldi, Lenti, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato ad emanare con proprio decreto una organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura, delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nelle zone cui al regolamento CEE n. 2052/88 e della sanatoria delle situazioni pregresse secondo i seguenti criteri:

a) adeguamento degli oneri contributivi dovuti dagli imprenditori agricoli alla media contributiva dei paesi appartenenti alla Unione europea e dell'area mediterranea;

b) esenzione delle sanzioni per le somme non pagate;

c) portare il pagamento delle somme di cui all'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in 30 rate semestrali senza interessi per gli arretrati che si sono accumulati fino al 30 giugno 1995;

d) proroga fino al 31 luglio 1996 del condono SCAU.

5. 1.

Porcari, Albertini, Mignone, Olivo, Gatto, Giacco, Cornacchione Milella, Pace Donato, Venezia, Barra, Sanza, Pericu, Siniscalchi.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 1996, premesso che:

la gestione « Mutualità pensioni » per le casalinghe di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, ha dato nel tempo risultati largamente insoddisfacenti;

la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma delle pensioni all'articolo 2, comma 33, prevede l'emanazione di norme di armonizzazione e modifica della suddetta gestione;

vi è grande attesa sulle potenzialità di miglioramento intrinseche ad un'adeguata riforma di un istituto previdenziale rimasto fin qui pressoché inutilizzato;

impegna il Governo:

ad assolvere quanto prima all'obbligo di delega previsto dal comma 33 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

a recepire, nell'assolvimento della delega, oltre ai criteri relativi alla volontarietà dell'iscrizione, all'adozione del sistema contributivo, alla partecipazione negli organismi amministrativi di rappresentanti dei soggetti interessati, un principio di sostegno da parte dello Stato per la costruzione di prestazioni pensionistiche per persone (come le casalinghe) che ne siano in qualunque altro modo sprovviste. Tale sostegno, perché non produca oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato, può assumere la forma della incrementalità, in misure da stabilire, della detrazione fiscale per il coniuge a carico, qualora l'intero importo della detrazione venga destinato all'iscrizione nella gestione, appositamente riformata, « Mutualità pensioni » di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389. ».

9/3447/1.

Pennacchi, Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Turco, Rinaldi, De Simone, Serafini, Dalla Chiesa, Stanisci.

La Camera,

in relazione agli indirizzi della politica fiscale;

considerata la crescente estensione del fenomeno del ricorso, da parte delle famiglie, a collaboratori familiari (*colf*) o, comunque, a personale non specialistico per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza generica o anche soltanto di sorveglianza (figli minori, grandi anziani, soggetti portatori di *handicap*, invalidi, persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti, eccetera);

ritenuto che la pratica predetta integra, soprattutto quanto agli orari, le prestazioni dei servizi sociali, ovvero le rimpiazza in caso di carenza di questi ultimi o in caso di tipologie di bisogni in tutto o in parte non coperti dai servizi stessi, risolvendosi comunque in una minore spesa per la finanza pubblica e, nel contempo, in un consistente aggravio di oneri per i bilanci familiari;

constatato che non esiste, nella vigente legislazione tributaria, alcuna forma di pur parziale compensazione o ristoro per le spese sostenute dalle famiglie ai fini sopra menzionati;

rilevato che l'eventuale deducibilità della spesa in questione, ove documentata dal versamento dei contributi previdenziali previsti per le *colf*, potrebbe determinare — insieme all'emersione di attività lavorative prestate in nero — un consistente aumento del gettito contributivo dell'INPS;

rilevato altresì che la previsione della predetta deducibilità potrebbe agevolare la regolarizzazione di una gran parte di lavoratrici e lavoratori extracomunitari;

impegna il Governo:

a mettere a punto un provvedimento che contempli la deducibilità ai fini IRPEF, con aliquota pari a quella attualmente prevista (22 per cento) per le spese mediche parzialmente deducibili, degli oneri sostenuti dalle famiglie per gli indicati servizi alla persona, con esclusione dei beneficiari dell'assegno di accompagnamento e la contestuale sottoposizione al regime IRPEF dei redditi ottenuti dai prestatori dei servizi stessi.

9/3447/2.

Lucà, Guerzoni, Visco, Turci, Manzini, Paissan, Lumia, de Biase Gaiotti, Cordoni.

La Camera,

esaminato il disposto dell'articolo 3, comma 3, del disegno legge finanziaria per il 1996, inteso a ripristinare il carattere redistributivo e perequativo dell'istituto dell'assegno al nucleo familiare, in conformità alla legge istitutiva n. 153 del 1988,

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito dello stanziamento fissato per il 1996 in lire 1.890 miliardi, una misura dell'aumento dell'assegno stesso del tipo di quella prevista nell'acclusa tabella, così che i nuovi importi mensili dell'assegno al nucleo familiare — a decorrere dal gennaio 1996 — siano corrispondenti, o comunque il più vicino possibile, a quelli indicati nella tabella medesima. Gli importi predetti, fatta salva la maggiorazione del 25 per cento per i nuclei con figli minori in presenza di un solo genitore, potranno essere proporzionalmente variati al fine di rispettare, in ogni caso, il limite di lire 1.890 miliardi del relativo stanziamento.

Aumenti dell'assegno al nucleo familiare (conseguenti allo stanziamento di 1.890 miliardi) e nuovi importi mensili a partire dal gennaio 1996 validi per i nuclei familiari con figli minori (migliaia di lire)

Class. di redd.	Reddito familiare imponibile annuo (migliaia di lire)	Numero dei componenti il nucleo familiare													
		1 comp. (*)		2 comp. (*)		3 comp. (1 figlio min.)		4 comp. (2 figlio min.)		5 comp. (3 figlio min.)		6 comp. (4 figlio min.)		7 e più comp. (5 o più figli min.)	
		aumen.	ANF	aumen.	ANF	aumen.	ANF	aumen.	ANF	aumen.	ANF	aumen.	ANF	aumen.	ANF
1	Fino a 17.306	30	90	30	120	30	190	160	410	176	600	202	800	228	1000
2	17.307 - 21.632	25	45	30	100	10	150	155	375	146	550	162	750	198	950
3	21.633 - 25.958			20	70	0	110	150	340	126	500	122	700	168	900
4	25.959 - 30.282			20	40	0	80	140	300	81	425	92	650	138	850
5	30.283 - 34.609					0	50	70	200	0	324	27	575	83	775
6	34.610 - 38.935					5	25	0	100	0	294	2	530	28	700
7	38.936 - 43.260					25	25	0	70	0	244	2	500	8	650
8	43.261 - 47.585					25	25	10	50	0	194	0	468	8	620
9	47.586 - 51.910							50	50	0	144	0	438	8	600
10	51.911 - 56.236							50	50	75	75	0	328	0	562
11	56.237 - 60.562									75	75	150	150	0	432
12	60.563 - 64.888											150	150	300	300
13	64.889 - 69.214													200	200

* Per nucleo di un solo componente si intende quello costituito da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione di anzianità, di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (come previsto dal comma 8 dell'art. 2 della legge n. 153/1988).

† Per nucleo di due componenti si intende quello costituito da un solo genitore e un figlio minore; i nuclei di tre o più componenti possono essere costituiti da un solo genitore e da due o più figli minori. In tutti questi casi, l'importo dell'ANF indicato nella tabella deve essere maggiorato del 25 per cento, come disposto dall'art. 3, comma 3, della Legge finanziaria 1996 (A.S. 2156), nella versione approvata dalla Commissione bilancio del Senato.

(9/3447/3).

Guerzoni, Innocenti, Gaiotti de Biase, Lumia, Cordoni, Luca, Pennacchi.

La Camera,

premessi che all'articolo 4 del disegno di legge 3447 è destinata una quota non inferiore al 35 per cento della somma stanziata quale aumento di capitale per le Ferrovie dello Stato S.p.A. per il raddoppio delle trasversali nazionali,

impegna il Governo:

a considerare, nella stesura definitiva del contratto di programma l'asse Milano-Venezia-Trieste compreso nella voce di cui sopra.

9/3447/4.

Castelli.

La Camera,

premessi che:

nelle ultime manovre di bilancio il Governo ha disposto risorse per l'aumento degli assegni familiari, al fine di garantire trattamenti idonei alle esigenze ed ai bisogni delle famiglie italiane con reddito medio-basso;

gli stanziamenti per gli assegni familiari non sono tuttavia affiancati da provvedimenti legislativi che ridefiniscano la funzione degli assegni familiari, modificandone le modalità di erogazione e permettendo a questo istituto di divenire un intervento generale ed ordinario rivolto anche a categorie, per esempio i lavoratori autonomi, che ne risultano in parte sprovviste;

la riforma degli assegni familiari si rende altresì necessaria per ricollegarsi alle norme disposte nella recente legge di riforma del sistema previdenziale sul riordino di istituti quali l'indennità di maternità, la contribuzione figurativa, e per l'istituzione dell'assegno minimo vitale e per la pensione alle persone addette alla cura domestica della propria famiglia,

impegna il Governo:

a predisporre un intervento organico di riordino degli assegni familiari, per restituire all'istituto una funzione maggiormente adeguata ai bisogni e alle caratteristiche della famiglia italiana, per prevederne l'estensione alle categorie che ne risultano sprovviste.

9/3447/5.

Cordoni, Battafarano, Stanisci, Superchi.

La Camera,

considerato che

il settore del turismo ricopre una grande importanza economica in termini di occupazione, di sviluppo economico e per il riequilibrio della bilancia dei pagamenti;

il turismo è uno dei pochi settori dell'economia nazionale che, se opportunamente sostenuto e rilanciato, potrà sviluppare occupazione per i giovani, soprattutto nel Mezzogiorno;

tale settore ha una grande rilevanza nella prospettiva di una riconversione dell'apparato produttivo nella direzione di uno sviluppo ecologicamente sostenibile;

il Giubileo può essere occasione importante di rinnovamento del settore, sia dal lato dell'innovazione delle imprese turistiche ed alberghiere, sia dal lato dell'estensione e del rinnovamento della rete di servizi pubblici di accoglienza e di informazione ai turisti;

la stessa Unione europea annette a questo settore una grande rilevanza sia nel sostegno all'integrazione tra i popoli europei, sia per dare vita a politiche integrate tra turismo, ambiente e beni culturali;

i Paesi europei sono tutti dotati di una forte ed autonoma struttura di promozione all'estero (*Maison de la France* in Francia e *Turespana* in Spagna per citare solo due casi) mentre l'Italia sta riducendo le risorse per l'ENIT;

la legge n. 203 del 1995, di riordino delle funzioni dello Stato in materia di turismo, spettacolo e sport, per quanto riguarda il settore del turismo è ancora inevasa per larga parte degli impegni che riguardano il Governo (istituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana; regolamento governativo per la gestione delle competenze statali in materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse; adeguamento della legislazione in materia alberghiera);

il turismo, per la trasversalità degli interessi coinvolti, produce valore aggiunto e ridotto in molti settori dell'economia del Paese,

impegna il Governo:

a progettare e promuovere una politica di sostegno e valorizzazione del turismo attraverso il rilancio dell'immagine dell'Italia con il riordino dell'ENIT, cogliendo l'occasione del Giubileo per destinare parte significativa delle risorse stanziare per l'innovazione delle imprese turistiche e ricettive e alla diffusione di una rete di servizi di accoglienza e di informazione ai turisti.

9/3447/6.

Manzini, Carli, Servodio, Aloisio, Gori, Domenici, Sitra, Rubini, Chiesa, Peraboni, Travaglia, Leonardelli, Viviani, Ugolini.

La Camera,

considerata la valenza tecnologica e di occupazione qualificata dell'industria aerospaziale dove l'Italia ha acquisito importanti posizioni nelle produzioni avanzate;

considerato che sia il segmento spaziale che quello aeronautico attraversano situazioni di grave crisi, diverse sulle

modalità e nelle cause, ma tali da mettere a serio rischio sia le attività spaziali nazionali sia l'industria aeronautica;

considerato infine che le incertezze sulla funzione ed il ruolo del gruppo entro cui opera il grosso delle aziende spaziali e di quelle aeronautiche, non sembra favorire una prospettiva di effettivo rilancio delle stesse;

preso atto che nella finanziaria 1996 il Governo - in base agli impegni assunti e alle indicazioni del Parlamento - ha deciso, per la prima volta dopo anni, un aumento del *budget* spaziale; e che tuttavia questa misura, parzialmente positiva, rischia di essere vanificata nel suo obiettivo di bloccare la crisi e di rilanciare lo « Spazio italiano », a causa della netta insufficienza delle risorse rese disponibili - pur dopo l'aumento delle stesse - nonché a causa della erosione subita dal *budget* spaziale, in questi anni, per effetto dell'inflazione e del cambio intercomunitario spaziale;

preso atto che anche gli stanziamenti per aeronautica, pur significativi, sono lungi dal poter assicurare il rilancio delle aziende nazionali che - a causa delle troppo limitate dimensioni cui rischiano di ridursi, della debolezza strutturale, della limitatezza delle risorse - sembrano destinate a perdere le capacità complessive di costruire aerei completi civili e militari; condizione questa indispensabile perché l'industria aeronautica possa giocare un ruolo paritario e competitivo nelle alleanze internazionali oggi assolutamente necessarie per partecipare ai grandi progetti aeronautici avanzati; con il rischio, di conseguenza, che l'industria nazionale così ridimensionata si limiti alla produzione di parti e di componenti a supporto subordinato dei grandi gruppi aeronautici stranieri;

considerato che lo stesso recentissimo piano aeronautico del Governo, pur rappresentando un tentativo di superare alcuni punti di crisi, risolve solo in parte i nodi di fondo sopra menzionati;

impegna il Governo:

1) a *riconsiderare la possibilità di portare il volume delle risorse, da impegnare nelle attività spaziali, al livello minimo indispensabile per superare la crisi in atto, per mantenere - nella sostanza - gli impegni dei programmi di collaborazione europea, bilaterali, e nazionali: sostanziano così il condivisibile indirizzo espresso collegialmente dal Governo - su proposta del Ministro Salvini - con il comunicato del 2 giugno ultimo scorso;*

2) a *riesaminare - sia sul piano della struttura dimensionale e qualitativa sia su quello di una più adeguata diminuzione delle risorse - la possibilità di avviare un effettivo adeguamento e potenziamento dell'industria aeronautica nazionale;*

3) a *valutare l'opportunità di assicurare un primo adeguato incremento di risorse per la ricerca scientifica e tecnologica per avviare finalmente il potenziamento e la ristrutturazione graduale della spesa complessiva, assegnata al settore scientifico-tecnologico al fine di ridefinirne e precisarne gli obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzarne le strutture, nonché i meccanismi di gestione e di verifica nell'ottica di una riforma che salvaguardi insieme la libertà e funzionalità della ricerca.*

9/3447/7.

Aloisio, Servodio, Carli, Domenici.

La Camera,

premesso che,

l'obiettivo è quello di destinare risorse alla realizzazione di prodotti, processi e di servizi per la piccola e media impresa concordato tra le regioni e gli enti di ricerca, con particolare rilievo per le regioni del Mezzogiorno, per la fornitura di assistenza in materia di progettazione e gestione di progetti innovativi e per lo sviluppo dell'azione di monitoraggio

e di valutazione della competitività tecnologica del Paese. Si tratta di un intervento dovuto e destinato a compensare i mancati finanziamenti attribuiti alle regioni. Infatti i tagli delle risorse destinate alle regioni influiscono evidentemente anche sul progetto ENEA-Regioni, anche per quanto riguarda i finanziamenti in favore delle regioni per il contenimento dei consumi energetici.

Si tratta quindi di un intervento collegato ad un programma particolarmente rilevante che realizza l'obiettivo di adeguare il ruolo degli enti di ricerca ai processi di decentramento regionale e di fornire lo stimolo per la progettazione di interventi sul territorio destinati alle reti e ai consorzi di piccola e media impresa sia per quanto riguarda il fabbisogno energetico che per quanto attiene l'impatto ambientale e lo sviluppo tecnologico.

Questo contributo fornisce per altro un ulteriore elemento nell'ambito di una proposta di riforma del sistema della ricerca che si integri con la definizione di una politica industriale attenta ai bisogni del territorio. L'obiettivo è quello di definire agenzie territoriali di supporto sviluppate per la riqualificazione della operatività degli enti tecnici e delle istituzioni tecnico scientifiche. Queste agenzie devono necessariamente prevedere strutture di coordinamento ma è evidente come il programma di iniziativa implichi una azione di decentramento in quanto l'azione degli organismi tecnici per lo sviluppo è più efficace quando si connette ai bacini industriali e agli enti locali.

L'articolazione dell'ENEA sul territorio è fondamentale e si esplica attraverso i suoi centri di ricerca che dovranno avere al loro interno tutte le competenze per le attività sperimentali e per la relativa gestione amministrativa. Collegare gli accordi di programma con gli enti di ricerca a questi obiettivi è quindi fondamentale nel senso di potenziare gli interventi sul territorio affidando al ruolo delle regioni la funzione di intermediazione e di gestione e ai bacini di piccola e media impresa il ruolo di soggetto fruitore-promotore dell'iniziativa e della ricerca.

Rispettando quello che è un indirizzo di delega previsto dall'articolo 4 del disegno di legge collegato in cui si delega alle regioni, funzioni in materia di industria,

impegna il Governo:

a promuovere e potenziare quegli strumenti di diffusione della ricerca applicata ed innovazione tecnologica sul territorio con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle aree in via di sviluppo, ai bacini e distretti industriali e alle strutture di servizi alle imprese. In tale ottica assume particolare importanza la destinazione del Fondo per il trasferimento della ricerca anche al fine della creazione di una rete sul territorio e finalizzata alla realizzazione di tali obiettivi anche in connessione con i programmi nazionali.

9/3447/8.

Viviani, Aloisio, Servodio, Porta, Lombardo, Sitra.

La Camera,

premessi che:

dal 13 al 17 novembre 1996 si terrà a Roma il Vertice Mondiale sull'Alimentazione (WFS), organizzato dalla FAO, che ha già espresso « viva riconoscenza » per l'offerta generosa del Governo italiano ad accogliere il *Summit* ed a fornire l'appoggio politico, materiale e diplomatico;

con diverse comunicazioni le federazioni delle Organizzazioni non governative italiane, raggruppanti oltre 100 organizzazioni, unitamente alla delegazione che le rappresenta all'Unione europea, confermano al direttore generale della FAO « il loro impegno a favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative di tutto il pianeta al Vertice ed al processo necessario alla sua preparazione »;

a queste comunicazioni il direttore generale della FAO ed il segretario del Vertice rispondevano positivamente;

da tempo le Nazioni Unite hanno, infatti, riconosciuto che i protagonisti della sicurezza alimentare sono prima di tutto i contadini ed i popoli nativi che gestiscono per conto di tutta l'umanità le preziose risorse naturali che sono alla base della produzione agricola;

impegna il Governo

ad individuare nel bilancio 1996 le risorse adeguate a sostenere le spese per l'organizzazione del *Forum* mondiale delle organizzazioni non governative che avrà luogo a Roma dal 13 al 17 novembre in concomitanza con il Vertice mondiale sull'Alimentazione della FAO.

9/3447/10.

Turroni, Canesi, Corleone, De Benetti, Galletti, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Procacci, Reale, Scalia, Guerra, Cecconi, Nardone, Provera, Micciché, Gori, de Biase Gaiotti, Pezzoni, Olivo, Bellei Trenti, Novelli, Bandoli, Meluzzi, Arata, Scozzari, Chiavacci, Calzolaio, Scanu, Malvezzi, Maroni, Duca, Gibelli.

La Camera,

ribadita l'essenzialità della ferrovia Orte-Falconara per la qualificazione della mobilità interregionale (con particolare riguardo alle regioni Umbria, Marche e Lazio) e nazionale (per la strategicità del sistema delle trasversali) nel quadro della programmazione dello sviluppo della rete ferroviaria italiana:

riafferma

la ineludibile necessità che siano mantenuti gli impegni assunti dal Ministro Caravale in occasione del parere espresso dalla Commissione trasporti sul contratto di programma tra Ferrovie dello Stato S.p.a. e il Governo e siano, comunque,

garantite congrue risorse per il proseguimento del raddoppio e la qualificazione della Orte-Falconara;

impegna il Governo

ad attivarsi per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

9/3447/11.

Agostini, Lorenzetti, Bracco, Raffaelli, Veltroni, Duca, Mariani, Cesetti, Calzolaio, Ferrante, Amici, Settimi, Giacco.

La Camera,

premesso che:

nei giorni 7 e 11 maggio 1984 un violento terremoto colpiva numerosi comuni dell'Abruzzo, del Molise, del Lazio e della Campania;

i fondi erogati con la legge n. 363 del 1984 non sono state sufficienti ad ultimare i lavori;

molti centri storici sono oggi completamente disastriati con i fabbricati in condizioni addirittura peggiori di quanto lo erano all'epoca del sisma e prima dell'inizio della loro ricostruzione;

il Governo ha quantificato l'importo necessario per la ultimazione dei lavori;

si appalesa necessario sottrarre ai comuni la gestione di questa ulteriore e definitiva fase;

da qualche anno la legge n. 363 del 1984 non viene finanziata;

le eventuali responsabilità degli amministratori non possono ricadere sugli amministrati, che hanno visto i loro immobili danneggiati più dagli uomini che dal sisma;

impegna il Governo

a) a rifinanziare la legge n. 363 del 1984;

b) a sottrarre ai comuni la gestione della fase successiva di ultimazione dei lavori di ricostruzione.

9/3447/12

Riccio.

La Camera,

considerato che la legge finanziaria ha stanziato un accantonamento di 10 miliardi per il 1996, finalizzato alla istituzione di nuove province;

che l'articolo 63 della legge n. 142 del 90 delega il Governo alla istituzione di nuove province;

impegna il Governo

ad esaminare con sollecitudine tutte le richieste già formulate ai sensi del citato articolo 63 istituendo le province che risultino in possesso dei requisiti richiesti.

9/3447/13.

Oliverio, Paoloni, Bova, Saraceni, Reale, Soriero, Cesetti, La Volpe, Marini, Olivo, Giovanni Pace, Brunetti, Di Capua, Sitra, Di Lello Finuoli, Di Stasi, Barzanti, Aloisio, Mastella, Pulcini, Del Turco, Domenico Basile, Rizza, Storace, Commisso, Bergamo, Siciliani, Brunale, Viviani, Scermino, Indelli, Magda Negri, Colosimo.

La Camera,

premesso che la tabella A allegata al progetto di legge finanziaria presentata al Senato il 30 settembre 1995 prevedeva quale accantonamento di parte corrente per il triennio 1996-1998 gli importi di lire 360 miliardi per il 1996 (dal Senato tale cifra è stata aumentata a 770 miliardi); di lire 310 miliardi per il 1997 e di lire 260 miliardi per il 1998;

premesso ancora che nella relazione del Governo illustrativa della finanziaria

si chiarisce che in primo luogo l'accantonamento è diretto a consentire al Ministro dell'interno misure per le aree metropolitane di Napoli e Palermo;

che nei giorni scorsi la visita della Commissione bicamerale antimafia svolta a Catania il 4 dicembre 1995 ed indi l'audizione di cui alla seduta della stessa Commissione del 12 dicembre 1995 hanno evidenziato l'estrema gravità della situazione dell'ordine pubblico a Catania e nell'area metropolitana di Catania;

che il Governo non avrebbe dovuto ignorare che l'area metropolitana di Catania è stata istituita, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9, con provvedimento vistato nell'ottobre scorso dalla Corte dei conti (sezione controllo atti regione Sicilia);

considerato che alla programmazione di interventi nelle aree metropolitane di Napoli e Palermo dovrebbe aggiungersi la programmazione di analoghi interventi nell'area metropolitana di Catania, inaspettatamente non indicata tra le aree a maggior rischio malgrado i circa 800 morti per mafia dell'ultimo decennio, dato questo che è di gran lunga più grave rispetto a quelli di Napoli e Palermo

impegna il Governo

a voler considerare l'indicazione delle aree metropolitane di Napoli e Palermo quale esemplificativa, estendendo gli interventi necessari anche all'area metropolitana di Catania.

9/3447/14.

Garra, Tiziana Parenti, Simeone, Mirone, Finocchiaro Fidelbo, Floresta, Micciché, Parisi, Trantino, Paolone.

La Camera,

premessi che:

la realizzazione di una strategia del trasporto pubblico nelle aree urbane, basata sull'utilizzazione del mezzo pub-

blico e della bicicletta può rappresentare l'unica vera strada percorribile per risolvere il problema della mobilità urbana e dell'inquinamento;

è necessario pensare ad alternative credibili all'uso dell'automobile per assicurare la mobilità dei cittadini; l'attuazione della legge 208/91, che prevede la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, opportunamente integrata con un sistema di trasporto pubblico efficiente coadiuvato da parcheggi di scambio, costituisce un importante passo avanti in questa direzione;

l'esigenza di effettuare gli abituali spostamenti quotidiani con la bicicletta è molto sentita dai cittadini ed è la mancanza di infrastrutture adeguate ad impedire che venga effettuata una scelta che sicuramente gioverebbe molto alla vivibilità ed alla qualità della vita delle nostre città;

la legge 208/91 ha finora potuto contare su stanziamenti decisamente insufficienti alle esigenze dei comuni che intendono dare un reale impulso alla mobilità ciclabile;

impegna il Governo:

ad individuare, nell'ambito dell'esercizio finanziario 1996, nuovi stanziamenti per l'attuazione della legge 28 giugno 1991, n. 208.

9/3447/15.

Corleone, Chiesa, Galletti, Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Uccielli, Calzolaio, Giacco, Lenti, Cuscunà, Mormone, Pezzoli, Bergamo, Parlato, Innocenti, Melandri, Cordoni.

La Camera,

preso atto che la procedura scelta dal Governo per il voto sulla legge finanziaria impedisce di entrare nel merito di

singole voci di bilancio e relative proposte correttive formalizzate in emendamenti;

preso atto altresì delle ripetute richieste da parte della Conferenza dei sindaci metropolitani, dell'Anci, della Conferenza Stato-regioni e di numerosi enti locali, nonché del « Tavolo sui profughi dell'ex Jugoslavia » presso la Presidenza del Consiglio, di interventi per l'accoglienza, l'inserimento sociale e la valorizzazione professionale e culturale della presenza di lavoratori e profughi stranieri;

ritenuto che, nell'attuale situazione di tensione diffusa in molte aree del Paese circa la presenza ormai strutturale di lavoratori, profughi e cittadini stranieri, sia essenziale la diffusione e l'offerta di servizi sociali e luoghi interculturali per prevenire ghettizzazioni e pulsioni xenofobe e promuovere, all'inverso, una cultura e una pratica della convivenza e dell'ascolto reciproco;

considerato che nel Bilancio di previsione del Ministero dell'interno appaiono insufficienti gli stanziamenti previsti, nella Rubrica 7 (Servizi civili), per i capitali 4238 (Spese per l'istituzione presso i valichi di frontiera di strutture di accoglienza) e 4294 (Spese per l'assistenza economica e sanitaria in favore di stranieri e rette di ospitalità per stranieri bisognosi), mentre nella stessa Rubrica i fondi stanziati per il capitolo 4300 (Spese per interventi di emergenza ... nella regione Puglia), relativo in pratica al finanziamento dei tre centri di prima assistenza previsti alle frontiere marittime pugliesi, sono sottratti al capitolo 4295 della stessa Rubrica (Contributi di prima assistenza ai richiedenti lo *status* di rifugiato);

considerato altresì che alla Rubrica I (Servizi generali) del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio risultano azzerati, come già nella precedente legge finanziaria, i fondi per il capitolo 1222 (Contributi alle Regioni per la predisposizione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli e i loro familiari), e ridotti i fondi

destinati al capitolo 1274 (Interventi straordinari a favore degli sfollati dalle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia);

impegna il Governo

ad intervenire, in fase di attuazione della legge finanziaria, operando i necessari aggiustamenti in termini di bilancio:

affinché sia potenziata, attraverso interventi coordinati e co-finanziati con gli enti locali, l'accoglienza di profughi di guerra e sfollati dall'ex Jugoslavia, oggi limitata ad una minoranza ospitata nei centri di accoglienza nelle regioni di confine;

affinché si dia continuità ai progetti ed interventi regionali di prima e seconda accoglienza e inserimento sociale nei confronti degli immigrati;

affinché sia attuata ed estesa, come richiesto da mozioni depositate da oltre 160 parlamentari nelle due Camere, la rete di strutture di accoglienza e prima informazione presso i valichi di frontiera, rivolta in particolare a profughi e richiedenti asilo;

affinché siano garantiti agli enti locali ed al Servizio sanitario nazionale i fondi necessari per l'estensione a tutti gli stranieri presenti nel territorio nazionale dell'assistenza sanitaria di base, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione, dall'articolo 13 del decreto-legge 489/95 in vigore, nonché da proposte di legge giacenti a firma di quasi tutti i gruppi parlamentari nelle due Camere;

affinché il finanziamento dei centri di prima assistenza previsti in Puglia non comporti una riduzione dell'assistenza garantita dalla legge ai richiedenti lo *status* di rifugiato.

9/3447/16.

Bellei Trenti, Bielli, Calvanese, Canesi, Danieli, Fumagalli Vito, Galliani, Gambale, Galdelli, Guerzoni, Jervolino Russo, La Saponara, Lenti,

Lombardo, Lucà, Magrone, Manganelli, Luigi Marino, Maselli, Monticone, Moroni, Nardini, Reale, Scanu, Scozzari, Taradash, Tanzarella, Valpiana, Vendola, Vigneri.

La Camera

considerato che:

lo sviluppo economico del nostro Paese va orientato, più che verso misure volte alla precarizzazione dei rapporti di lavoro ed ai bassi salari, in un'improbabile rincorsa concorrenziale in settori a bassa-media tecnologia, nei confronti di paesi emergenti del terzo mondo - rincorsa basata sul « dumping » sociale -, verso una politica industriale che miri alla ricerca scientifica ed all'innovazione tecnologica nei settori di punta;

tale scelta tenderebbe a valorizzare a pieno le capacità umane, le strutture di ricerca e produttive del nostro Paese trascinando inoltre con sé l'esigenza di una radicale riforma dei processi formativi;

l'Italia ha acquisito importanti posizioni nelle attività aerospaziali, scientifiche ed industriali;

sia il settore spaziale che quello areonautico scontano situazioni di crisi grave tali da mettere a serio rischio sia l'attività spaziale nazionale che l'industria areonautica;

permane lo sfavorevole rapporto fra risorse dedicate alla ricerca scientifica e tecnologica e il prodotto interno lordo;

nella finanziaria per il 1996 il Governo ha deciso, per la prima volta dopo anni, un aumento del *budget* spaziale, ma le risorse rese disponibili sono nettamente insufficienti anche a causa della erosione subita da questo *budget* negli ultimi anni per effetto dell'inflazione e del cambio intercomunitario sfavorevole: persiste il divario fra risorse disponibili nella legge finanziaria e gli impegni mi-

nimi da sottoscrivere, indispensabili affinché l'Italia possa mantenere un ruolo nell'ambito della comunità spaziale internazionale;

impegna il Governo:

1) a riconsiderare - almeno in sede di assestamento del bilancio 1996 - la possibilità di incrementare il volume delle risorse da impegnare nelle attività spaziali al fine di superare la crisi in atto e di mantenere gli impegni di collaborazione internazionali;

2) a valutare l'opportunità, con l'assestamento del bilancio 1996, e in ogni caso dal prossimo bilancio 1997, di assicurare un adeguato incremento di risorse per la ricerca scientifica e tecnologica;

3) a reperire i finanziamenti necessari, sia tra gli attuali stanziamenti complessivi sia aggiungendone di nuovi, a promuovere un sistema satellitare di telecomunicazioni da realizzare con il concorso determinante delle grandi imprese ed enti che sono utenti del sistema stesso e affidando un compito di promozione all'Agenzia spaziale italiana.

9/3447/17. (nuova formulazione) *

Nappi, Guerra, Crucianelli.

*** Testo ulteriormente riformulato nel corso della seduta.**

La Camera,

considerato che:

dopo oltre 27 anni dal terremoto che distrusse gran parte dei comuni della Valle del Belice, la ricostruzione delle case e delle opere pubbliche distrutte dal terremoto non è ancora ultimata;

il dettato delle varie leggi che regolano la ricostruzione è stato disatteso per cui alcuni cittadini hanno potuto usufruire del diritto a ricostruire la propria casa ed altri, invece, pur godendo

dello stesso diritto, non hanno potuto realizzare lo stesso obiettivo per mancanza di stanziamenti;

ancora oggi alcune migliaia di persone vivono in baracche malsane, vecchie di 27 anni;

il Governo non ha presentato alla Commissione bicamerale sul Belice un bilancio degli interventi messi in atto dal terremoto ad oggi e la previsione di spesa per ultimare la ricostruzione,

impegna il Governo

a presentare entro tre mesi al Parlamento il rendiconto delle spese sostenute per la ricostruzione, le previsioni delle ulteriori necessità per il suo completamento ed il programma di scaglionamento temporale degli stanziamenti prevedendo una data finale per la conclusione della ricostruzione;

a ripristinare le misure di cui alle leggi che regolano la ricostruzione del Belice ed i relativi capitoli di spesa anche in sede di riassetto del bilancio.

9/3447/18.

Rizza, Navarra.

La Camera,

considerato che:

la Sardegna è l'unica regione italiana non servita, neppure indirettamente, da alcun tipo di collegamento autostradale, pur essendo per estensione territoriale la seconda del contesto nazionale;

la regione Sardegna può utilizzare un unico collegamento stradale diretto tra la sua parte superiore a quella inferiore, rappresentato dalla S.S. n. 131 « Carlo Felice »;

il compartimento ANAS di Cagliari è stato espropriato, nel contesto dei precedenti interventi pluriennali, di specifiche risorse finanziarie, corrispondenti a di-

verse centinaia di miliardi, dirottate a favore delle manifestazioni « colombiane » di Genova;

appare urgente anche in termini di sicurezza, un intervento complessivo di adeguamento funzionale della S.S. n. 131 « Carlo Felice »;

impegna il Governo

a far sì che nel competente capitolo di spesa del Ministero dei lavori pubblici, a partire dal 1996, vengano garantite le risorse per l'avvio immediato di un piano triennale di adeguamento funzionale complessivo della S.S. n. 131 « Carlo Felice ».

9/3447/20.

Manca, Mariani, Cennamo, Agostini, Angius, Soro, Scanu.

La Camera,

premesso che il tratto Bologna-Firenze dell'Autostrada del Sole è assolutamente inadeguato a sostenere l'attuale volume di traffico soprattutto pesante che grava su di esso;

sottolineata la vitale importanza di tale collegamento autostradale per il sistema dei trasporti del nostro Paese e l'assoluta necessità ed urgenza di alleggerire il traffico attraverso la realizzazione della variante di valico;

visto il recentissimo blocco della circolazione a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che ha posto in evidenza l'assoluta insufficienza e l'obsolescenza del predetto tronco autostradale,

impegna il Governo

a rimuovere in tempi stretti tutti gli ostacoli burocratici ed amministrativi che impediscono la realizzazione della variante di valico fra Bologna e Firenze in quanto si tratta di un'opera evidentemente indispensabile e come tale da realizzare in via prioritaria nell'interesse complessivo dell'economia del Paese.

9/3447/21.

Paola Martinelli, Cabrini, Morselli.

La Camera,

premessi che:

il Ministero della ricerca scientifica, attraverso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri (Firenze), partecipa alla costruzione del Large Binocular Telescope (LBT) di Mount Graham-Arizona (USA);

la realizzazione di questo Osservatorio astronomico sta suscitando sempre più vive preoccupazioni sia per le implicazioni ambientali e per la violazione delle risoluzioni dei Consigli Tribali delle popolazioni native (Apache S. Carlos), contrarie a questo progetto per motivi religiosi e spirituali;

nell'aprile 1995 la Corte d'Appello di S. Francisco ha confermato il blocco dei lavori già deliberato dalla Corte distrettuale dell'Arizona nel luglio 1994, in quanto non erano stati effettuati gli studi di impatto ambientale che le leggi statunitensi prevedono;

numerose sono state le prese di posizione della comunità scientifica internazionale e di vasti e differenti strati di opinione pubblica contro questo progetto confermate anche dal ritiro di diverse università dalla collaborazione allo stesso;

l'Italia si sta trovando in una posizione di evidente isolamento internazionale;

è necessario pertanto un approfondimento, da parte anche del Parlamento, dei progetti in questione sia per le connessioni ambientali che per quelle relative al rispetto dei diritti dei popoli nativi, come da impegni sottoscritti dal nostro Paese nell'Agenda 21

impegna il Governo

a sospendere per l'anno 1996 tutti i finanziamenti finalizzati alla costruzione del Large Binocular Telescope di Mount-Graham-Arizona.

9/3447/22.

Canesi, Turrone, Scalia, Paissan,
Pecoraro Scanio, Calzolaio,

Bandoli, Arata, Cecconi, Formenti, Mattioli, Galletti, Corleone, De Benetti, Reale, Procacci, Pezzoni, Manzini, Bellei Trenti, Scanu, Cavaliere, Novelli, Micciché, Gibelli, Scozzari, Meluzzi, Manganelli, Duca, Guerra, Gori, Maroni, Malvezzi.

La Camera,

premessi che:

che sono ancora presenti in Liguria, Toscana, Puglia e Basilicata danni ingenti e pesanti disagi, conseguenza degli eventi sismici, e in Campania conseguenza degli effetti bradisismici legati ai fenomeni del 1970 e 1983;

che la città di Pozzuoli in Campania e i comuni limitrofi rappresentano l'unica realtà, nel nostro Paese, che non ha potuto accedere a contributi pubblici per il recupero dell'ingente patrimonio edilizio danneggiato e tutt'ora pericolante e disabitato;

che i rischi per le popolazioni aumentano laddove all'elevata pericolosità sismica dei siti si accompagna la presenza *in loco* di sostanze tossiche, radioattive, infiammabili, esplosive;

che i segni della pericolosità sismica cui è soggetto il nostro Paese, al centro dell'area mediterranea, sono tanto evidenti quanto costante è la mancanza di una efficace politica di investimento finalizzato alla prevenzione oltre che al soccorso per le popolazioni;

impegna il Governo:

ad individuare e rimuovere le cause di maggiore rischio ambientale, connesse con l'insediamento, in prossimità di centri urbani, di impianti e depositi di sostanze tossiche, radioattive, infiammabili;

ad individuare, in un Paese peraltro così ricco di testimonianze culturali, misure idonee a ridurre i rischi per le popolazioni nelle parti delle città e delle strutture edilizie pubbliche o di uso pubblico, laddove queste si presentino più vulnerabili in conseguenza di degrado, a cominciare dalle sedi scolastiche;

a valutare realisticamente i fabbisogni del Dipartimento della protezione civile, considerata la mole di attività che ad esso deriva per il susseguirsi di alluvioni, slavine e crolli a conferma di una più adeguata attenzione verso i vantaggi della prevenzione dei rischi ambientali;

ad attuare una politica di incentivazione a pratiche private di manutenzione straordinaria — con interventi di miglioramento o adeguamento antisismico e antibradisismico degli edifici, ed incentivi in conto capitale del 40 per cento sul costo preventivo, nonché con agevolazioni sui tassi d'interesse dei mutui contratti per coprire i rimanenti costi —, atta a conseguire molteplici vantaggi di investimento in tale direzione, sia in termini di prevenzione e di conseguente riduzione di danni e di costi, sia in termini di rilancio economico del settore edilizio sarebbero particolarmente significativi, se si considera che appena 100 miliardi, per 5.000 interventi di manutenzione straordinaria, mobiliterebbero investimenti creditizi per altri 250 miliardi, senza contare le economie sociali connesse al minor consumo del bene suolo.

9/3447/23.

Scotto di Luzio.

La Camera,

poiché è ampiamente avvertita la esigenza di una riforma strutturale al sistema tributario che elimini le iniquità del regime fiscale della famiglia;

la questione fiscale che riguarda innanzitutto l'evasione e l'elusione delle basi imponibili ma anche una reale visibile

semplificazione del sistema è stata concretamente avviata con la decisione di bilancio per il 1996;

le correzioni, pure importanti alle detrazioni d'imposta per il coniuge non sono sufficienti e soprattutto non rappresentano un valido strumento per la definitiva eliminazione di ogni ingiustizia;

il trattamento fiscale della famiglia « monoreddito » appare troppo penalizzato rispetto a quello della famiglia « bi-reddito »;

la Corte costituzionale e il Parlamento in più riprese hanno inviato il Governo a predisporre la riforma del trattamento fiscale della famiglia ed in particolar ad organizzare il cumulo facoltativo dei redditi e la successiva imputazione di quote del reddito complessivo ai due coniugi secondo il metodo dello « splitting » o del gradiente familiare in relazione al numero delle persone a carico;

l'efficienza economica della famiglia rappresenta un elemento cruciale per il buon funzionamento dell'economia risolvendo in modo naturale molte inefficienze dell'economia moderna;

le profonde trasformazioni della società italiana (crescita demografica zero in alcune aree del Paese) sollecitano un approccio nuovo e coraggioso verso il problema della famiglia;

impegna il Governo:

a modificare il regime fiscale con introduzione di correttivi al fine di determinare un più equo carico tributario sul nucleo familiare e sulle famiglie monoreddito in particolare finalizzato ad agevolare la formazione della famiglia tenendo conto del numero di figli e della posizione della donna nella famiglia e nella società.

9/3447/24.

Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert, Rotondi, Sanza.

La Camera,

premessò che sempre più incalzanti divengono le proteste del mondo della scuola in ordine al ruolo affatto marginale che esso assume all'interno delle previsioni della legge finanziaria;

che la vicenda della legge finanziaria è costellata da impegni non assolti: basti ricordare i 2200 miliardi della finanziaria 1992, cui fece seguito la solenne assunzione di responsabilità da parte delle maggiori forze parlamentari (mozione D'Alema-Bianco-Andò) - vicenda che culminò nella saga dei governi Amato e Ciampi che non solo non concluse l'itinerario contrattuale avviato il 14 aprile del 1992, ma addirittura inaugurò la stagione di congelamenti e dei raffreddamenti, cioè la grande glaciazione contrattuale;

impegna il Governo

a prevedere una rapida riallocazione delle risorse tale che consenta che le economie realizzate anche a mezzo di aggravii del lavoro degli operatori scolastici indotti dalle nuove razionalizzazioni, vengano utilizzate per finanziarie il recupero degli incrementi retributivi che il contratto 1991-1993 avrebbe dovuto prevedere e non ha previsto, determinando, caso unico nell'area del pubblico impiego, una scopertura contrattuale di rilevante gravità;

a scongiurare un orientamento delle risorse verso modelli di aggiornamento e agenzie formative tali da implementare processi di privatizzazione incontrollata, e da accrescere il disagio morale e materiale di docenti e operatori, spinti sempre più ai margini di un sistema che li deresponsabilizza.

9/3447/25.

Gubert, Moioli Viganò.

La Camera,

premessò che il divario nella dotazione infrastrutturale tra l'Italia e il resto

dell'Europa e, all'interno del Paese tra Sud e Centro-Nord è, rispettivamente, di 11 e 24 punti percentuali e la sua eliminazione richiede uno sforzo finanziario stimato nell'ordine di 530 mila miliardi;

è stato rilevato come la più bassa produttività della trasformazione industriale nel Mezzogiorno è riconducibile in misura non trascurabile a fattori esterni all'impresa: svantaggi nella localizzazione geografica, inefficienze delle Amministrazioni pubbliche, difetto di infrastrutture di base, produttive e sociali;

la disponibilità di capitale pubblico delle regioni meridionali è inferiore a quella delle regioni più ricche del Paese e a quella rilevabile in media negli altri paesi europei, in alcuni casi anche del 50 per cento;

forti carenze si registrano nei trasporti, nelle reti idriche e dell'energia elettrica, nelle telecomunicazioni nelle dotazioni sociali;

la dotazione di infrastrutture pubbliche e di capitale pubblico costituisce premessa indispensabile dello sviluppo economico;

di recente sono stati compiuti passi per facilitare l'impiego di fondi comunitari e varati strumenti di sostegno all'accumulazione privata e per il riequilibrio finanziario delle piccole medie imprese, ma all'intervento straordinario non si è ancora sostituita una coordinata capacità progettuale locale e regionale;

calcoli di contabilità finanziaria coerenti con provvedimenti qui ipotizzati conducono a ritenere possibile il finanziamento del piano proposto ad opera del mercato, sia nella componente bancaria sia in quella direttamente produttiva;

appare indispensabile predisporre un piano decennale di interventi sulle infrastrutture « a rete » da effettuarsi con capitali privati nazionali e internazionali e con fondi messi a disposizione dell'Unione europea;

impegna il Governo:

ad accrescere le dotazioni finanziarie per la realizzazione di infrastrutture nel Mezzogiorno;

a presentare al Parlamento, entro due mesi dalla entrata in vigore del disegno di legge in esame, un « documento di programma » per il settore degli investimenti pubblici contenente le linee guida di politica economica relative agli investimenti infrastrutturali e alla riqualificazione urbana nel quale siano definiti gli obiettivi di intervento nei prossimi dieci anni con particolare riguardo a:

linee fondamentali di assetto del territorio;

sistema delle reti infrastrutturali con particolare riguardo a quelle « intelligenti » ed i collegamenti con l'Europa;

difesa del suolo e risorse idriche;

riqualificazione urbana;

valorizzazione del patrimonio storico-artistico anche ai fini di sviluppo del turismo.

Il documento di programma dovrà contenere:

la ricognizione delle risorse disponibili per gli investimenti pubblici fornendo gli elementi per una corretta valutazione delle dotazioni finanziarie previste dalle leggi finanziarie e leggi di bilancio, nonché dall'Unione Europea;

la stima dei fabbisogni finanziari aggiuntivi per raggiungere gli obiettivi sopra esposti;

la individuazione di linee guida per l'attivazione di strumenti di coinvolgimento del capitale privato nel finanziamento di opere di pubblica utilità;

la stima degli effetti occupazionali diretti ed indiretti derivanti dai programmi di investimento individuati;

la definizione di indirizzi programmatici per il riassetto funzionale delle aree urbane;

In particolare, il documento di programma dovrà prevedere misure di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la riduzione del numero di procedimenti ed accorpamento degli stessi nonché strumenti per la qualificazione della Pubblica Amministrazione. Inoltre, saranno individuate misure di razionalizzazione degli organismi decisionali pubblici e strumenti di controllo e monitoraggio della spesa, ispirati a criteri di efficienza ed efficacia nella realizzazione di investimenti pubblici. Il documento potrà contenere anche indicazione di casi in cui possa prevedersi il ricorso a procedure speciali, quali quelle previste dall'articolo 1 della legge 426/94.

9/3447/26.

Sacerdoti, Gubert, Moioli Viganò, Sanza, Rotondi, Fusca-gni.

La Camera,

in coerenza con le valutazioni, i rilievi e gli indirizzi espressi dalla apposita Commissione permanente in sede di parere sul contratto di programma 1994-2000 e sul contratto di servizio 1994-1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato SpA,

impegna il Governo

a firmare e a integrare con le nuove risorse, in accordo con le Ferrovie dello Stato SpA, il contratto di programma e il contratto di servizio e a recepire nei medesimi i seguenti punti inderogabili:

1) introduzione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di maggiori e più incisive forme di controllo tecnico ed economico, anche per eventuali ipotesi di revisione, soprattutto nella programmazione e nella fattibilità degli in-

terventi, verificabili dal Parlamento in sede di esame delle future leggi finanziarie;

2) realizzazione, mediante un programma che preveda risorse finanziarie definite, in tempi certi, di interventi di ammodernamento, razionalizzazione, raddoppio e nuova costruzione, con priorità per le regioni escluse o marginalizzate dal contratto di programma, delle seguenti tratte, alcune delle quali già individuate dal Parlamento: Trento-Bassano-Venezia; Orte-Falconara, Pontremolese, Bologna-Verona, Palermo-Messina-Siracusa, sistema ferroviario sardo sulla base della proposta della commissione mista Ministero-Ferrovie dello Stato SpA regione; contestuale completamento del sistema ad alta velocità verso Ovest fino a Genova e verso Est centro-orientale, in raccordo con le linee Tirrenica ed Adriatica nonché la verifica mediante studio di fattibilità del prolungamento del sistema verso Sud;

3) realizzazione di un programma avente anch'esso tempi e finanziamenti certi, tendenti a garantire collegamenti idonei finalizzati ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia (a titolo indicativo collegamento con il porto di Gioia Tauro e con l'aeroporto della Malpensa sulla direttrice del Gottardo);

4) recepimento del voto del Parlamento europeo del 18 maggio 1995 sulle reti transeuropee nell'ambito del quale è contenuto anche un preciso riferimento alle linee Siracusa-Ragusa-Agrigento-Trapani-Palermo ed Orte-Falconara;

5) integrazione del sistema del trasporto ferroviario, mediante opportuni interventi di ammodernamento e di razionalizzazione di quelle tratte di linee che, situate in particolari territori, rappresentano un supporto fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico di quelle aree, ed in particolare: riattivazione della Sicignano-Lagonegro, mantenimento dell'Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, raddoppio della Catanzaro Lido-Lamezia Terme, raddoppio ed elettrificazione della

Melito Porto Salvo-Reggio Calabria, completamento della Venafro-Rocca d'Evandro, potenziamento della Trento-Venezia e della Venafro-Campobasso-Teroli, raddoppio della Brindisi-Taranto.

9/3447/27.

Pepe, Valiante, Lia, Giacobazzo, Calabretta Manzara, Stanisci, Jervolino Russo, Rotundo, Spini, Sanza, Mattina, Servodio, Ruffino, Reale, D'Aimmo, Polenta, Sales, Fontan, Michielon, Dozzo.

La Camera,

rilevato che:

nell'agenda per la pace il Segretario Generale dell'ONU Boutros Ghali ha affermato la necessità della presenza di una componente civile (i cosiddetti Caschi Bianchi) nelle missioni umanitarie, da attivarsi anche attraverso l'utilizzo delle organizzazioni non governative;

accanto alla presenza di forze militari impegnate in missioni umanitarie è necessario prevedere una forza civile che svolga attività di prevenzione dei conflitti e di distribuzione degli aiuti umanitari;

impegna il Governo

in attesa della riforma della legge n. 772 del 1972, ad emanare norme che consentano ai giovani obiettori che svolgono servizio civile di partecipare a missioni umanitarie all'estero gestite direttamente dagli enti convenzionati ai sensi di suddetta legge o da organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite o da Agenzie delle Nazioni Unite.

9/3447/28.

Chiavacci, Pezzoni, Ruffino, Uchielli, Galileo Guidi, Canesi, Amici, Dalla Chiesa, Grassi, Guerzoni, Lumia, Bracco, Giacco, Navarra.

La Camera dei deputati,

esaminato il disegno di legge finanziaria 1996;

considerata la grave situazione ambientale determinatasi in molte regioni in connessione all'emergenza rifiuti;

vista la necessità di dotarsi di una legislazione semplice, moderna, efficace e trasparente;

visto il parere espresso il 28 novembre 1995 dalla VIII Commissione ambiente e lavori pubblici;

impegna il Governo

ad una rapida approvazione di una normativa che recepisca, in maniera organica, le direttive comunitarie 156/91, 689/91, 62/94 e preveda la trasformazione della tassa dei rifiuti solidi urbani in tariffa delegando ampia autonomia ai comuni per la sua applicazione a partire dal 1° gennaio 1997.

9/3447/29.

Gerardini, Formenti, Lorenzetti.

La Camera,

premesso che, da tempo, realtà industriali come le OMECA di Reggio Calabria ed il « Polo tessile » (APLA MEA, TEPLA MEA, TEMESA) di S. Giorgio di Reggio Calabria si trovano in una situazione particolare a causa del fatto che, pur avendo le industrie in questione, un enorme potenzialità produttiva, non vengono valorizzate ed adeguatamente utilizzate;

rilevato che,

in particolare, le OMECA sono oggetto di tentativi di delocalizzazione che ne pregiudicherebbero l'ottima attuale produttività,

impegna il Governo

ad operare in modo tale da garantire la continuità ed il potenziamento occupazio-

nale e produttivo delle suddette realtà produttive, la cui crisi avrebbe drammatiche conseguenze sul piano sociale per Reggio Calabria e la Calabria tutta.

9/3447/30.

Aloi, Valensise, Napoli, Mataricena.

La Camera

impegna il Governo

affinché attribuisca priorità inequivocabile alla realizzazione alla variante di valico tra Emilia Romagna e Toscana, affiancando il tratto appenninico dell'autostrada A1, ormai collassata e pericolosa per gli utenti, affinché venga superato l'attuale strozzatura fra il Nord e il Centro-Sud del Paese.

9/3447/31.

Giovanardi.

La Camera,

rilevato che:

è viva nel Paese l'esigenza di un moderno e funzionale servizio di Protezione Civile, e che a tale esigenza il Parlamento ha già dato una prima risposta con l'approvazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la quale individua il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della Protezione civile;

a distanza di quattro anni dall'emanazione di detta legge, è mancato il potenziamento e il coordinamento delle forze impegnate in questo campo;

anzi, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sta subendo un progressivo depotenziamento che non lo mette certo in condizione di assumere il ruolo che la legge 225 del 1992 gli assegna, in particolare nei non infrequenti momenti di emergenza;

impegna il Governo:

a provvedere ad una razionale riorganizzazione della Protezione civile, oggi

divisa in due tronconi, uno facente capo al Ministero dell'Interno, la Direzione generale della Protezione civile e Servizi antincendio; l'altro alla Presidenza del consiglio dei Ministri come Dipartimento della Protezione civile;

a) provvedere affinché il servizio della Protezione sia posto sotto la responsabilità di un unico nuovo Ministero avente competenza generale per la tutela del territorio e del patrimonio ambientale del Paese;

a) considerare l'opportunità di un potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale della Protezione civile, attualmente sotto organico.

9/3447/32.

Vigneri, Angius, Reale, Pericu, Corleone, Soda, Signorino, Soriero, Ayala, Mattarella, Maselli, Vincenzo Bianchi, Scanu.

La Camera,

rilevato che la magistratura e le forze dell'ordine hanno già conseguito risultati di straordinaria rilevanza nell'azione di contrasto alla criminalità e che tuttavia è necessario avviare una nuova fase della strategia di tutela dei diritti dei cittadini fondata:

a) sul controllo del territorio;

b) sulla garanzia della sicurezza anche nei confronti della criminalità diffusa (cosiddetta microcriminalità), che pone in permanente pericolo i beni ed i diritti delle persone più deboli e più indifese;

c) sulla capacità di fissare le priorità nella lotta al crimine organizzato, prevedendo il sequestro e la confisca dei patrimoni mafiosi, la individuazione delle zone del territorio nazionale ove il fenomeno mafioso risulta ancora impunito, la

prosecuzione dell'attività di cattura dei latitanti che sinora ha dato risultati di altissimo rilievo;

impegna il Governo

a) ad agire perché l'azione di contrasto delle forze di polizia sia permanente, continuativa ed ispirata a precise scelte strategiche evitando caratteri di occasionalità e di emergenza;

b) ad evitare che nelle forze dell'ordine si verificino lacune di intervento o duplicazioni di presenza;

c) a realizzare la utilizzazione più razionale degli uomini e dei mezzi delle forze di polizia;

d) a definire le competenze specifiche per materia da attribuire alle diverse forze di polizia;

e) a regolamentare le aree di lavoro comune tra le diverse forze di polizia, anche in considerazione dell'intensificarsi delle forme di cooperazione internazionali;

f) a favorire la specializzazione di appositi nuclei o reparti per i settori criminali che tale specializzazione esigano;

g) a favorire l'elaborazione ed il costante aggiornamento di un comune patrimonio informativo tra tutte le forze di polizia, che ciascuna componente concorra a far maturare per poterne poi usufruire integralmente.

9/3447/33.

Pericu, Vigneri, Ayala, Soda, Signorino, Scanu, Reale, Ronchi, Mattarella, Maselli, Corleone, Bielli, Ronchi.

La Camera,

visto il piano didattico originale sviluppato nell'arco di venti anni dalla Scuola di musica di Fiesole che costituisce perciò un punto di riferimento nazionale

per qualsiasi progetto attorno ai problemi dell'educazione musicale e della professionalità dei giovani musicisti;

considerato lo sviluppo europeo che la Scuola ha avuto negli ultimi anni diventando interlocutrice delle più prestigiose scuole d'Europa, tanto da avere la vicepresidenza della Federazione europea delle Orchestre giovanili;

considerato l'originale progetto didattico che la Scuola sta sviluppando ed intende sviluppare attorno ai problemi della didattica di base, della formazione professionale e del perfezionamento;

considerato che ha saputo esprimere uno dei più originali modelli di formazione professionale per l'orchestra come l'Orchestra giovanile italiana, che ha fornito prime parti a tutti gli organismi sinfonici del Paese ed ha avuto come maestri personalità illustri come Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Eliahu Inbal, Daniele Gatti, rappresentando più volte con grande onore il nostro Paese all'estero;

considerata l'unicità di questa istituzione che coinvolge nella loro globalità i problemi relativi alla cultura della musica, senza chiudersi in rigidi schemi e senza impedire ad alcuno l'accesso a questo grande patrimonio culturale;

considerato che i contributi e i finanziamenti di cui la Scuola gode non assicurano alcuna continuità a questa istituzione in quanto rinnovabili di anno in anno e comunque in portata inferiore alle reali necessità di questa istituzione che coinvolge 1.200 allievi;

considerato che l'operazione culturale che la Scuola svolge è di tale portata da farne un vero e proprio bene culturale irrinunciabile per tutta la nazione,

impegna il Governo,

all'interno delle disponibilità di bilancio, a garantire la dotazione indispensabile.

9/3447/34.

Fuscagni, Burani Procaccini, Aprea, Gubert, Napoli, Ber-

linguer, Emiliani, Bonsanti, Chiavacci.

La Camera,

considerato che la Costituzione riconosce e tutela il primario diritto dovere dei genitori di educare ed istruire i figli;

considerato che la Costituzione tutela il diritto allo studio dei giovani, nel rispetto del principio di uguaglianza che tenga conto dei loro meriti e delle loro condizioni economiche e sociali;

considerato che tali diritti possono esercitarsi solo nella piena libertà di scelta tra le diverse proposte di istruzione che il sistema scolastico è in condizione di offrire, una volta accertata la rispondenza di ciascuna di esse ai criteri di qualità necessari affinché sia concretamente ravvisabile il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;

considerato che la pluralità di proposte di istruzione, se operanti in regime di parità di condizioni, costituisce uno stimolo ad una maggiore efficienza anche della scuola gestita dallo Stato, valorizzando le risorse di professionalità esistenti;

considerato che nella maggior parte dei casi le scuole non statali svolgono una funzione di supplenza che, se venisse a mancare, comporterebbe un notevole aggravio delle finanze dello Stato e gravi disservizi alla popolazione;

impegna il Governo

a proporre entro due mesi dall'approvazione della presente legge un disegno di legge sulla parità scolastica, così come previsto dalla Costituzione, che stabilisca le condizioni di qualità necessarie e preveda convenzioni e/o buoni scuola a favore della scuola non statale per un impegno finanziario a partire dal 1997 non inferiore a 800 miliardi iniziale e che

comunque non potrà essere superiore al costo aggiuntivo che lo Stato dovrebbe sostenere se dovesse provvedere direttamente ai compiti educativi e di istruzione svolti dalle scuole non statali.

9/3447/35 *.

Sanza, Gubert, Moioli Viganò,
Fuscagni, Sacerdoti, Rotondi.

* Testo riformulato nel corso della seduta.

La Camera,

premessi che determinati settori e determinate aree geografiche ed economiche del sistema economico del nostro Paese versano in condizioni congiunturali e strutturali di particolare gravità e necessitano pertanto di interventi straordinari a loro sostegno, onde evitare pesanti ripercussioni sul piano occupazionale che invariabilmente finiscono per comportare interventi dello Stato in forma di impiego di ammortizzatori sociali che vanno ad incidere pesantemente sul bilancio;

in numerosi comparti di attività, tra i quali quello della cantieristica e dell'armamento navale, settore che soffre di grave crisi strutturale con la conseguenza di una drammatica situazione occupazionale, gli investimenti relativi a nuove realizzazioni si articolano, così come i pagamenti connessi, su archi temporali pluriennali:

impegna il Governo

ad estendere i benefici fiscali previsti dalla precedente normativa disposta dalla legge finanziaria 1995 agli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata pluriennale con riferimento all'intero importo oggetto del relativo contratto a condizione che il bene oggetto del contratto sia consegnato al committente entro trentasei mesi dalla stipula del medesimo, considerando altresì, per i contratti sottoscritti nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del

12 giugno 1994, ai fini della base di calcolo dell'ammontare su cui calcolare il beneficio fiscale, la media degli investimenti risultante da quelli effettuati nell'ambito dei cinque periodi di imposta antecedenti alla data di stipula, facendo testo, ai fini del computo del reddito agevolato di ciascun esercizio, l'ammontare dei corrispettivi a data liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori.

9/3447/36.

Urso, Marengo, Mario Caruso,
Zacchera.

La Camera,

preso atto dello stato di estremo degrado che affugge l'unica arteria di collegamento longitudinale, nella direttrice tirrenica, del Mezzogiorno d'Italia costituita dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

rilevato che un adeguato intervento di riqualificazione non può prescindere dalla costruzione della corsia di emergenza per tutta l'estesa dell'arteria, della terza corsia per i tratti prossimi ai centri di Salerno e di Reggio Calabria, della variante litoranea del tratto Lagonegro-Falerna, nonché di vari aggiustamenti pianoaltimetrici;

considerato che l'indifferibile necessità di assicurare infrastrutture di trasporto sufficientemente idonee alle loro funzioni quali insostituibile strumento per poter dare concreto corso a politiche di sviluppo e di riequilibrio territoriale effettivamente sostenibili, anche in relazione — per quel che riguarda il caso di specie — alle notevoli potenzialità offerte dalla recente attivazione della struttura portuale di Gioia Tauro, deve costituire impegno prioritario per l'azione di governo della cosa pubblica;

impegna il Governo

ad approntare, con urgenza, un piano organico di riqualificazione ed eventualmente di riclassificazione ed eventual-

mente di riclassificazione dell'importante struttura viaria, e di attivare tutti i meccanismi capaci di realizzarlo, anche facendo ricorso al capitale ed alla iniziativa privata.

9/3447/37.

Domenico Basile, Fini, Valensise, Aloï, Napoli, Colosimo, Falvo, Bergamo, Greco, Siciliani, Parlato, Colucci, Cuscunà, Odorizzi, Oberti, Mariano, Cecconi, Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo, Gissi, Riccio, Mario Caruso, Urso, Barra, Alemanno, Venezia.

La Camera,

premesso che le infrastrutture logistiche assegnate alle Capitanerie di Porto per lo svolgimento dei compiti di istituto - primo tra i quali il soccorso delle vite umane in mare - sono oltre duecento ed alla loro manutenzione e ristrutturazione delle strutture spesso fatiscenti od inadeguate sono destinati da parte del Genio civile per le opere marittime, dipendente dalla Direzione generale del Ministero dei lavori pubblici, stanziamenti pari ad un miliardo e cinquecento milioni annui;

detto stanziamento è assolutamente insufficiente a fronteggiare gli interventi indilazionabili connessi alle possibilità operative ed è spesso difficilmente erogabile in tempi brevi a causa delle complessità di gestione delle procedure contabili del Ministero dei lavori pubblici:

impegna il Governo

a prevedere e ad inserire nella legge finanziaria per l'esercizio 1996 dello Stato una spesa di lire dieci miliardi da destinarsi alla ristrutturazione, riparazione, manutenzione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti propri delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di porto, reperendo la relativa copertura finanziaria mediante la contestuale riduzione del concorso finanziario dello Stato

per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali in favore delle Ferrovie dello Stato, rideterminando detto esborso per l'anno 1996 in lire 630 miliardi.

9/3447/38.

Marenco, Urso, Mario Caruso, Zacchera, Domenico Basile.

La Camera,

considerato che la legge finanziaria ha stanziato un accantonamento di 10 miliardi per il 1996, finalizzato alla istituzione di nuove province, con riferimento a Barletta, Fermo e Castrovillari,

impegna il Governo

ad esaminare con sollecitudine tutte le misure necessarie alla attuazione di quanto ricordato in premessa, anche in attuazione della delega di cui all'articolo 63 della legge n. 142 del 1990.

9/3447/39.

Lia, Giacobazzo, Sanza, Michellini, Stajano.

La legge n. 257 del 1992, prevede norme per il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti alle lavorazioni dell'amianto;

dette lavorazioni sono cancerogene ed hanno prodotto e producono una alta mortalità tra gli esposti al rischio;

il tempo di latenza della malattia è tra i 20 ed i 30 anni;

attualmente i lavoratori possono fruire dei provvedimenti agevolativi solo a condizione che siano stati esposti a questo materiale cancerogeno per oltre 10 anni;

le neoplasie da amianto insorgono indipendentemente dal tempo di esposizione e ciò è provato scientificamente;

impegna il Governo:

a predisporre uno strumento legislativo che renda possibile l'agevolazione previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto indipendentemente dal tempo di esposizione.

9/3447/40.

Muzio, Cocci.

La Camera,

considerato che:

la legge Finanziaria 1996 sottovoluta la gravità della situazione economica e sociale della Calabria che vede, al suo interno, istituzionalizzarsi l'emarginazione di importanti aree come l'Alto Jonio cosentino;

c'è, al contrario, necessità di portare avanti interventi che attivino le potenzialità di sviluppo (agricoltura, turismo, beni culturali, parco del Pollino, presenza di minoranze linguistiche) compromesse dall'assenza di dotazioni infrastrutturali che vanno sempre più depauperandosi anche per il blocco dei lavori della statale n. 106, unica arteria di collegamento tra Calabria e Puglie, e con il concreto ridimensionamento della tratta ferroviaria Crotone-Taranto;

la attivazione delle risorse e la ripresa di uno sviluppo autocentrato possono dare risposte positive al drammatico problema della disoccupazione, soprattutto giovanile e intellettuale, che, in una «zona a rischio», se non riceve risposte positive, potrebbe diventare terreno subdolo di strumentalizzazione della criminalità organizzata,

impegna il Governo:

a riconsiderare, nei propri programmi di intervento, un impegno per dar vita, di concerto con la regione, ad uno specifico «programma Calabria» all'interno del quale, nell'area della Sibaritide-Alto Jonio cosentino, si possano concretizzare:

1) un piano di infrastrutture, viarie e di civiltà, indispensabile per precostituire le condizioni imprescindibili all'attivazione non solo delle risorse economiche turistiche ed ambientali, ma anche per aiutare lo sviluppo della «piana di Sibari», fortemente vocata all'agricoltura e per rivitalizzare le zone interne che vanno sempre più sgretolandosi nelle loro strutture ed impoverendosi anche culturalmente per una malintesa razionalizzazione scolastica che porta alla chiusura di gran parte delle scuole di base. Un piano di tal genere può essere funzionale alla necessità di dare risposta alla drammatica disoccupazione giovanile;

2) l'inserimento nella progettata ipotesi di costituzione di un certo numero di «porti affrancati da vincoli doganali» anche il porto di Corigliano-Sibari, rilanciandone così il ruolo come propulsore di sviluppo, essendo collocato in una posizione strategica del Mediterraneo e in una zona particolarmente vocata allo sviluppo agro-industriale;

3) l'attivazione di un serio programma per il «parco del Pollino», entro cui, tra l'altro, può trovare risposta il problema dei lavoratori forestali in una prospettiva di superamento della stessa legge n. 142;

4) l'istituzione della Soprintendenza ai beni archeologici da allocare a Sibari per la presenza di ricchissimi giacimenti che da quella Piana si estendono a gran parte dell'area (Trebisacce, Spezzano Albanese, Francavilla Marittima, Terranova di Sibari, eccetera);

5) un'efficace azione di valorizzazione dei 20 comuni di minoranza linguistica albanese insediati in quell'area sin dal quindicesimo secolo che, da più di 500 anni si tramandano storia, costume e cultura e che sono diventati punto di curiosità turistico-culturale e di ricerca scientifica per l'Italia e per l'Europa; cosa questa che potrebbe avvenire anche con il rapido completamento dell'iter parlamentare della legge che detta norme in materia, in discussione in Parlamento;

6) la riqualificazione ed il potenziamento del settore scolastico e della università, finalizzata alle esigenze della zona che ha bisogno di « saperi » e parchi scientifici per il suo sviluppo;

7) uno sforzo di sostegno agli enti locali che, nella loro autonomia e scongiurando ogni tentazione di subalternità assistenzialistica, possano programmare le risorse territoriali in funzione di uno sviluppo economico locale autocentrato, capace di dare alla zona e all'intera Calabria l'opportunità di invertire l'attuale tendenza negativa.

9/3447/41.

Brunetti.

La Camera,

premessi che:

le condizioni del sistema dei trasporti nella regione Calabria risultano peggiorate in termini di qualità ed efficienza, tant'è che:

non si è provveduto ad interventi integrativi lasciando incomplete opere di grande importanza e di alto costo;

la manutenzione di grandi strutture è scaduta sino al limite del loro utilizzo;

non si è intervenuti sui nodi che strozzano il sistema dei trasporti, per quanto anche limitati interventi potrebbero consentire una velocizzazione e razionalizzazione dell'intero sistema;

considerato che i Ministeri competenti dei trasporti e dei lavori pubblici devono rispettare le indicazioni prioritarie già fornite dal Parlamento;

considerato che in questi anni è aumentato il divario tra il nord ed il sud del Paese e che la modernizzazione del sistema dei trasporti è essenziale per la nazione, per sviluppare il processo di integrazione europea e per far svolgere

all'Italia, nel Mediterraneo, un ruolo che la storia e la condizione geografica assegnano al nostro Paese,

impegna il Governo

ad utilizzare consistenti risorse per la riqualificazione e l'ammodernamento del sistema dei trasporti in Calabria;

ad aggiornare il piano nazionale dei trasporti assumendo prioritariamente:

l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, affidando la concessione alla società Autostrade;

l'ammodernamento e la riqualificazione della strada di grande comunicazione E 90 (già nota come strada statale 106) per consentire attraverso il collegamento con l'autostrada adriatica il raccordo della Calabria con il resto del Paese e dell'Europa;

la velocizzazione e l'ammodernamento della rete ferroviaria nel tratto Crotone-Reggio Calabria e Napoli-Reggio Calabria;

il funzionamento ed il potenziamento del sistema aeroportuale calabrese nell'ambito della revisione del piano aeroportuale nazionale.

9/3447/42.

Bova, Berlinguer, D'Alema, Angelini, Oliverio, Lombardo, Soriero, Dalla Chiesa, Reale, Saraceni, Sitra, Olivo, De Julio, Commisso, Brunetti.

La Camera,

premessi che appare indispensabile, vista la congiuntura economica ed occupazionale attualmente attraversata dal nostro Paese, perseguire finalità di sviluppo delle attività produttive particolarmente colpite da crisi in termini di fatturato con contestuali riflessi sull'impiego della manodopera ed il conseguente, frequente, ricorso agli ammortizzatori sociali che finiscono per incidere pesantemente sui conti dello Stato;

che si ritiene opportuno introdurre un meccanismo di incentivazione all'investimento di impresa alternativo all'anticipazione degli ammortamenti, e comunque finalizzato al reinvestimento degli utili, che di fatto procura un maggior gettito fiscale dovuto all'incremento dei redditi imponibili di impresa, nonché un parallelo incremento del Prodotto Interno Lordo, oltre ai già citati positivi riflessi sotto il profilo occupazionale,

impegna il Governo:

con riferimento all'accantonamento di cui alla tabella F, voce n. 2, legge n. 710 del 1985, ad estendere a tutti gli investimenti effettuati sull'intero territorio nazionale, purché sui beni oggetto dell'investimento agevolato non sia contestualmente effettuato l'aumento per ammortamento anticipato di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio fiscale della esclusione dall'imposizione fiscale sul reddito di impresa nella misura del 50 per cento del volume degli investimenti realizzati.

9/3447/43.

Zacchera, Marengo, Urso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria che alla tabella A Ministero dell'Interno prevede, così come motivato e approvato dal Senato, la finalizzazione dell'accantonamento di 10 miliardi per il 1996, per la creazione delle costituende nuove province;

impegna il Governo:

a definire celermente con propri provvedimenti la costituzione delle stesse.

9/3447/44.

Servodio, Pepe, Valiante.

La Camera,

rilevato che l'attuale regime dei contributi agricoli unificati è contraddittorio

e in parte difforme rispetto alla normativa vigente nei Paesi dell'Unione europea;

che la disciplina attuale ignora il riconoscimento fatto dall'Unione europea, con l'obiettivo 1, dell'esistenza di aree svantaggiate del territorio nazionale;

che molte aziende sono al limite del collasso, non in grado, cioè, di far fronte alla contribuzione sociale per cui si sono accumulate forti esposizioni pregresse;

impegna il governo
a valutare l'opportunità di:

emanare, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, con proprio decreto una organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura, delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nelle zone cui al regolamento CEE 2052/88 e della sanatoria delle situazioni pregresse secondo i seguenti criteri:

a) adeguamento degli oneri contributivi dovuti dagli imprenditori agricoli alla media contributiva dei paesi appartenenti alla Unione europea e dell'Area mediterranea;

b) esenzione delle sanzioni per le somme non pagate;

c) portare il pagamento delle somme di cui all'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in 30 rate semestrali senza interessi per gli arretrati che si sono accumulati fino al 30 giugno 1995;

d) proroga fino al 31 luglio 1996, del condono SCAU.

9/3447/45.

Porcari, Albertini, Mignone,
Olivo, Gatto, Giacco, Cornacchione Milella, Donato Pace,
Venezia, Barra, Sanza, Pericu, Siniscalchi.

La Camera,

considerato che:

il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di

attuazione dell'articolo 45 della legge n. 724 del 1994 ha determinato gli sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali per la graduale eliminazione del differenziale esistente tra il Mezzogiorno e il Nord;

il provvedimento sopracitato non comprende la regione Lazio tra quelle beneficiarie degli sgravi fiscali;

tale mancata estensione non è stata compensata da interventi diretti al sostegno delle attività produttive delle province di Latina e di Frosinone che si trovano in una preoccupante fase di recessione economica che comporterà conseguenze negative sull'occupazione e sul tessuto produttivo regionale;

a causa di continui eventi calamitosi registratisi negli ultimi anni sul territorio della province di Latina (area bonificata) e Frosinone (eventi alluvionali), la protezione civile ha definito le stessa zona a rischio;

le province di Latina e Frosinone sono definite come aree depresse del territorio nazionale e dovrebbero, pertanto, beneficiare delle agevolazioni previste dal provvedimento sopracitato;

per l'integrazione dello Stato italiano nell'ambito dell'Unione europea è necessario che non vi siano differenze tra le diverse regioni, mentre tale provvedimento determinerà, invece, l'aggravamento della depressione economica già in atto sul territorio;

impegna il Governo:

a garantire con idonei interventi, anche alla Regione Lazio, il riconoscimento degli sgravi contributivi previsti per permettere un'effettiva ripresa economica del territorio.

9/3447/46.

Vincenzo Bianchi, Mastrangeli, Zaccheo, Conte, Burani Proccaccini, Bono, Amici.

La Camera,

premessi che:

le strutture produttive ed industriali della province di Latina e Frosinone presentano segni preoccupanti di un crescente processo di deindustrializzazione, evidenziato dai dati drammatici della disoccupazione (per le due province, oltre 118 mila iscritti nelle liste di collocamento pari a più del 18 per cento della popolazione attiva), delle aziende in crisi (sono più di 100 le unità produttive che versano in grave difficoltà), dei lavoratori in cassa integrazione (oltre 50 mila);

tale processo trae origine dalla repentina caduta di competitività dell'area a seguito della cessazione degli incentivi finanziari e degli sgravi contributivi che ha causato insostenibili incrementi nel costo del lavoro;

rilevato che:

l'improvvisa perdita di questi fattori di localizzazione non sia stata in alcun modo compensata dalla realizzazione degli attesi interventi infrastrutturali e nel campo dei servizi, a sostegno delle attività produttive;

che il sistema viario della provincia di Latina, cerniera tra due grandi aree metropolitane, Roma e Napoli, centro di grandi snodi ferroviari e commerciali come la presenza del più grande mercato ortofrutticolo nazionale (MOF di Fondi) è a tutt'oggi sprovvisto di autostrade nazionali; che il suo sistema di strade statali è causa del più alto tasso di mortalità del centro-sud; che a causa di quanto sopra detto la vocazione turistica del territorio viene penalizzata e non valorizzata a pieno;

che la provincia di Frosinone necessita, al fine di poter uscire dalla crisi citata in maniera più agevole, di una idonea uscita viaria delle proprie merci e produzioni, verso le strutture portuali della provincia di Latina;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative atte a far inserire nei piani di programmazione nell'Ente Nazionale delle strade le seguenti opere che costituiscono infrastrutture viarie fondamentali alle prospettive di ripresa dell'economia delle rispettive province, tenuto anche presente che molte delle amministrazioni locali si sono pronunciate favorevolmente in questo senso attraverso sedute di consiglio comunale;

1) il finanziamento e la realizzazione del raccordo con l'Autostrada del Sole A1 Cisterna Valmontone;

2) il raddoppio della SS. 156 dei Monti Lepini Latina-Frosinone;

3) il collegamento della Fondi-Ceprano;

4) il rifinanziamento e la realizzazione del collegamento tra la Frosinone (SS. 155)-Terracina;

5) il rifinanziamento e la realizzazione dell'ultima porzione del collegamento tra Frosinone-Ferentino che connetterebbe l'A1 ad Avezzano (dorsale appenninica), con la relativa costruzione del Casello A1 di Ferentino;

ad intervenire per inserire i territori delle province di Latina e Frosinone nel regime di riduzione graduale nelle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali tese alla graduale eliminazione del differenziale esistente tra il Mezzogiorno ed il nord d'Italia.

9/3447/47.

Mastrangeli, Vincenzo Bianchi, Zaccheo, Conte, Burani Proccaccini, Bono, Amici.

La Camera

premesso che:

« Il Telefono Azzurro » è una organizzazione di carattere umanitario che

si è rivelata in questi ultimi anni un insostituibile presidio a tutela dell'infanzia;

sono innumerevoli le chiamate giunte al « Telefono Azzurro » da parte di bambini sottoposti a vessazioni, angherie, violenze di ogni genere e che nessuna di queste richieste di soccorso è rimasta inascoltata tanto che, grazie all'intervento di questa benemerita organizzazione, sono stati risolti casi particolarmente difficili e spinosi;

grazie alle segnalazioni alle autorità da parte del « Telefono Azzurro » è stato possibile sottrarre alla nefasta violenza di adulti molti minori;

si profila l'eventualità della chiusura del « Telefono Azzurro » che non è più in grado di sostenere i costi di gestione della attività,

impegna il Governo

affinché adotti idonei provvedimenti diretti a reperire fondi per fronteggiare le immediate necessità economiche del « Telefono Azzurro » e consentire pertanto a questa organizzazione di procedere nella sua attività in favore dell'infanzia sottoposta oggi a continue forme di violenza psicologica e fisica come testimoniano, non soltanto i tanto clamorosi fatti di cronaca, ma anche le storie sconosciute alle collettività ma ben note agli operatori del « Telefono Azzurro » che quotidianamente ricevono implorazioni di aiuto da parte di bambini di tutta Italia.

9/3447/48.

Mammola, Rosso, Di Luca.

La Camera,

considerato che:

nei bilanci dello Stato dei decorsi esercizi finanziari era previsto un contributo di 500 milioni in favore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico piemontese, contributo che era finalizzato alla stipula di contratti di assicurazione

contro gli infortuni per i volontari che operano, vigilano e soccorrono nel territorio montano;

sono circa 700 ogni anno le missioni di soccorso svolte dagli uomini di questa organizzazione nel solo Piemonte e che tali interventi, certamente rischiosi, sono stati particolarmente numerosi in occasione dell'alluvione nel Piemonte dell'autunno 1994;

la tutela assicurativa di questi volontari è una esigenza di carattere primario non soltanto sotto l'aspetto economico, ma anche dal punto di vista morale; il contributo offerto negli scorsi anni da parte dello Stato era una sorta di riconoscimento del valore e dell'impegno di questi uomini che nulla chiedono ma che sarebbe sommamente ingiusto non tutelare quando operano a rischio della propria incolumità ed integrità fisica,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento finanziario idoneo al fine di ripristinare il contributo necessario al pagamento dei premi per l'assicurazione degli infortuni per gli uomini impegnati nel soccorso alpino e speleologico nelle zone del Piemonte.

9/3447/49.

Rosso, Mammola.

La Camera,

impegna il Governo affinché

i risparmi di cui alla manovra finanziaria in materia scolastica vengano realizzati senza aumentare il numero massimo di alunni consentito per ciascuna classe.

9/3447/50.

D'Onofrio.

La Camera,

al fine di non pregiudicare la concreta attuazione degli obiettivi formativi

della scuola e di garantire il diritto degli studenti ad un insegnamento adeguato alle necessità di ciascuno,

impegna il Governo:

a non discostarsi nella determinazione dei criteri per la formazione delle classi, dai limiti numerici fissati nell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9/3447/51.

Bracci Marinai, Lopedote Gadaleta, Mazzetto, Commisso, Zen.

La Camera,

sensibile ai problemi irrisolti e alle mutate esigenze della emigrazione italiana nel mondo che sollecitano politiche più incisive e segnalano l'opportunità stessa di convocare la III Conferenza nazionale degli italiani all'estero,

convinta ugualmente che non sia più possibile sottovalutare la crescente domanda di aiuti proveniente da tante popolazioni che, sconvolte e segnate da anni di guerra, intraprendono ora il difficile cammino della pace e della ricostruzione;

giudicando ancora largamente insufficienti per una grande politica estera gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1996 soprattutto per quanto riguarda la cooperazione bilaterale e multilaterale, le comunità italiane all'estero, gli obiettivi di ricostruzione della Bosnia e del Medio Oriente, il rilancio del commercio estero e, tuttavia, non sottovalutando novità significative quali un maggior sostegno alla stampa italiana all'estero, alle organizzazioni dell'emigrazione, alla nostra partecipazione in organismi internazionali;

prendendo atto con soddisfazione che nella manovra finanziaria 1996 e in particolare nella stesura definitiva delle « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » il Governo ha rinunciato al trasferimento del Dipartimento degli

italiani nel mondo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero degli affari esteri;

condividendo l'orientamento che la riorganizzazione e riforma di importanti Ministeri e la stessa azione legislativa di rafforzamento delle competenze del Dipartimento degli italiani all'estero siano affidate al Parlamento e, più precisamente, alla Commissione affari costituzionali;

preoccupata tuttavia che permanga in una situazione di stallo l'iter della legge costituzionale che dovrebbe garantire una specifica rappresentanza parlamentare ai circa due milioni e mezzo di cittadini italiani residenti all'estero come sollecitato da una apposita petizione popolare promossa dal CGIE;

ritenendo indispensabile, per quanto riguarda i connazionali residenti in Europa, una forte iniziativa politico-diplomatica affinché durante il semestre di presidenza italiana si ottenga la piena attuazione delle direttive sulla partecipazione dei cittadini comunitari residenti negli Stati dell'Unione europea e dell'esercizio, su un piano di completa parità, del diritto di voto amministrativo;

impegna il Governo:

a salvaguardare in ogni modo per tutto il 1996 le risorse previste dalla legge finanziaria per la nostra politica estera, evitando di sottrarre al Ministero degli affari esteri quelle disponibilità economiche necessarie per sostenere la cooperazione, i nostri impegni internazionali e la nostra emigrazione, anzi lo invita a predisporre piani straordinari per la ricostruzione e il processo di pace in Bosnia, in tutti i territori della ex Jugoslavia e nel Medio Oriente;

a raccordarsi con il Parlamento per accelerare l'iter di esame di tutte quelle proposte di legge in grado di consentire ai nostri emigrati di raggiungere e vivere una « piena cittadinanza ».

9/3447/52.

Pezzoni, Monticone, Trione,
Fassino, Calvi, Lucà, Rastrelli, Incorvaia.

La Camera,

in riferimento all'attuazione del Programma Leader I in Italia, premesso che:

con decisioni C (91) 2798 del 6 dicembre 1991, C (92) 399 del 5 marzo 1992 e C (92) del 30 settembre 1992 la Commissione europea ha selezionato in via definitiva 32 progetti Leader, di cui 19 nelle regioni dell'obiettivo 1 e 13 nelle zone rurali dell'obiettivo 5b del centro-nord, fissando un contributo a carico dei tre fondi strutturali FEOGA, FESR, FSE rispettivamente di 33,079 - 37,855 e 9,936 milioni di ECU, per un totale complessivo pari a 130 miliardi di lire;

con le delibere CIPE del 12 agosto 1992 e del 30 aprile 1993 è stata finanziata, a carico del fondo di rotazione, la quota parte dello Stato italiano per i programmi di cui alle sopraindicate decisioni comunitarie, per un importo di circa 96,6 miliardi di lire, di cui 62,4 miliardi per quelli dell'obiettivo 1 e 34,2 per quelli dell'obiettivo 5b;

il programma Leader I in Italia, tenuto conto del contributo pubblico comunitario e nazionale e del contributo dei privati vale complessivamente circa 300 miliardi di lire;

in conformità con quanto disposto dall'articolo 22 del regolamento CEE 2082/93 gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti effettuati dalla Commissione europea sono espressi e versati in ECU e che quindi a causa della svalutazione della lira italiana rispetto all'ECU il contributo comunitario ha subito una maggiorazione pari a circa 24 miliardi di lire;

le erogazioni finanziarie relative ai progetti Leader I devono concludersi entro il 30 giugno 1996;

il secondo anticipo del contributo comunitario e nazionale, pari al 40 per

cento del valore del contributo pubblico complessivo, non è stato erogato ai gruppi di azione locale (GAL) aventi diritto;

da sei mesi la Commissione non effettua più i controlli richiesti dai gruppi di azione locale sugli stati d'avanzamento lavori;

alcuni gruppi di azione locale non hanno avviato le attività di progetto;

tutto ciò premesso, e considerato che:

è molto improbabile che in pochi mesi i gruppi di azione locale attivi riusciranno a chiudere, una volta ottenuto il secondo anticipo del contributo pubblico, il totale degli interventi previsti;

in questo caso dovranno essere restituiti all'Unione europea dei capitali già disponibili;

l'importanza dell'impiegare i capitali comunitari è dimostrata dal precedente dei fondi FESR, per i quali il Ministro Masera ha personalmente trattato ed ottenuto la proroga di un anno rispetto ai termini di scadenza;

impegna il Governo a:

richiedere una proroga di un anno alla scadenza prevista per le erogazioni finanziarie relative ai progetti Leader I, oggi fissata al 30 giugno 1996 e da rinviare al 30 giugno 1997;

disporre una riapertura dei termini per l'assunzione degli impegni di spesa da parte dei GAL, chiusi al 30 giugno 1995 e da rinviare al 30 giugno 1996;

disporre un controllo da parte dell'organismo intermediario sui gruppi di azione locale che non hanno richiesto ancora alcuna verifica su SAL per, nel caso di accertata inattività, revocare i contributi concessi;

utilizzare la quota nazionale dei contributi pubblici per cofinanziare il maggior contributo comunitario risultante dall'effetto cambio;

concedere ai gruppi di azione locale di utilizzare il maggior contributo pubblico per finanziare le prolungate spese di gestione e di funzionamento della struttura, inizialmente previste nel *budget* per tre anni (1992/1994) ed ora prolungate;

tutelare comunque i gruppi di azione locale che riusciranno a chiudere le attività entro il 30 giugno 1996, permettendo loro di richiedere il saldo del contributo pubblico.

9/3447/53.

Mattina, Tattarini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 7 aprile 1995, n. 105, all'articolo 4, comma 8, consentiva la proroga del termine di scadenza del pagamento della prima rata del condono previdenziale e assistenziale al 31 maggio 1995;

gli ottimi risultati ottenuti con entrate di cassa superano i 3000 miliardi;

qualsiasi procedura esattiva di recupero da parte dell'INPS edell'INAIL, non consente soluzioni rapide di recuperi finanziari, anzi per quanto riguarda i riflessi occupazionali spesso in esito alle sia pur dovute iniziative di recupero legale, si finisce per procurare la cessazione di attività imprenditoriali;

tenuto presente:

il persistente ritardo di riflessi positivi sull'occupazione dalla ripresa economica, generalmente in atto ma non ancora avvertita a tutti i livelli imprenditoriali soprattutto per le medie e piccole imprese;

l'appena superata crisi finanziaria dei cambi monetari e quindi l'aggravarsi degli oneri di acquisto delle materie prime presso le imprese manifatturiere;

rilevata,

l'opportunità di un differimento dei termini di quel condono e di renderlo articolato onde consentire agli istituti di previdenza un maggior margine di intervento applicativo del condono stesso,

impegna il Governo:

1) ad emanare disposizioni per consentire che i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1993, n. 63, possono versare entro il 31 gennaio 1996 contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massuno del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti;

2) ad applicare l'agevolazione di cui sopra anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 30 giugno 1995, a condizione che versino i contributi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 gennaio 1996;

3) alla regolarizzazione, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche mediante pagamento rateale, così articolato, in relazione ai seguenti importi, di soli contributi e premi e a tal fine considerare separatamente:

fino ad un miliardo di lire, in due rate quadrimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 gennaio 1996 e la seconda entro il 31 maggio 1996;

per importi superiori ad un miliardo di lire e fino a cinque miliardi di lire, in sei rate semestrali, di uguale importo, di cui la prima entro il 31 gennaio 1996, la seconda entro il 31 marzo 1996, la terza entro il 31 maggio 1996, la quarta entro luglio 1996, la quinta entro il 30 settembre 1996 e la sesta entro il 30 novembre 1996;

per importi superiori a cinque miliardi di lire in sei rate quadrimestrali, di uguale importo di cui la prima entro il 31 gennaio 1996, la seconda entro il 31 maggio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 31 gennaio 1997, la quinta entro il 31 maggio 1997, la sesta entro il 30 settembre 1997, in tutti i suindicati casi di pagamento rateale, le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'otto per mille annuo per il periodo del differimento:

4) alla regolarizzazione dei contributi che possa essere effettuata dai datori di lavoro anche mediante cessione di crediti vantati, a titolo originario, nei confronti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni maturati a qualsiasi altro titolo;

5) alla estinzione, una volta regolarizzati i contributi, dei ratei previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché sulla denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;

6) al differimento del termine per usufruire del condono per le società in

amministrazione controllata, in concordato preventivo, in concordato fallimentare, in liquidazione ed ammesse ai benefici della legge Prodi entro sessanta giorni dalla data di chiusura delle rispettive procedure, con pagamento in due rate del 50 per cento ciascuna entro sessanta giorni ed entro centoventi giorni dal termine suddetto:

7) di consentire all'INPS, per i crediti vantati e contestati dal debitore in sede giudiziaria motivatamente per i soli fini delle reali possibilità di recupero totale o parziale dei crediti stessi, di procedere a transazione anche con importi a stralcio, con provvedimento sempre riservato ai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, sentito il vincolante parere del Servizio legale delle direzioni generali.

9/3447/54.

Cicu, Mastrangeli, Pisanu, Bono, Valensise, Moioli Viganò, Latronico, Sacerdoti.

La Camera,

premessi che:

sono ormai migliaia nel nostro Paese gli utenti che continuano a ricevere bollette telefoniche stratosferiche e che non riescono ad ottenere da Telecom documentate ed esaurienti spiegazioni; in caso di contestazione delle bollette, la Società si limita nella gran parte dei casi, ad inviare all'utente una lettera circolare in cui burocraticamente si spiega che sarebbero stati effettuati i dovuti controlli sul contatore e che, essendo tutto in regola, l'utente deve pagare pena la sospensione del servizio telefonico;

un certo numero di utenti si sono visti arrivare bollette dell'importo di varie decine di milioni, fino ad arrivare a 120/130 milioni;

anche in questi casi Telecom non ha provveduto a fornire i tabulati per dimostrare la veridicità della bolletta e degli scatti effettuati;

si è ritenuto in questi casi di addebitare l'enorme ammontare della bolletta all'uso ed abuso dei numeri telefonici erotici, i 144, o a telefonate internazionali;

là dove in qualche modo le verifiche sono state possibili sono emersi fatti e circostanze assai inquietanti che, se confermati, metterebbero in dubbio la buona fede di Telecom e si sarebbe di fronte ad una truffa di vaste proporzioni e a vere associazioni per delinquere; infatti si è riscontrato che le telefonate sarebbero state fatte quando nessuno era nell'abitazione, ma ancor più grave gli scatti sarebbero stati addebitati per telefonate mai fatte perché i numeri intercontinentali risulterebbero inesistenti ed in altri casi gli scatti sarebbero avvenuti addirittura dopo la disattivazione del telefono medesimo;

queste « stranezze » sembrano avvalorate da un'attenta e capillare inchiesta giornalistica e dell'attività del Comitato « Vittime della SIP », inchiesta che è a disposizione per un eventuale ed approfondito esame;

lo stesso Controllo concessioni del Ministero delle poste e della telecomunicazioni, in una lettera del 7 febbraio 1995, afferma che non è escludibile l'ipotesi di « un furto di traffico »;

va precisato che quanto descritto non si riferisce ai cellulari o ai telefonini senza fili, ma ai normali telefoni con filo;

nonostante il protrarsi di questa situazione sembra che Telecom a fatica rilasci all'utente copia dei tabulati relativi ai bimestri contestati in violazione della legge n. 241 del 1990 e in opposizione a quanto indicato dallo stesso Ministero in data 7 febbraio 1995, protocollo n. 6803;

pur essendo Telecom non solo un monopolio, ma avendo anche l'esclusivo controllo dei contatori, ed essendo numeri quali il 144 servizi non previsti dal contratto sottoscritto dall'utente e quindi funzionando l'azienda stessa, come fornitrice di un servizio per conto terzi, senza dare spiegazioni esaurienti e di merito,

provvede a staccare i telefoni agli utenti che contestano l'esosità e la veridicità delle bollette in questione;

appare strano che fino al 1993 era pubblicato nell'avantielenco il servizio di TELEPRINT, dispositivo atto alla rilevazione del traffico uscente ed alla stampa dettagliata della documentazione e successivamente Telecom abbia ritirato tale apparecchio dal commercio in violazione dell'articolo 12 del regolamento;

in questo modo non solo Telecom è giudice ed arbitro delle sue attività ma impedisce all'utente qualsiasi controllo riuscendo in questo modo ad esigere credito e a staccare linee telefoniche, in contrasto con i principi del diritto civile;

recentemente la magistratura napoletana ha inviato sette avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti Telecom che nella volontà di sospendere unilateralmente il servizio e di pretendere il pagamento di bollette maggiorate dalle linee erotiche ha ravvisato gli estremi del reato di abuso d'ufficio e di concussione;

lo stesso Ministero in data 10 gennaio 1995, ha richiesto spiegazioni in merito « alla abusiva sospensione del servizio telefonico a migliaia di utenti »;

utenti in queste condizioni si sono rivolti alla magistratura e alle forze dell'ordine per chiedere la tutela dei propri diritti;

appare invece strana la procedura di conciliazione ed arbitrato che costringe l'utente in contestazione a rivolgersi ad associazioni di consumatori convenzionate con Telecom;

la vicenda della bambina stuprata dopo aver telefonato al 144 è la vicenda più inquietante su questo problema;

impegna il Governo a:

istituire una commissione d'inchiesta per verificare la situazione delle bollette che riportano scatti mai fatti, chi è coinvolto in queste eventuali truffe, svol-

gendo un rigoroso controllo sui fornitori e sulla destinazione degli ingenti capitali esportati tramite l'acquisto di servizi *hard* su linee intercontinentali, se vi sono responsabilità da parte della dirigenza Telecom;

prevedere nel nostro Paese l'istituzione di un bolletta trasparente nella quale venga documentato all'utente il traffico svolto e che comunque si metta in condizione lo stesso di controllare il proprio apparecchio con il dispositivo citato;

che la sospensione del servizio avvenga solo nei casi di evidente morosità, dei servizi Telecom;

che in caso di contestazione dell'utente, l'onere della prova sia imposto all'autorità concessionaria;

che i servizi aggiuntivi possano essere accessibili solo dai richiedenti.

9/3447/55.

Nardini, Boghetta, Bellei Trenti.

La Camera,

premesso che:

il trasporto aereo sta vivendo in questi anni una fase di grande ristrutturazione, dovuta ad una competizione selvaggia derivante da processi di liberalizzazione incontrollati;

tale situazione comporta anche problemi inerenti la sicurezza, la qualità dei servizi, l'occupazione;

la crisi dell'Alitalia è anche il prodotto di politiche sbagliate, sprechi, clientele da parte della dirigenza della compagnia di bandiera;

è necessario pertanto un progetto di rilancio strategico dell'Alitalia a partire dal riequilibrio dei costi economici, dal recupero dell'efficacia dell'organizzazione interna e nel posizionamento nel mercato;

la ricapitalizzazione da parte pubblica non può avvenire però a fronte di

politiche di privatizzazioni, terziarizzazione e di dismissione di parte dell'azienda;

è aperta la trattativa fra l'IRI-Alitalia e i sindacati sul piano di rilancio della compagnia di bandiera,

impegna il Governo:

a presenziare alla trattativa in corso;

a garantire il rilancio della compagnia di bandiera attraverso la ricapitalizzazione;

a garantire l'unicità dell'azienda, anche in contrasto con le politiche di terziarizzazione, dismissioni, privatizzazioni, cessioni a vettori stranieri e di diminuzione dell'occupazione;

a rideterminare la politica del trasporto aereo nel nostro Paese nonché la riprogrammazione delle politiche delle infrastrutture aeroportuali;

a porre in sede europea la questione della garanzia di *standard* di qualità e di sicurezza, nonché dell'occupazione nel settore del trasporto aereo a livello europeo.

9/3447/56.

Boghetta, Marco Rizzo, Luigi Marino, Galdelli, Carazzi.

La Camera,

premesso che la legge finanziaria 1996 all'articolo 4 prevede investimenti per lo sviluppo, il potenziamento e il personale delle Ferrovie dello Stato;

in vista del sempre più frequente ricorso ai sistemi di mobilità del personale quale insostituibile istituto per garantire la razionalizzazione e la riorganizzazione della pubblica amministrazione;

considerato che l'avvio delle procedure di mobilità (decreto ministeriale n. 325 del 1988 e legge n. 554 del 1988), doveva rappresentare un'autentica innovazione in materia di lavoro in generale e

del pubblico impiego in particolare, garantendo il passaggio da una pubblica amministrazione ad un'altra senza danni di sorta e favorendo l'affievolirsi delle carenze e degli esuberi di organico fra le varie amministrazioni pubbliche;

considerato che, a distanza di anni, lo spirito della legge è stato disatteso, sicché i mobilitati sono stati e sono considerati degli intrusi, relegati a mansioni e compiti di ruolo inferiore e senza avere il riconoscimento degli anni di servizio prestati nell'amministrazione di provenienza;

considerato che gravi disparità di trattamento si sono consolidate anche tra i mobilitati stessi, per cui chi, nell'amministrazione finanziaria, proviene dalle PT VII livello è stato inquadrato all'VIII livello (con relativo decreto registrato alla Corte dei conti), mentre ciò non si verifica per chi proviene da altre amministrazioni, per esempio gli ex ferrovieri;

considerato che, di fatto, il principio della continuità di servizio, secondo il quale il lavoratore in mobilità non perdeva dei suoi diritti acquisiti, è stato stravolto;

impegna il Governo:

nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento, al fine dell'immissione nei ruoli con il rispetto dell'anzianità posseduta da tutti i mobilitati, ad impartire al Ministro delle finanze gli opportuni indirizzi affinché, nell'ambito dell'Amministrazione cui è preposto, sia data attuazione alle norme recate dalla legge n. 554 del 1988 e del DPCM n. 325 del 1988 in maniera conforme ai principi in materia di inquadramento con conservazione delle funzioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale colà destinato, compreso quello proveniente dalle Ferrovie dello Stato, così come è stato fatto da tutte le altre amministrazioni pubbliche destinatarie del personale medesimo. Si sottolinea peraltro che la corretta applicazione delle norme citate andrà ad eli-

minare l'ampio contenzioso instaurato dal personale predetto contro il Dicastero delle Finanze ed a scongiurare l'eventualità di un possibile rientro di personale in soprannumero agli enti di appartenenza.

9/3447/57.

Marco Rizzo, Boghetta.

La Camera,

al fine di procedere ad una valutazione circa l'efficacia della legge 68 del 1992 avente per progetto la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi,

impegna il Governo

a presentare una relazione sui risultati conseguiti dalla medesima entro il 31 dicembre 1995.

9/3447/58*.

Cocci, Boghetta, Marco Rizzo.

* Testo riformulato nel corso della seduta.

La Camera,

premesso che:

l'intesa di programma tra il CNR e il Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, approvata dal CIPE nel dicembre 1986 e definitivamente il 30 marzo 1988, aveva come obiettivo il parziale riequilibrio territoriale della presenza del CNR nel Mezzogiorno d'Italia in termini di strutture e di personale;

l'intesa prevedeva la creazione di nuovi organi di ricerca ed il potenziamento di quelli esistenti attraverso l'assunzione di 1307 unità di personale, in maggioranza ricercatori;

a tale scopo il CNR bandiva 2000 borse biennali di formazione riservate a giovani laureati e diplomati residenti ed operanti nelle regioni meridionali;

alla fase di formazione, però, non ha mai fatto seguito l'avvio delle proce-

ture per l'immissione in ruolo, tramite concorso nazionale, dei giovani formati, malgrado i competenti ministeri abbiano già da tempo approvato l'ampliamento dell'organico del CNR in ragione delle 1307 unità previste dall'intesa;

solo alla fine del 1984 il CNR ha provveduto all'assunzione, tramite concorso nazionale, di un limitato numero di ricercatori e tecnici (circa 330) con contratto a tempo determinato di durata biennale;

l'intesa, in assenza di un suo adeguato e sollecito rilancio, rischia di fallire completamente vanificando anche gli investimenti già effettuati in direzione della formazione di ricercatori e tecnici, per la formazione di nuove strutture e per l'acquisto di apparecchiature scientifiche;

tenuto conto dell'aumento di lire 50 miliardi introdotto nella tabella C (capitolo 7502) dal voto del Senato in sede di approvazione della legge finanziaria 1996 e della deroga ai vincoli di assunzione per il CNR introdotta nel disegno di legge collegato,

impegna il Governo

ad emanare un atto di indirizzo nei confronti del CNR affinché dia seguito all'intesa di programma citata in premessa mediante l'assunzione dei 1.307 ricercatori in ragione di un terzo per ciascuno degli anni 1996-1997-1998.

9/3447/59.

Commisso, De Julio, Sbarbati.

La Camera,

premesso che,

il dragaggio dei fondali degli specchi d'acqua portuali, d'accesso ed interni, è un intervento urgente ed indispensabile nella gran parte dei principali porti italiani che, a causa del deposito dei sedimenti marini, cui da anni non si provvede alla loro rimozione, riduce fortemente

l'accessibilità delle navi ad alto pescaggio, compromettendo l'operatività stessa degli scali portuali;

l'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevede il trasferimento del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali (SEP), dalla competenza del Ministero dei lavori pubblici al Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa,

impegna il Governo

a dare celere attuazione alla legge 84 del 1994, in merito al servizio di escavazione porti, procedendo contestualmente al trasferimento della competenza e al trasferimento delle necessarie risorse, del personale e delle strutture impegnate nell'esecuzione del servizio;

a procedere alla armonizzazione e semplificazione delle procedure previste per l'assolvimento del servizio di escavazione dei porti, nonché alla revisione e all'aggiornamento del piano poliennale di escavazione ed alla definizione del programma delle attività del SEP;

a rispettare le risoluzioni approvate nella Commissione trasporti concernenti precisi impegni circa la soluzione dei problemi di escavazione di singoli porti.

9/3447/60

Biricotti, Duca, Angelini, Mastroluca.

La Camera,

considerato che:

tutti gli indicatori economici sottolineano una frattura profonda tra il Nord e il Sud del Paese che si andata approfondendo negli ultimi due anni ed evidenziano una gravissima situazione sociale che mette a rischio l'unità nazionale e la democrazia;

nel 1994 l'economia italiana ha segnato una fase espansiva dello sviluppo,

ma ciò non ha avuto nessuna ricaduta positiva sul Mezzogiorno che, anzi, ha segnato un concentrarsi spaventoso della disoccupazione che ha raggiunto limiti insopportabili;

la situazione diventata esplosiva non solo perché in parte delle regioni meridionali vi è stata una desertificazione delle attività produttive, ma anche perché la contrazione dei fondi nel comparto agricolo e la rinuncia a definire e coordinare, con le regioni, una adeguata strategia nel settore agro-alimentare, ha creato ulteriori difficoltà;

la finanziaria 1996 sottovaluta il rischio di questa crisi così profonda nel Mezzogiorno nel momento in cui ha abrogato l'intervento straordinario e ad esso, ora, si sostituito un assoluto vuoto programmatico e progettuale;

le occasionali uscite propagandistiche, come il libro bianco del Governo, il rilancio di mega strutture o la reintroduzione delle gabbie salariali, lungi dal costituire una risposta, aggravano una situazione già difficile perché le popolazioni del Sud, così gravemente colpite, soffrono dell'assoluta assenza di volontà del Governo medesimo di ridisegnare un intervento capace di invertire il processo di precarizzazione delle regioni meridionali;

paradossalmente, quando le connessioni economiche si fanno sempre più complesse e interdipendenti con gli scenari internazionali e, nel contempo, con le autonomie locali e necessiterebbero di un mix molto articolato di interventi a scala internazionale e locale, la politica economica del Governo, invece, si impoverisce di obiettivi e di strumenti verso il Mezzogiorno la cui volontà di rimozione è incarnata dalla finanziaria 1996;

l'avvio di una soluzione del problema Mezzogiorno invece non può essere che il risultato di una politica economica complessiva che faccia perno sulla lotta alla disoccupazione, sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, sul rilancio

di una qualità nuova dello sviluppo, sull'aumento e sulla tutela dei salari anche ai fini dell'allargamento del mercato e della domanda interna;

la prospettata ulteriore precarizzazione e flessibilizzazione del mercato del lavoro e, comunque, la politica di intervento sul costo del lavoro (salari differenziati, gabbie salariali, ecc) costituiscono, come si visto, una risposta sbagliata rispetto alla complessità del problema Mezzogiorno;

i problemi irrisolti sono anzitutto quelli della:

1) reindustrializzazione (che va in direzione del tutto opposta alla politica delle privatizzazioni ad oltranza);

2) creazione delle necessarie infrastrutture ai fini del superamento del *deficit* che affligge il sud e le aree depresse;

3) di un rilancio di una politica volta ad assicurare la necessaria qualificazione della manodopera meridionale attraverso un incremento degli stanziamenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e la formazione professionale;

4) di una lotta coerente e costante contro la criminalità che costituisce anch'essa una grave diseconomia ed un disincentivo ad investire nelle aree meridionali;

i continui tagli ai trasferimenti agli enti locali accompagnati dall'attribuzione di maggiori competenze fiscali, si risolvono nella migliore delle ipotesi, in una partita di giro dal punto di vista contabile, scaricando tra l'altro sulla periferia anche il peso dei rinnovi contrattuali, mentre al contrario, si rende necessario garantire alle regioni, ai comuni e alle province la necessaria provvista finanziaria per consentire l'assolvimento dei loro compiti istituzionali;

impegna il Governo

a porre al centro dell'azione della sua politica economica complessiva la que-

stione del lavoro come questione strategica prioritaria per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese e del Mezzogiorno in particolare;

a costituire, finalizzati ad affrontare il dramma collettivo della disoccupazione, soprattutto giovanile:

a) un Fondo apposito per l'occupazione giovanile;

b) un Fondo a sostegno delle imprese che attuino accordi aziendali per la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, quale efficace strumento ai fini dell'aumento dei posti di lavoro;

c) un Fondo per un piano nazionale straordinario per i lavori socialmente utili;

a costituire un Fondo straordinario con la dotazione iniziale di almeno 2000 miliardi per lo sviluppo del sud e delle aree depresse (oltre a potenziare le misure in favore dell'artigianato, delle piccole imprese e dell'auto-impiego giovanile) per sostenere non solo i settori tradizionali, ma soprattutto i campi nuovi della tutela e del risanamento ambientale, della valorizzazione del patrimonio artistico, del recupero dei centri storici e delle periferie degradate delle città, oltre alla difesa idrogeologica del territorio, alla forestazione e alla salvaguardia dell'ambiente e al turismo;

a potenziare i settori della scuola, dell'università, della formazione e qualificazione professionale, della ricerca scientifica e tecnologica;

ad incrementare di lire 300 miliardi gli oneri previsti dalla legge 237 del 1993 relativa alla metanizzazione del sud;

a verificare lo stato di attuazione di tutti gli interventi ed investimenti ordinari, presentando alle Camere una specifica relazione, entro sei mesi, sulla ripartizione delle risorse tra le diverse aree geografiche del Paese;

a sbloccare tutti gli stanziamenti per le varie opere finanziate ai sensi della legge 64, rimuovendo tutti gli ostacoli di carattere legislativo, finanziario, procedurale, organizzativo e progettuale che si frappongono alla realizzazione degli interventi pregressi e di quelli previsti dal quadro comunitario di sostegno ai fini di assicurare anzitutto il pieno cofinanziamento degli stessi, colmando con adeguate ed appropriate misure il deficit di progetti finanziabili con i fondi già disponibili;

ad avviare - senza ulteriori indugi - un programma di interventi infrastrutturali e di investimenti materiali ed immateriali per evitare l'aggravarsi del dualismo territoriale nord-sud, già più volte denunciato dalla stessa Banca d'Italia e dagli istituti specializzati;

a garantire anzitutto l'ordinarietà degli interventi in favore del Mezzogiorno, spesso penalizzato dalla stessa gestione del bilancio in termini di assegnazione delle risorse;

a ripristinare lo stanziamento di cui al cap. 9012 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo al rifinanziamento della legge n. 64 del 1986 (in prima lettura al Senato la legge predetta ha subito un definanziamento di lire 196 miliardi);

a rifinanziare per almeno altri mille miliardi la legge n. 488 del 1992 (Tab. D), di cui 800 miliardi per gli incentivi industriali di cui all'articolo 1 e 200 miliardi per i mutui;

a ricostituire le necessarie dotazioni di spesa volte a garantire le risorse già stabilite dagli specifici provvedimenti di supporto di cui alla Tab. F allegata alla finanziaria 1996;

a ripristinare gli stanziamenti per il Comparto agricolo - decurtati dalla manovra finanziaria per il 1996 - al fine di evitare un ulteriore aggravarsi del settore agro-alimentare, già succube delle politiche degli altri Paesi comunitari e della stessa P.A.C. che va profondamente rivista anche a seguito degli accordi GATT;

a favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice incrementando gli stanziamenti di cui alla legge n. 817 del 1971 stanti anche i risultati negativi prodotti dalla legge sui fitti agrari;

a condurre una lotta coerente e costante contro l'evasione e l'elusione fiscale, facendone il punto centrale di una svolta per ampliare la platea dei contribuenti e recuperare la massa imponibile sottratta alla tassazione, come più volte denunciato dagli stessi organismi ispettivi del Ministero delle finanze;

a sospendere immediatamente ogni ulteriore dismissione di aziende pubbliche per evitare che le privatizzazioni ad oltranza determinino una ulteriore deindustrializzazione del Mezzogiorno, una pesante e negativa ricaduta sull'indotto, sugli stessi livelli occupazionali e sugli investimenti per lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnologica;

ad operare perche venga rinegoziata la politica agricola comunitaria per affermare il principio, essenziale per il Paese, del pieno riconoscimento delle diversità produttive e della qualità della contemporanea elaborazione di un piano agricolo nazionale, ancorata alle realtà regionali; della destinazione di adeguate risorse economiche, potendo per questa via contribuire al rilancio di un settore che, nel Sud, può avere forti ricadute sul terreno della occupazione;

9/3447/61.

Diliberto, Brunetti, Cossutta, Bertinotti, Barzanti, Bellei Trenti, Boghetta, Carazzi, Cocci, De Angelis, De Murtas, Grimaldi, Galdelli, Lenti, Luigi Marino, Moroni, Muzio, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Valpiana, Vendola, Voccoli.

La Camera,
premessò che,

la provincia di Caserta:

1) versa in una drammatica situazione di crisi economica e sociale con ben

185 mila disoccupati su 815.815 abitanti (tasso di disoccupazione del 24,1 per cento) e con 15 mila lavoratori in mobilità e in cassa integrazione;

2) negli ultimi anni sta subendo un continuo stillicidio di perdite di posti di lavoro in settori industriali strategici come quelli dell'Olivetti, Italtel, Morteo, Vavid, Siemens Firema, Manifatture del Matese, che vanno ad aggiungersi alle preesistenti crisi dei settori tessile, edile ed agricolo. La drammaticità della situazione sociale trova conferma in tutti gli indicatori sociali;

3) è ai primi posti in Italia per disoccupazione, mortalità di imprese, criminalità, degrado urbano, dispersione scolastica e agli ultimi posti per reddito *pro-capite* e risparmio, tenore di vita e vivibilità delle città;

4) ha il più alto tasso di omicidi di tutta la Campania. In base agli ultimi dati, è la seconda provincia d'Italia per numero di assassinii di mafia. Il Ministro dell'interno, nella sua ultima relazione al Parlamento, ha scritto che nel 1994 si è constatata una generalizzata recrudescenza delle lotte che oppongono i principali *clan*, con un aumento degli omicidi per motivi di criminalità del 46,2 per cento. Il Ministro ha inoltre fornito dati che testimoniano « un maggior controllo del territorio da parte dei gruppi criminali più influenti »;

5) è al primo posto in Italia per numero di consigli comunali - ben tredici - sciolti per numero di comuni che versano in stato di dissesto finanziario - ben ventuno su un totale di 104 enti locali;

6) nell'ultimo anno sta registrando pesanti attacchi intimidatori della camorra contro sindaci e amministratori locali;

7) ha aree territoriali (quelle aversana e domiziana), già ad altissimo degrado urbano, che sono state devastate

dall'azione della camorra con il traffico e lo sversamento illecito di rifiuti urbani e tossici provenienti da tutta Italia;

8) dispone di un sistema scolastico inadeguato per carenza di strutture. Negli ultimi mesi vari edifici scolastici sono stati gravemente danneggiati e resi inagibili da atti vandalici, incendi e attentati, sicché migliaia di studenti sono costretti a continue interruzioni delle lezioni;

9) dispone di grandi risorse territoriali, economiche, sociali, culturali e umane, talvolta uniche in Italia. Si pensi a un settore con forti spazi di mercato come l'allevamento bufalino casertano, che rappresenta oltre la metà di quello nazionale. Un buon utilizzo e la valorizzazione delle risorse disponibili potrebbero essere fattore di ripresa economica e sociale della provincia. Nota è l'intraprendenza della provincia di Caserta, che è ai primi posti in Italia per natalità di imprese;

il grave stato di criminalità nella provincia di Caserta può essere affrontato positivamente solo se accanto alle necessarie misure repressive lo Stato inizi ad attuare misure di risanamento economico e sociale;

la provincia di Caserta è accreditata dal CNEL, ente istruttore dei patti, tra le prime tre province d'Italia per la sottoscrizione dei « patti territoriali per lo sviluppo » previsti dalla legge n. 341 del 1995;

la legge finanziaria ha stanziato per tali patti territoriali la somma di lire 500 miliardi;

è necessario impiegare con rapidità queste somme e l'urgenza è particolare per la provincia di Caserta a causa dei citati indici negativi e in ragione di specifiche disponibilità positive tre le quali:

a) esistenza nel territorio della provincia di una rete di piccole e medie imprese agricole, artigiane industriali che

possiedono i requisiti necessari per accedere ai progetti previsti dai « patti territoriali »;

b) possibilità di attivare la cantiabilità di alcune grandi opere infrastrutturali di valore regionale ed interregionale (ad esempio interporto, aeroporto, alifana, policlinico) con significativa ed immediata ricaduta occupazionale;

c) disponibilità di un significativo, a volte unico, patrimonio artistico, storico ed ambientale suscettibile di essere pienamente utilizzato nell'ambito di una nuova politica turistico-culturale;

impegna il Governo

a mantenere alla provincia di Caserta l'attuale priorità, riconosciuta dal CNEL nell'ordine di approvazione dei patti territoriali di sviluppo ed a garantire fondi adeguati alle proposte sottoposte al CNEL;

a snellire ed accelerare le procedure del CIPE per l'approvazione dei progetti e l'erogazione dei fondi relativi al patto territoriale con priorità per:

a) le attività produttive che abbiano significative ricadute occupazionali (a partire dal polo lattiero-caseario e valorizzazione dell'allevamento bufalino);

b) gli interventi di bonifica ambientale per l'agro aversano ed il litorale domiziano;

c) qualificazione delle « armature urbane » delle aree più degradate (in particolare l'area aversana e domiziana) e rottura dell'isolamento delle aree interne depresse;

d) ammodernamento e potenziamento del sistema educativo, formativo e di ricerca;

ad assumere provvedimenti per debellare il controllo camorristico del territorio e per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, imprenditori e amministratori locali.

9/3447/62.

Berlinguer, Diliberto, Tatarella, Diana, Landolfi, Cuscanà, De

Angelis, Gatto, La Cerra, Simonelli, Tanzarella, Jervolino Russo.

La Camera,

premessò che:

una rete di moderni ed efficienti collegamenti in primo luogo ferroviari è essenziale per la piena integrazione del nostro Paese, ed in particolare del Mezzogiorno, in Europa e che le maggiori strozzature del sistema autostradale italiano sono individuate nel valico appenninico tra Bologna e Firenze e nel nodo fiorentino a Nord, nell'obsoleto tratto della Salerno-Reggio Calabria a Sud;

ribadita la necessità di potenziare la modalità ferroviaria ed il cabotaggio nel quadro de riequilibrio del sistema dei trasporti che valorizzi nelle relazioni Nord-Sud le Dorsali Tirrenica ed Adriatica, come le regioni Emilia-Romagna e Toscana richiedono da tempo, realizzando un assetto sostenibile dal punto di vista ambientale;

rilevato come questi interventi potrebbero alleggerire ma non risolvere né il problema relativo al Valico Appenninico Bologna-Firenze progettualmente superato, con gravi problemi di impatto ambientale e di sicurezza sia in rapporto al carico di traffico che alle condizioni del manufatto, né quello del nodo fiorentino che costituisce il punto di maggiore congestione;

tenuto conto anche dei problemi ambientali posti dalla contemporanea cantierizzazione delle opere ferroviarie e stradale;

apprezza la decisione delle regioni Emilia-Romagna e Toscana di chiedere alla società Autostrade di « condurre una ricognizione dle progetto che, senza incidere sull'iter procedurale, consenta aggiornamenti sotto il profilo dell'impatto ambientale ».

impegna il Governo

a dare priorità nell'utilizzazione delle risorse disponibili al *quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Firenze* e all'ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria;

ad intervenire perché la società Autostrade, secondo quanto richiesto dalle Regioni interessate, conduca insieme a loro la necessaria ricognizione del progetto della variante di Valico reperendo, nel quadro della « ridefinizione della politica dei trasporti e delle opere pubbliche previste dal Libro Bianco » richiesta dal voto del Senato del 4 ottobre le risorse necessarie, valutando anche le possibili forme di autofinanziamento secondo criteri aderenti con la politica di contenimento dell'inflazione ed a definire d'intesa con le regioni interessate un programma che combini i finanziamenti con le priorità di attuazione;

a ridefinire con la società Autostrade i servizi al fine di aumentare le condizioni di sicurezza degli utenti.

9/3447/63.

Mussi, Berlinguer, Angelini, Aloisi, Cordoni, Bircotti, Bova, Soriero, Voza, Nadia Masini, Guerzoni, Grignafini, Montecchi, Bonsanti, Evangelisti, Campatelli, Bandoli, Solaroli, Lorenzetti, Manzini, Giardiello, Turci, Zagatti, Zani, Domenici, Signorini, Chiavacci.

La Camera,

premesso che la legge finanziaria per il 1996 reca nella tabella B un accantonamento con ulteriori risorse per le aree depresse;

preso atto che il Governo ha posto in essere una serie di iniziative per accelerare gli interventi a sostegno delle aree depresse del Paese e forme di semplificazione delle procedure al fine di una

completa e pronta utilizzazione delle risorse nazionali e comunitarie destinate ai vari obiettivi;

considerato che nonostante tali iniziative la situazione delle aree depresse e segnatamente del Mezzogiorno continua a presentare rilevanti ed allarmanti squilibri sul piano occupazionale e produttivo nonché una forte carenza di infrastrutture;

considerato che riveste particolare urgenza l'adozione di:

a) interventi per la salvaguardia, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e dei quartieri periferici degradati nelle città meridionali;

b) investimenti per le infrastrutture a rete e per le opere infrastrutturali, anche confinanti dall'Unione europea, nel rispetto delle priorità e secondo le linee programmatiche dei documenti di indirizzo già approvati dal Parlamento, in percentuale relativa al peso demografico e all'estensione del territorio;

c) interventi a favore dell'occupazione dei giovani, sperimentando il « prestito d'onore » per l'avvio di attività autonome;

d) misure finalizzate a ridurre il costo del denaro;

e) provvedimenti finalizzati alla immissione di nuove competenze nella pubblica amministrazione.

considerato quindi che è indispensabile poter disporre al più presto dei nuovi mezzi finanziari sopra individuati anche per continuare a far regolarmente fronte alle esigenze di cofinanziamento dei programmi comunitari:

impegna il Governo

a presentare un apposito provvedimento legislativo che consenta l'attivazione di risorse circa 10.000 miliardi di lire da destinare alle finalità di cui alle leggi 488 del 1992, 85 del 1995 (articolo 9) e 341 del

1995 attraverso la contrazione di mutui da parte del Ministero del tesoro la cui copertura finanziaria è assicurata a valere sulle voci previste nella sopraindicata tabella B del disegno di legge finanziaria per il 1996.

9/3447/64.

Soriero, Mattina, Sales, Vozza, Berlinguer, D'Alema, Napolitano, Giugni, D'Aimmo, Andreatta, Soro, Mattarella, Ayala, Garavini, Guerra, Nappi, Campatelli, Aloisio, Angius, Bargone, Battafarano, Bongiorno, Bonito, Bova, Cennamo, Chiaromonte, Comisso, Corleone, Cornacchione Milella, Dalla Chiesa, De Julio, De Simone, Di Capua, Di Lello Finuoli, Di Stasi, Diana, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Gatto, Gerardini, Giardiello, Grasso, Jannelli, Incorvaia, La Cerra, La Saponara, La Volpe, Lombardo, Lopedote Gadaleta, Lumia, Mafai, Maganelli, Magrone, Manca, Mastroluca, Mignone, Nardone, Navarra, Oliverio, Olivo, Donato Pace, Paoloni, Pecoraro Scanio, Perinei, Porcari, Procacci, Pulcini, Ranieri, Reale, Rizza, Rotundo, Saraceni, Scermino, Schettino, Scozzari, Sitra, Siniscalchi, Stanisci, Tanzarella, Taurino, Torre, Trione.

La Camera,

premessi che:

l'agricoltura italiana attraversa una fase di notevole difficoltà per una serie molteplice di cause antiche e recenti e che le misure di sostegno a tale fondamentale settore produttivo contenute nella legge finanziaria risultano inadeguate;

in particolare l'elevatezza del prezzo dei carburanti per uso agricolo

risulta pesantemente negativo e di ostacolo allo sviluppo della meccanizzazione agricola fondamentale per accrescere la produttività;

per di più tale prezzo risulta notevolmente sperequato e paradossalmente più alto in regioni economicamente svantaggiate, quali ad esempio la Sardegna;

impegna il Governo:

ad adoperarsi per omogeneizzare attraverso adeguati interventi il prezzo del carburante per uso agricolo ed in particolare ad eliminare le sperequazioni che si verificano in regioni come la Sardegna dove, sia a causa di maggiori costi di trasporto sia a causa di alcuni oneri di natura regionale, i carburanti agricoli sono posti in vendita a prezzi più elevati rispetto alla media nazionale.

9/3447/65.

Nuvoli, de Ghislanzoni Cardoli, Galli, Fonnesu, Porcu, Petrelli, Cicu, Pinto, Pisanu.

La Camera dei Deputati,

in sede di esame del disegno di legge della finanziaria dell'anno 1996;

affermata l'esigenza inderogabile di fornire, all'interno delle poste del bilancio di Stato, un'quota sufficiente di risorse per destinare alla conservazione, tutela e riordino dell'immenso patrimonio artistico e monumentale nazionale;

ribadito che l'Italia possiede il 50 per cento del giacimento culturale del mondo intero cos?8D? come affermano fonti internazionali e l'UNICEF;

ritenuta la necessità urgente di procedere al recupero dell'anfiteatro dell'antica Capua (oggi Santa Maria Capua Vetere), - secondo per dimensioni solo al Colosseo, nonché al recupero del mitreo e della reggia di Carditello, tutti monumenti di altissimo valore artistico, culturale e storico, abbandonati come relitti;

rilevata la necessit di evitare che le suddette antiche opere vengano ulteriormente deteriorate dal tempo e dall'abbandono;

impegna il Governo

di far rientrare nei programmi straordinari di restauro anche i suddetti monumenti.

9/3447/66.

Simonelli.

La Camera dei deputati,

in sede di discussione del disegno di legge finanziaria 1996,

considerato che:

il 30 novembre 1994 il Segretario Generale dell'ONU Boutros Ghali ha formalmente costituito il Fondo Fiduciario Internazionale per l'assistenza allo sminamento, amministrato dal Dipartimento Affari Umanitari con il quale si intende conferire all'ONU una capacit di pronto impiego per esigenze relative alla rimozione delle mine terrestri;

in relazione al suddetto Fondo, il Dipartimento Affari Umanitari indica una serie di contributi che i paesi membri dovrebbero mettere a disposizione delle Nazioni Unite sia in natura (attrezzature, mezzi, personale, corsi di addestramento per lo sminamento), che con contributi finanziari;

oltre 100 milioni di mine terrestri giacciono inesplose nei campi, lungo le strade ed intorno ai villaggi di 64 paesi del mondo. Responsabili di oltre 500 nuove vittime ogni settimana, le mine sono un'arma di distruzione di massa ad azione lenta, poiché non sono concepite per provocare una deflagrazione immediata, e possono restare attive per circa 50 anni;

l'Italia porta una gravissima responsabilit nella contaminazione da mine da interi paesi, in quanto uno dei leader mondiali per la produzione ed esporta-

zione delle mine terrestri. Conosciute in tutto il mondo come le più micidiali, perché interamente di plastica, le mine italiane uccidono e feriscono ogni giorno le popolazioni civili in Cambogia, Kurdistan, Angola, Mozambico, Somalia, Afghanistan, etc.;

una mina antipersona può costare sul mercato dai 3 ai 50 dollari, ma sono necessari 300-1000 dollari per rimuoverla dal terreno, secondo le stime delle Nazioni Unite;

il rapporto sullo sminamento del Segretario Generale dell'ONU afferma che occorrerebbero 33 miliardi di dollari per rimuovere dal terreno gli oltre 100 milioni di mine disseminate nel mondo;

le Nazioni Unite hanno contato 2 milioni di mine collocate nel 1993, mentre nello stesso periodo ne sono state rimosse solamente 100 mila. Un altro milione ed 800 mila mine sono stati disseminate nel 1994;

la campagna italiana per la messa al bando delle mine ha raccolto oltre 80 mila firme in calce ad un appello che chiede tra l'altro un impegno del nostro Paese al risarcimento delle vittime delle mine proporzionato al ruolo che l'Italia ha ricoperto nella produzione e proliferazione delle mine nel mondo;

l'Italia ha contribuito al Fondo fiduciario per lo sminamento in occasione della Conferenza Internazionale svoltasi a Ginevra nel luglio 1995 con la cifra di 1 miliardo di lire (200 milioni per lo svolgimento della conferenza ed 800 milioni per il Fondo);

tale cifra appare esigua rispetto alle necessit di tale Fondo;

il « disastro umanitario » provocato dalle mine durer per molti anni a venire;

impegna il Governo

a finanziare in maniera permanente tale Fondo, aumentando il proprio contributo

e partecipando a tale Fondo anche attraverso l'assistenza tecnica (personale, addestramento, attrezzature, mezzi).

9/3447/67.

de Biase Gaiotti, Soda, Pezzoni, Fassino, Ciavacci, Ruffino, Dalla Chiesa, Amici.

La Camera,

premesso che:

nella manovra finanziaria 1996 stata prevista una significativa destinazione di risorse per il Mezzogiorno (tabella B circa 10.000 miliardi aggiuntivi);

la Calabria presenta nel panorama delle aree depresse del Paese gli indicatori economico-sociali più allarmanti, sia in relazione alla carenza di infrastrutture di trasporto, di comunicazione e di sostegno alle attività produttive, sia a causa degli elevati indici di disoccupazione strutturale;

tale situazione di depressione economica comprime le energie e la valorizzazione delle risorse presenti nella Regione, proprio mentre forze democratiche importanti (amministrazioni locali, mondo cattolico, movimenti di volontariato...) sono impegnate per liberare la Calabria dalla mafia e per affermare la cultura della legalità;

è essenziale per la qualità complessiva del sistema Italia che la Calabria e il Mezzogiorno siano considerate aree prioritarie di intervento nei piani di investimento di valenza nazionale ed europea;

valutato che:

la Camera dei Deputati, con ordine del giorno 9/1984/1 del 16 dicembre 92, aveva impegnato il Governo a presentare entro 90 giorni il progetto di iniziativa nazionale rispettando gli impegni di spesa già previsti;

il 2 agosto 1995 la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del

giorno che ha impegnato il Governo ad assumere all'interno dei programmi nazionali di spesa le decisioni più coerenti per ottenere un effettivo superamento del divario esistente tra la Regione e il resto del Paese;

necessario che il Governo intraprenda un'azione di coordinamento che, nel rapporto costante con l'ente Regione e con gli enti locali, possa dirigere una mobilitazione di risorse finanziarie e di energie culturali e imprenditoriali tale da assicurare nuove prospettive innanzitutto per i giovani in cerca di prima occupazione;

impegna il Governo

ad assumere la Calabria (insediando la cabina di regia nazionale, prevista dalla legge 341/95) come « Regione prioritaria » nell'azione di coordinamento che il Governo chiamato a svolgere, in rapporto costante con la Regione e gli enti locali, per mobilitare non solo le risorse finanziarie ma anche le energie culturali ed imprenditoriali;

a completare rapidamente la ricognizione della spesa già in corso da 2 anni presso il Ministero del bilancio per sbloccare tutti i finanziamenti relativi ai grandi investimenti (le risorse al momento bloccate che potrebbero arrivare in Calabria sono pari a 3.940 miliardi). Si richiede quindi lo sblocco immediato dei fondi relativi a: piano telematico, università, ricerca scientifica e formazione professionale, completamento grandi opere di adduzione per l'irrigazione e la dotazione idrica dei centri urbani, metanizzazione, investimenti per le aree industriali e per lo sviluppo dell'occupazione, interventi per la città di Reggio Calabria;

a realizzare in Calabria di concerto con la Regione e le forze economiche e sociali le necessarie convenienze di impresa, prevedendo, tra l'altro, facilitazioni sul costo del denaro investito in loco e sui costi di trasporto delle merci prodotte nella Regione;

ad utilizzare, al fine di cui sopra, lo strumento dell'Accordo di Programma Stato-Regione, capace di creare le necessarie sinergie tra risorse regionali, nazionali e comunitarie;

a definire con urgenza, con la Confindustria e le Confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL i contenuti per un « Patto del lavoro » per la Calabria, a partire dalla attuazione delle forme di flessibilità del lavoro già codificate e senza escludere possibili nuove sperimentazioni da definire caso per caso, con « Contratti di nuovi investimenti »;

ad assicurare nell'ambito dei programmi ordinari di spesa priorit assoluta per l'ampliamento e l'ammodernamento della SS. 106 Ionica, l'ammodernamento della A3 Salerno-Reggio Calabria, un intervento sull'intera rete ferroviaria regionale che assicuri velocità di esercizio sugli *standard* europei;

ad accelerare l'attuazione dei programmi di ricerca e di innovazione già deliberati, rimuovendo le cause che ne hanno impedito il corretto svolgimento;

a garantire la possibilità di utilizzo dei fondi ex legge 64/86 resi disponibili, anche per favorire la prosecuzione di attività di competenza dei Consorzi di ricerca istituiti con contributi dello Stato.

9/3447/68 *

Lombardo, Soriero, Bova De Julio, Olivo, Oliverio, Reale, Saraceni, Sitra, Della Chiesa, Comisso.

*** Testo riformulato nel corso della seduta.**

La Camera,

considerato che l'agricoltura italiana sconta nella filiera dei costi di produzione un differenziale assolutamente penalizzante rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea che rischia di rendere non competitive le nostre produzioni;

verificato che fra le varie questioni un peso assolutamente;

vessatorio è rappresentato dall'attuale regime fiscale inerente i carburanti per uso agricolo aggravato dalle norme del decreto-legge n. 41 del 1995 trasformato in legge n. 85 del 1995;

considerato il grave stato di crisi e di profondo disagio sociale che anche, per le misure sull'accisa sta vivendo il comparto agricolo;

valutata la necessità di un riequilibrio nella filiera dei costi che consenta un progressivo riavvicinamento alle medie degli altri paesi dell'Unione europea,

impegna il Governo:

a rivedere, con assoluta urgenza, l'attuale livello dei costi del gasolio agricolo.

9/3447/69 *

Tattarini, Nardone, Oliverio, Di Capua, Di Stasi, Paoloni, Rotundo, Stanisci, Procacci, Di Fonzo, Montecchi, Brunale, Viviani, Vigni.

*** Testo così riformulato nel corso della seduta.**

La Camera,

considerato che l'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, prevedeva agevolazioni finanziarie alle Società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale. Il piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso doveva elevare tutti i mercati nazionali a livello europeo, raccordando e sostenendo le esigenze strutturali e di ammodernamento. Ad oggi invece la rete dei mercati ha lasciato scoperte varie aree del territorio nazionale, anche di vitale importanza, come Milano, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia;

impegna il Governo:

a completare la rete di strutture dei mercati agro-alimentari all'ingrosso nelle suddette aree del territorio nazionale lasciate ad oggi scoperte, riaprendo la graduatoria generale dei mercati ammissibili ai contributi e finanziando adeguatamente il completamento del sistema di strutture del comparto.

9/3447/70.

Graticola.

La Camera,

considerato che,

nel territorio della provincia di Lucca esistono numerosi problemi sul piano della mobilità e dei trasporti: in primo luogo l'esistenza di infrastrutture obsolete ed inadeguate alle necessità del territorio;

la formazione di nodi industriali, come quelli dei comuni di Altopascio e Porcari, l'incremento turistico in Versilia, il rilancio della produzione del marmo e della floricultura avrebbero richiesto un parallelo potenziamento delle reti infrastrutturali e di cottageamento, che al contrario, è mancato;

la scarsa attenzione per i servizi di collegamento esistenti ha portato a trascurare la manutenzione, con pesanti conseguenze negative;

per quanto riguarda le modalità di trasporto, le competenze di gestione, le tipologie funzionali, il sistema delle infrastrutture è settorializzato, sia a livelli istituzionali (regione, provincia, comune), sia nelle varie fasi operative, si da determinare un mancato coordinamento dei piani d'intervento e l'inevitabile fallimento degli stessi;

mancano interconnessioni gomma/rotaia ed interventi di coordinamento del trasporto pubblico con quello privato;

negli ultimi anni, in particolare nella media valle del Serchio e nella

Garfagnana (zona a rischio sismico elevato), si sono verificate frequenti interruzioni stradali spesso causate da continue frane, oltre che numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali;

la situazione descritta determina disagi insostenibili, tassi di inquinamento ambientale intollerabili, notevoli pericoli per la circolazione e l'incolumità delle persone; inoltre in alcune zone del territorio, danneggia gravemente un'economia già debole, aggravando ulteriormente il preoccupante fenomeno della disoccupazione,

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente interessando tutti gli organismi competenti, al fine di ricercare soluzioni rapide ed efficaci ad una situazione sempre più insostenibile e soprattutto ai disagi ed ai pericoli che ogni giorno i cittadini si trovano ad affrontare da anni.

9/3447/71.

Moroni, Guidi, Maselli, Canesi, Bracci Marinai, Biricotti, Domenici.

La Camera,

impegna il Governo:

a finanziare con urgenza ed in misura adeguata la bonifica delle aree della ex-raffineria OMAR e PETROLDRAON site nei comuni di Lacchiarella (Milano) ed Airuno (Lecco) dove sono stoccate, sulla sola Lacchiarella, 56.000 tonnellate di rifiuti tossico-nocivi e per la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha già emesso una propria ordinanza (n. 2411 del 4 agosto 1995) con cui ha deliberato lo stato di emergenza per il comune di Lacchiarella, senza però stanziare i fondi necessari alla bonifica.

9/3447/72.

Grugnetti, Graticola, Aprea.

La Camera

considerato che

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, trasformato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in ente morale di diritto privato, rappresenta di fatto da oltre cinquant'anni un punto di riferimento, oltre che storico, tanto vivo ed attuale da fargli attribuire con legge le funzioni di rappresentanza e tutela dell'intera categoria;

tra i suoi scopi fornisce, principalmente, ai cittadini italiani sordomuti tutta l'assistenza sociale, culturale, giuridica ed informativa di cui hanno bisogno;

questo insostituibile ruolo è stato anche riconosciuto dalla Corte dei Conti, che esercita il controllo sui suoi bilanci;

come previsto dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sin dal 1979, anno della sua depubblicizzazione, l'Ente ha sempre ottenuto un contributo annuale dello Stato;

il meccanismo di contribuzione è previsto dalla legge 476 del 1987 che fissa i principi generali per la concessione dei contributi alle associazioni nazionali;

il contributo a favore delle associazioni ex legge 476 del 1987, è stato elevato dall'ultima legge finanziaria a 10 miliardi all'anno da dividersi fra esse;

la manovra di bilancio per il 1996 non prevede esplicitamente alcun contributo per le associazioni ex legge 476 del 1987, neanche per il centro nazionale del libro-gestuale;

per tutte queste ragioni che rispondono, più che a criteri assistenziali, agli obblighi statali costituzionalmente previsti per assicurare ai sordomuti gli stessi diritti civili degli altri cittadini;

impegna il Governo

ad assicurare alle associazioni di cui alla legge 476 del 1987, gli stanziamenti di spesa interrotti.

9/3447/73.

Saia, Moroni.

La Camera,

ribadita l'essenzialità della ferrovia Pontremolese (La Spezia-Parma) per la qualificazione della mobilità interregionale (con particolare riguardo alle regioni Toscana, Liguria e Emilia-Romagna e nazionale (per la strategicità del sistema delle trasversali) nel quadro della programmazione dello sviluppo della rete ferroviaria italiana:

riafferma

la ineludibile necessità che siano mantenuti gli impegni assunti dal Ministro in occasione del parere espresso dalla Commissione trasporti sul contratto di programma tra Ferrovie dello Stato S.p.a. e il Governo, e siano, comunque, garantite congrue risorse per il proseguimento del raddoppio e la qualificazione della Pontremolese (La Spezia-Parma);

impegna il Governo

ad attivarsi per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

9/3447/74.

Evangelisti, Canesi, Cordoni, Bivicotti, Tattarini, Viviani, Brunale, Bracci Marinai, Paissan, Martinelli, Maselli, Bolognesi, Vito, Fumagalli.

La Camera,

considerato che i finanziamenti complessivi per i parchi nazionali sono assai modesti in relazione all'esigenza di assicurare una tutela adeguata ad aree di grandissimo pregio naturalistico ed ambientale;

visto che fra i cinque parchi storici italiani il più grande è quello dello Stelvio con i 134.620 ettari a cavallo di quattro province: Brescia, Bolzano, Sondrio e Trento ed ha nel suo territorio elementi di flora e di fauna del tutto particolari sotto il profilo del pregio e della rarità;

considerato che tale parco confinando con quello regionale dell'Adamello-Brenta e con il parco nazionale svizzero costituisce il cuore di una vastissima area protetta (4.000 kmq) al centro delle Alpi e cioè al centro dell'Europa;

rilevato che malgrado quanto predetto, il Parco dello Stelvio riceve finanziamenti proporzionalmente inferiori a quelli già modesti degli altri Parchi nazionali,

impegna il Governo

ad incrementare gli interventi finanziari a favore dei parchi nazionali nel loro complesso, utilizzando nella misura più ampia possibile anche fondi comunitari e, a riequilibrare la ripartizione degli stessi eliminando le sperequazioni a danno del Parco dello Stelvio.

9/3447/75.

Oberti.

La Camera,

considerato che:

dopo oltre 27 anni dal terremoto che distrusse gran parte dei comuni della Valle del Belice, la ricostruzione delle case e delle opere pubbliche distrutte dal terremoto, non è ancora ultimata;

il dettato delle varie leggi che regolano la ricostruzione è stato disatteso per cui alcuni cittadini hanno potuto usufruire del diritto a ricostruire la propria casa ed altri invece, pur godendo dello stesso diritto, non hanno potuto realizzare lo stesso obiettivo per mancanza di stanziamenti;

ancora oggi alcune migliaia di persone vivono in baracche malsane, vecchie di 27 anni;

il Governo non ha presentato alla Commissione bicamerale sul Belice un bilancio degli interventi messi in atto dal terremoto ad oggi e la previsione di spesa per ultimare la ricostruzione,

impegna il Governo:

a presentare entro tre mesi al Parlamento il rendiconto delle spese sostenute per la ricostruzione, le previsioni delle ulteriori necessità per il suo completamento ed il programma di scaglionamento temporale degli stanziamenti prevedendo una data finale per la conclusione della ricostruzione;

a ripristinare le leggi che regolano la ricostruzione del Belice ed i relativi capitoli di spesa anche in sede di riassetto del bilancio.

9/3447/76.

Lucchese, Mario Caruso, Marino Buccellato, Trapani.

La Camera,

premessi che:

l'autonomia speciale concessa alla Sicilia con lo Statuto approvato con regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 455, *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 133-3 del 10 giugno 1946 ed entrato a fare parte integrante della Costituzione della Repubblica, ha come principale finalità l'elevazione sociale ed economica dell'isola;

l'autonomia speciale, da strumento integrativo dell'intervento statale, si è via via trasformata in uno strumento sostitutivo e, in ultima analisi, in un alibi per ridurre o eliminare interventi finanziari dello Stato che, invece, vengono garantiti alle regioni a statuto ordinario;

tale incontestabile realtà emerge dalla sostanziale cancellazione della norma cardine dello Statuto, e cioè del-

l'articolo 38, che recita: « Lo Stato verserà annualmente alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in case a un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici », che « questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale » e che « si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alla variazione dei dati assunti per il precedente computo »;

il citato articolo 38 è stato applicato prima in maniera riduttiva, rapportando il contributo ad una percentuale, progressivamente ridotta, del gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa in Sicilia e dal 1990, è stato nella sostanza soppresso;

constatato che:

quanto sopra ha provocato la perdita per la Sicilia di risorse pari ad oltre 10.000 miliardi negli ultimi anni, e che dal 1990 la Sicilia è esclusa dalla ripartizione del Fondo nazionale dei trasporti;

anche per quanto riguarda il sistema sanitario, in difformità al trattamento riservato alle regioni ordinarie, parte della spesa corrente, da diversi anni viene posta a carico della regione, con un impegno finanziario progressivo: dal 14 per cento del 1993 (pari a 1.005 miliardi) si è passati al 19 per cento (1.410 miliardi e 702 milioni di lire) del 1994;

ritenuto che:

non si possano fare pesare sui siciliani, contemporaneamente le conseguenze del malgoverno locale e le incomprendimenti del governo centrale e che occorre procedere al riconoscimento dei diritti della Sicilia sanciti dallo Statuto pur nel rispetto della linea di riequilibrio dei conti pubblici e di contenimento del colossale deficit,

impegna il Governo:

ad attuare nello spirito e nella sostanza l'articolo 38 dello Statuto autonomistico,

con la corretta quantificazione e la sollecita erogazione del Fondo di solidarietà nazionale spettante alla Sicilia;

a riconsiderare la decisione di esclusione della regione siciliana dalla ripartizione del fondo nazionale dei trasporti;

a cancellare, o in subordinato a ridurre, l'intervento finanziario imposto alla regione per la copertura di parte della spesa corrente del sistema sanitario;

a definire con sollecitudine i rapporti finanziari fra lo Stato e la regione siciliana.

9/3447/77*.

Piacentino, Lucchese, D'Alia, Paganini.

* Testo riformulato nel corso della seduta.

La Camera

considerate le pessime condizioni in cui versano i collegamenti stradali della Sicilia Sud Orientale, che, oltre a presentare la più forte concentrazione di imprese petrolchimiche e industriali, è l'area del Paese a più alto rischio sismico;

considerato, inoltre, che le Province di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta risultano pesantemente penalizzate nel loro sviluppo economico e civile dalla permanente condizioni di isolamento e marginalità in cui le lascia l'assenza di un moderno sistema viario;

considerato che la mancata prosecuzione dei lavori della autostrada SR-Gela ha già determinato forti e giustificate proteste delle popolazioni e delle amministrazioni interessate che, pur in presenza dei citati rischi sismici e ambientali, risultano, le uniche in Italia a non godere di collegamenti autostradali adeguati a fronteggiare eventuali condizioni di emergenza;

impegna il Governo

a verificare tutte le possibilità di intervento finanziario e normativo che portino

al completamento della autostrada SR-Gela, al fine di dotare la Sicilia Sud-Orientale di un moderno sistema viario che, oltre a garantire adeguate infrastrutture in funzione della protezione civile delle popolazioni interessate, consenta di realizzare l'anello autostradale siciliano, condizione peraltro, necessaria allo sviluppo economico dell'intera isola.

9/3447/78.

Bono, Valensise, Paolone, Forestiere, Neri.

La Camera,

considerato che la Commissione speciale competente in materia d'infanzia ha completato l'esame delle proposte di legge per un piano d'azione per l'infanzia, che la relazione è stata presentata alla Presidenza già il 7 novembre 1995 e che dunque il provvedimento è pronto per l'esame dell'aula e già nelle prime settimane di gennaio 1996 potrebbe essere discusso e approvato;

apprezzato che fra le finalizzazioni dell'emendamento 2. 30 del Governo alla legge finanziaria 1996 che accantona fondi della tabella A per la Presidenza del Consiglio è previsto opportunamente il finanziamento alle disposizioni per un piano d'azione per l'infanzia;

impegna il Governo

a una adeguata copertura finanziaria delle disposizioni per un piano d'azione per l'infanzia, per un minimo di 10 miliardi per il 1996.

9/3447/79*.

Jervolino Russo, Aprea, Mazzetto, Mazzuca, Vincenzo Basile, Enzo Caruso, Lucchese, Nardini, Bolognesi, Olivo, Lumia, Chiavacci, Antonio Guidi.

* Testo riformulato nel corso della seduta.

La Camera,

impegna il Governo

ad aumentare di 5 miliardi le risorse destinate al funzionamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

9/3447/80.

Vascon, Gramazio, Leonardelli, Niccolini, Bernini, Anedda, Tarditi, Tofani, Pampo, Riccio, Mitolo, Greco, Peretti, Perticaro, Fumagalli Carulli, Conte, Ciocchetti, Agnaletti, Pasinato, Fuscagni, Lovisoni, Gubert, Prestigiacomo, Pinto, Becchetti, Carlesimo, Enzo Caruso, Merlotti, Nocvvi, Martusciello, Ravaglia, Mastrangeli, Cabrini.

La Camera,

premesso che

la legge 21 giugno 1995 n. 235 ha stabilito alcuni interventi urgenti per i Campionati mondiali di sci alpino Sestriere 1997, nonché per i Giochi del Mediterraneo di Bari;

per quanto riguarda la manifestazione di Sestriere sono urgenti interventi di viabilità anche per ridurre i tempi necessari per raggiungere gli ospedali dalle zone di gara;

tale urgenza è stata sottolineata da numerose manifestazioni spontanee, dei cittadini della zona, così come degli amministratori locali;

il comma 7 dell'articolo 3 della legge citata dà precise indicazioni circa l'utilizzo di « eventuali economie »;

impegna il Governo

ad assumere urgenti decisioni in merito ai ribassi verificatisi in sede di assegnazione dei contratti per i lavori nella circonvallazione di Oulx e viabilità Oulx-Cesana, affinché siano utilizzati per eseguire gli

interventi ancora necessari per la manifestazione sportiva prevista, specie per l'accesso alle strutture ospedaliere dalle zone delle gara.

9/3447/81.

Malan.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 1996, premesso che:

la Magistratura lamenta carenze e disfunzioni d'apparato e, mentre da un lato, le forze politiche si concentrano per trovare soluzioni legislative atte a salvaguardare il giusto operato della giustizia, dall'altro lato è urgente e necessario riorganizzare amministrativamente le strutture degli uffici giudiziari per consentire una più fluida e rapida funzionalità degli stessi;

per giungere ad una celere soluzione, almeno in parte, dei problemi della giustizia è utile tener conto dei numerosi vantaggi che potrebbero pervenire all'amministrazione giudiziaria dal recupero, attraverso l'immissione in ruolo, del personale assunto con contratto a tempo determinato;

da anni, com'è noto, per poter assolvere ai propri compiti capi degli uffici giudiziari, attraverso l'utilizzo del decreto-legge 17 settembre 1993 n. 364 convertito in legge 17 settembre 1993 n. 458, sono stati autorizzati ad assumere personale con contratto a tempo determinato per l'espletamento delle mansioni appartenenti ai profili professionali di operatore amministrativo, stenodattilografo, registratore dati, operatore di sala macchine, addetto al personal computer e operatore U.N.E.P.;

questo continuo ricorso alle assunzioni a termine, circa 3 mila unità, oltre a porre in evidenza l'enorme ed effettiva carenza in organico di personale, da un lato alimenta lo sviluppo del fenomeno del « precariato » (meccanismo sfuggito a qualsiasi tentativo di razionalizzazione e

controllo), e dall'altro determina l'inserimento in servizio di personale sempre diverso, applicato alle stesse mansioni, che termina il proprio periodo lavorativo nel momento in cui ha acquisito la necessaria professionalità;

l'assorbimento in ruolo del personale precario, inoltre, alleggerirebbe, ulteriormente, il carico di lavoro del personale in pianta stabile già in forza presso gli stessi uffici giudiziaria che non si vedrebbe costretto a dover istruire ciclicamente, per servizi della stessa natura, persone sempre diverse;

l'amministrazione giudiziaria si è trovata ultimamente a dover fronteggiare nuove e cospicue esigenze di personale in relazione all'apertura degli uffici giudiziari di pace su tutto il territorio nazionale;

il funzionamento dei suddetti uffici viene garantito distaccando personale già in servizio, con conseguente di indennità di missione;

le problematiche riguardanti il buon funzionamento degli uffici giudiziari, in generale, possono essere superate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso assorbimento del personale assunto con contratto a termine utilizzando strumenti legislativi già esistenti come ad esempio l'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993 n. 236, che prevede, per il personale precario, l'opportunità, da parte delle rispettive amministrazioni, di bandire concorsi a titoli riservati al personale in questione, prescindendo dal limite di età e da qualsiasi forma di prova selettiva essendo stata questa già sostenuta;

questa tipologia di assunzione garantirebbe all'amministrazione:

massima celerità di reclutamento di personale già idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate;

inutili ed onerosi sprechi di spesa concorsuali in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 487 del 9 maggio 1994 da cui

si evince l'obbligo di garantire da parte delle amministrazioni pubbliche la massima celerità, economicità ed imparzialità, nell'espletamento dei concorsi da loro stessi banditi;

il problema della stabilità del personale precario ben si coniuga con le ulteriori esigenze di personale che deriveranno all'amministrazione giudiziaria dalla informatizzazione degli uffici;

impegna il Governo

a bandire un concorso a titoli riservato al personale precario assunto presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 8 del DLl 7 settembre 1993 n. 364, convertito, con modificazioni, in legge 15 novembre 1993 n. 458, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 n. 276 e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985 n. 162, utilizzando le medesime disposizioni previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993 n. 236.

9/3447/82.

Di Lello Finuoli, Scermino, Lumia, Bonito, Finocchiaro, Grasso, Cesetti, Saraceni, Bongiorno, Scozzari.

La Camera,

premessi che:

nel Mezzogiorno è necessario integrare vari aspetti in ambito ambientale, in grado di rilanciare un autosviluppo sostenibile;

in ambito produttivo viene consumato molto di più di quanto viene prodotto;

in ambito industriale quel poco che viene prodotto è a basso contenuto tecnologico;

non esiste una cultura dell'ambiente, che infatti non viene rispettato ma total-

mente devastato, e non viene invece vissuto come potenziale grande risorsa per l'occupazione meridionale;

impegna il Governo:

ad incentivare le piccole e medie imprese del Mezzogiorno a predisporre progetti mirati alla realizzazione di macchinari a tecnologia avanzata brevettati localmente;

a stimolare gli enti locali del Mezzogiorno all'acquisto di macchinari prodotti e brevettati nel settore ambientale da imprese avendovi sedi legali nel Mezzogiorno (settore igiene urbana, disinquinamento, agricoltura biologica, ecc.).

9/3447/83.

Mattioli, Lumia, Di Lello Finuoli, Scozzari, Grasso.

La Camera dei deputati,

impegna il Governo a realizzare

il potenziamento dei nodi e dei servizi regionali non compresi nel punto a) e per l'ammodernamento, la velocizzazione ed il raddoppio del trasversale nazionale Bologna Verona, Orte Falconara, pontremolese;

la velocizzazione delle linee nazionali con caratteristiche tecnologiche aventi velocità massima di 220 km/h ed un voltaggio di 3.000 volt; a seguito della privatizzazione delle FS SPA le nuove infrastrutture ferroviarie devono essere realizzate dallo Stato pertanto: deve essere rivista la concessione ed il contratto di programma con le FS SPA;

deve essere sciolta la TAV; lo Stato subentra nei contratti già sottoscritti;

i punti a) e b) devono essere coordinati al fine di realizzare: il potenziamento dei nodi e i trasporti ferroviari regionali e di bacino; il potenziamento del trasporto merci: trasporto combinato, intermodalità (nave ferrovia, gomma ferro-

via, aeroporti ferroviaria) - i valichi internazionali; per i fini di cui ai commi Oprecedenti devono essere rivisti quegli aspetti nel contratto di programma FS SpA e Governo per il periodo 1994-2000; il Parlamento si esprime sugli aggiornamenti ai sensi della legge n. 238 del 1993.

9/3447/84.

Carazzi, Boghetta, Galdelli, Rizzo, Muzio, Maroni, Valpiani, Marino.

La Camera dei deputati,

premesso che:

lo Stato è impegnato a pagare gli interessi intercalari del progetto alta velocità TAV in misura indefinita;

la TAV è composta per il 40 per cento da capitali FS SpA e dal 60 per cento da capitali privati;

impegna il Governo

in sede di integrazione del contratto di programma a rendersi disponibile a pagare gli interessi intercalari in misura non superiore del 40 per cento.

9/3447/85.

Luigi Marino, Boghetta, Carazzi.

La Camera,

premesso che:

nella zona del corleonese è in atto un inedito e positivo processo di cambiamento culturale, sociale, politico che va seriamente incoraggiato per fare affermare e radicare la cultura della legalità ed il ruolo democratico delle istituzioni;

è contemporaneamente in atto da parte della mafia un tentativo di ripristinare il consolidato controllo del territorio attraverso atti di intimidazione, di violenza, di boicottaggio delle varie iniziative che da più parti (società civile, partiti, sindacati, sindaci, amministratori...) vengono intraprese;

è ormai decisivo avviare un processo di cambiamento sociale ed economico in grado di valorizzare le risorse locali, combattere la disoccupazione dilagante, le logiche assistenzialistiche, promuovere una forte cultura dell'imprenditorialità, soprattutto tra i giovani e supportare tutte le iniziative produttive legali;

i comuni del corleonese rischiano di vanificare gli sforzi già avviati di rinnovamento, in particolare sul versante economico, per le disastrose condizioni in cui versano i servizi e le infrastrutture (scuole, impianti sportivi, servizi sanitari e sociali, strutture di servizio all'artigianato, all'agricoltura, il commercio, reti idriche e di metanizzazione...) e in special modo le reti di collegamento stradale che impediscono un raccordo equilibrato con la città di Palermo, da considerare una grande opportunità per posizionare beni e prodotti, soprattutto agricoli;

la città di Corleone inoltre è punto di riferimento per tutta la zona per via dei servizi che offre per cui potrebbe, se collegata bene con Palermo, facilitare l'avvio di un consolidato e fecondo autosviluppo del territorio,

impegna il Governo

ad attuare una serie di interventi, attraverso accordi di programma e, se indispensabile, una legislazione specifica, mirati a infrastrutture e a creare servizi nei comuni del corleonese;

a prevedere, in raccordo al piano triennale ANAS e alle iniziative della regione siciliana, interventi per il miglioramento della rete viaria Corleone-S. Giuseppe Iato (per collegarsi alla Palermo-Sciacca); Corleone-Bolognetta (per collegarsi alla Palermo-Agrigento); Corleone-Prizzi-Palazzo Ariano; Corleone-Contessa Entellina-Roccamena; Corleone-Campofiorito-Bisaquino-Chiusa Selafani-San Carlo (per i collegamenti interni).

9/3447/86.

Lumia, Violante, Mattarella, Ayala, Di Lello Finuolo,

Grasso, Rizza, Incorvaia,
Scozzari, Navarra, Fino-
chiaro Fidelbo.

La Camera,

premessi che:

le centrali ENEL del Mezzogiorno sono in funzione con vecchi sistemi di combustione che producono inquinamento ed un notevole spreco energetico e di risorse economiche nella manutenzione;

di recente è stato avviato un parziale ma buon processo di riconversione con la realizzazione del cosiddetto « ciclo combinato » di gas che ha avviato la sostituzione dei vecchi impianti;

tale processo è stato interrotto, come ad esempio, è avvenuto per la centrale ENEL di Termini Imerese (Palermo);

è necessario incentivare l'ENEL a procedere nella via della ristrutturazione degli impianti riprendendo quelle riconversioni appena avviate e poi sospese;

impegna il Governo:

ad incentivare e sostenere la ristrutturazione verso il ciclo combinato con sistema turbo-gas delle centrali ENEL in cui tale processo era già stato avviato ma non completato, a partire da quelle localizzate nel Mezzogiorno.

9/3447/87.

Grasso, Scalia, Lumia, Di Lello,
Incorvaia, Scozzari.

La Camera dei deputati,

stante l'intenzione di collegare Lione e Torino con un progetto di Alta Velocità;

tenuto conto dell'intenzione di far passare la nuova infrastruttura in Val

Susa già attraversata da una linea ferroviaria, 3 strade, un elettrodotto da 300 mila volt;

impegna il Governo:

a verificare altre alternative al fine di non distruggere definitivamente la valle in questione.

9/3447/88.

De Angelis, Boghetta, Rizzo.

La Camera dei Deputati

stante: i copiosi licenziamenti per il potenziamento delle ferrovie, nonché delle tranvie e metropolitana;

la ancora incerta situazione della Breda Costruzione Ferroviarie e della Breda Menarinibus all'interno della liquidazione delle aziende ex EFIM;

ritenuto necessaria ed urgente la creazione di un polo pubblico delle aziende manifatturiere;

impegna il Governo

ad impegnarsi per la creazione del polo pubblico del settore trasporti.

9/3447/89.

Galdelli, Boghetta, Rizzo, Moroni, Barzanti.

La Camera,

considerato che in materia di trasporti assume una rilevanza fondamentale quel complesso di strutture e servizi integrati quale è l'interporto, complesso questo finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto: ferroviario, aeroportuale e naturalmente stradale;

considerato che i termini previsti dal decreto n. 244/95 sono troppo ristretti e non permettono l'elaborazione di nuovi progetti che sono già allo Studio degli enti locali;

valutato che una struttura innovativa come l'interporto deve assolvere contemporaneamente sia alla funzione di regolare e modernizzare i traffici esistenti, sia di creare tutti quei servizi necessari a sviluppare nuovi traffici;

impegna il Governo

a prorogare di sessanta giorni, il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 15 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224, del 25 settembre 1995, recante « Determinazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in materia di interporti ».

9/3447/90.

Frosio Roncalli, Martinelli, Magri, Castelli.

La Camera,

preso atto dell'emergenza rifiuti come fatto nazionale, all'interno del quale un carattere particolarmente grave assume la questione dei rifiuti radioattivi: dall'interramento abusivo operato da dan camorristici o mafiosi, al traffico internazionale con l'affondamento di carichi sospetti anche nei pressi delle coste italiane, alla gestione infine dei rifiuti di bassa e alta attività risultanti rispettivamente da attività di laboratorio, industriali, e dal riprocessamento e stoccaggio di elementi di materiale fissile irraggiato e di residui di tale lavorazione;

preso atto dell'allarme contenuto, sempre per quel che riguarda questo settore nella prima relazione trimestrale approvata dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;

Impegna il Governo

1) perché la questione del monitoraggio, dei controlli, del corretto smalti-

mento e confinamento dei rifiuti radioattivi in rapporto alla loro diversa tipologia sia affrontato con un impegno di risorse tecniche, organizzative e di uomini, anche con l'aumento del personale dei corpi addetti al controllo e alla repressione;

2) perché il Ministero di grazia e giustizia fornisca ai magistrati che indagano, con diverse inchieste, sul traffico dei rifiuti radioattivi il supporto e le risorse per le perizie tecniche che al più presto, prima della stagione turistica di punta siano in grado di accertare la natura dei materiali presenti nei carichi sospetti affondati;

3) perché una parte dei fondi destinati all'ENEA sia dedicata alla solidificazione dei liquidi ad alta attività presenti nei centri ENEA della Trisaia e di Saluggia, liquidi confinati in serbatoi ormai a fine vita e configuranti pertanto elevati rischi di contaminazione.

9/3447/91.

Scalia, Tarditi, Gerardini, Scanu, Saonara, Leoni Orsenigo, De Angelis, Scotto di Luzio, La Volpe, Domenico Basile.

La Camera,

considerata la enorme potenzialità economica e sociale costituita dal porto di Gioiatauro nella utilizzazione come scalo di navi « porta containers », esaltata dalla posizione geografica della grande infrastruttura, equidistante da Suez e da Gibilterra e, pertanto, particolarmente indicata per traffici di grandi volumi, diretti o di « transhipment »,

impegna il Governo

a provvedere con la necessaria urgenza al compimento o alla realizzazione di tutte le infrastrutture viarie, ferroviarie e di servizi generali igienico-sanitari in modo da creare, in appoggio alla struttura portuale, quanto indispensabile per i prevedibili sviluppi del suo funzionamento;

a stimolare, direttamente o indirettamente attività produttive connesse all'abilità del porto, ponendo allo studio per immediata realizzazione la costituzione di una zona franca adiacente per depositi e, con il concorso dei privati, per il montaggio e la costruzione di manufatti, ovvero per la trasformazione di semilavorati o di prodotti agricoli;

ad assistere convenientemente gli enti locali il cui territorio è continuo all'area portuale e dell'intera « Piana di Gioia Tauro »;

ad operare su il sollecito completamento della diga del Metramo, serbatoio idrico di grande rilievo ai fini della struttura portuale, nonché dello sviluppo dell'intero comprensorio.

9/3447/92 *

Valensise, Napoli, Aloï, Domenico Basile, Colosimo, Falvo.

*** Testo riformulato nel corso della seduta.**

La Camera,

considerata la drammatica situazione occupazionale esistente in Calabria, con centinaia di migliaia di disoccupati e con gravissime difficoltà, soprattutto, per i giovani in attesa di prima occupazione;

impegna il Governo

ad una immediata considerazione di tutte le realtà occupazionali in crisi esistenti nella regione e promosse, direttamente o indirettamente, dallo Stato, allo scopo di definire, d'intesa con la regione Calabria, le prospettive possibili per le strutture produttive esistenti, ovvero le possibili e tempestive riconversioni, previ accertamenti relativi alle cause remote e prossime, del mancato decollo di iniziative pubbliche, con cospicui investimenti, a Castrovillari, a Crotona, a Lamezia Terme, a Reggio Calabria;

impegna altresì il Governo

ad una urgente analisi della situazione viaria, ferroviaria e aeroportuale della Calabria, con riferimento specifico alla deficienza della linea ferroviaria ionica, alla necessità di rapido completamento della strada dorsale delle Serre, dal vibonese a Soverato, i cui lavori di ristrutturazione sono stati avviati da oltre dieci anni, alla necessità di ristrutturazione e potenziamento della strada statale ionica n. 106, alla necessità di ammodernamento della strada statale aspromontana Bovalino-Bivio Crimolido, nonché con riferimento alle esistenti strutture aeroportuali di Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotona, da completare o potenziare, nella loro strategica collocazione di centralità mediterranea, essendo gli interventi sopra ricordati, insieme al raddoppio della linea ferroviaria Lamezia-Catanzaro, indispensabili ed urgenti per creare economia di mercato, indispensabili allo sviluppo produttivo e socio-economico della regione in tutti i settori.

9/3447/93.

Colosimo, Aloï, Napoli, Domenico Basile, Falvo.

I sottoscritti deputati,

premessi che:

il comma 40 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67: Agevolazioni finanziarie alle imprese del commercio, turismo e servizi nel Mezzogiorno non risulta rifinanziato ormai da anni;

il rifinanziamento della legge ha lo scopo di garantire le domande rimaste prive di copertura finanziaria;

la situazione prospettata ha creato serie difficoltà a diverse imprese turistiche, che si sono trovate a rinnovare le proprie aziende pensando di contare su un finanziamento agevolato che si è invece tradotto in normale prestito bancario a tasso molto elevato;

le motivazioni di questo intervento nascono, pertanto, dalla necessità di rimettere in moto meccanismi che possono

rilanciare questo settore in un'area del nostro Paese a sicura vocazione turistica;

per anni l'atteggiamento di chiusura in ordine a questo problema contrasta con le dichiarazioni rese da tutte le forze politiche, riguardo l'importanza del turismo nelle scelte politico-economiche del Paese ed in particolare del Mezzogiorno:

impegnano il Governo

a rifinanziare il comma 40, articolo 15 della legge 11/3/88, n. 67 con una cifra non inferiore ai 200 miliardi per l'anno 1996.

9/3447/94.

Novi, Mastrangeli, Cicu, Pinto, Oberti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 626/94 comporta rilevanti oneri soprattutto per le P.M.I., gli artigiani e i commercianti, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento dei posti di lavoro;

considerato che:

la Camera con ODG del 28 settembre 1995 impegnava il Governo a reperire fondi al fine di sostenere i soggetti sopra richiamati;

lo stesso invito è contenuto nei pareri di Camera e Senato espressi sullo schema di decreto-legislativo di correzione del decreto legislativo 626/94,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di individuare agevolazioni economiche per i soggetti che adempiranno nei tempi previsti dalla legge agli obblighi previsti.

9/3447/95.

Castelli, Pozza Tasca, Saonara.

La Camera,

considerato che i consorzi *export* della piccola e media impresa italiana stanno acquisendo forte competitività e capacità di penetrazione commerciale all'estero;

che i 350 consorzi *export* oggi attivi sui mercati esteri raggruppano oltre 8.000 imprese industriali, artigiane e commerciali italiane;

che l'*export* realizzato dai consorzi è pari al 9 per cento del totale delle esportazioni italiane e che è notevolmente cresciuto negli ultimi anni;

che tale promozione imprenditoriale occupa direttamente 180.000 dipendenti e in maniera indotta altri 70.000;

impegna il Governo

a realizzare interventi amministrativi e legislativi globali a favore dell'*export* attraverso:

a) la revisione della legislazione sull'assicurazione e finanziamento crediti *export*;

b) il coordinamento degli interventi pubblici nel settore;

c) la facilitazione dell'accesso al credito;

d) la realizzazione di servizi reali per la piccola e media impresa quali la formazione, l'informazione, l'assistenza, la ricerca, la certificazione, la promozione dello sviluppo e aggiornamento tecnologico, la incisiva proiezione internazionale.

9/3447/96.

Pezzoli.

* Testo riformulato nel corso della seduta.

TERZA NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1996-1998

VARIAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO 3 (Modificato).

Il comma 12 è soppresso.

Nel comma 13 le parole negli elenchi nn. 3 e 4 vanno sostituite con le seguenti: negli elenchi nn. 2 e 3.

Nel comma 14 le parole nell'elenco n. 5 vanno sostituite con le seguenti: nell'elenco n. 4.

ARTICOLO 18 (Modificato).

Nel comma 2, le parole capitolo 4404 sono sostituite dalle seguenti: capitolo 2052.

ARTICOLO 22 (Sostituito).

1. È approvato in lire 916.419.777.407.000 in termini di competenza e in lire 946.849.084.362.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1996.

N.B.: Per i quadri generali riassuntivi si veda lo stampato n. 3448-*quater*.

QUARTA NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1996-1998

VARIAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO 3 (Modificato).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

23-bis. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12 comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 delle

somme versate all'entrata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

ARTICOLO 22 (Sostituito).

1. È approvato in lire 916.355.251.407.000 in termini di competenza e in lire 946.772.558.362.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1996.

N.B.: Per i quadri generali riassuntivi si veda lo stampato n. 3448-quinquies.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 dicembre 1995.**

Brugger, Caveri, Fontana, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 dicembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LEONARDELLI ed altri: « Disciplina dell'attività di investigatore privato in ambito giudiziario per la difesa » (3599);

Giovanni PACE: « Definizione del trattamento giuridico ed economico del personale della Cassa depositi e prestiti » (3600);

SODA e MELANDRI: « Modifica all'articolo 698 del codice di procedura penale, in materia di estradizione » (3601);

FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: « Introduzione dell'articolo 147-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente la partecipazione al dibattimento a distanza » (3602).

Sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MIGNONE ed altri: « Istituzione di Centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla » (3603);

GARRA: « Istituzione di graduatorie nazionali ad esaurimento dei concorrenti dichiarati idonei nei concorsi per la scuola » (3604);

BIELLI ed altri: « Norme in favore delle vittime di violenze carnali consumate in occasione di eventi bellici » (3605).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge GUERZONI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di corruzione nelle Forze armate » (3378) (annunziata nella seduta del 10 novembre 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato PECORARO SCANIO.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo » (3289).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

S. 923. — Senatore GUALTIERI: « Pro-
roga delle disposizioni di cui al comma
1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1°
settembre 1992, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992,
n. 422, concernente l'utilizzazione degli
istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asi-
nara » (approvata dalla II Commissione del
Senato) (3590) (Parere della I, della V e
della VIII Commissione).

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 2 dicembre 1995, pervenuta alla Camera il 18 dicembre 1995, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Paolo DE VECCHI per il reato di cui agli articoli 56 e 317 del codice penale (tentata concussione) nonché per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter n. 31).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, in data 14 dicembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia della delibera adottata dalla Commissione stessa nella riunione del 2 novembre 1995 concernente questioni particolari sollevate dal Consorzio ATCM di Modena.

La predetta delibera sarà trasmessa alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portata a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tredici risoluzioni:

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 139);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 140);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 141);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia

atomica, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 142);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 143);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 144);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Romania, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 145);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 146);

« sulla relazione della Commissione concernente il mercato interno del 1994 » (doc. XII, n. 147);

« sulle scorie nucleari e l'inquinamento marino » (doc. XII, n. 148);

« sulla minaccia ambientale rappresentata dai sommergibili nucleari soprattutto russi » (doc. XII, n. 149);

« sul fallimento della Conferenza internazionale sulle mine antiuomo e le armi laser » (doc. XII, n. 150);

« sul terremoto e le inondazioni in Turchia » (doc. XII, n. 151).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla III Commissione (doc. XII, nn. 139, 140, 141);

alla X Commissione (doc. XII, nn. 142, 143, 144, 145, 146, 147);

alla VIII Commissione (doc. XII, nn. 148, 149, 151);

alla IV Commissione (doc. XII, n. 150);

nonché per il parere, *alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.